



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Sede Amministrativa: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di: DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE E  
COMUNITARIO

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA  
INDIRIZZO UNICO  
CICLO XXIV

## **LA “SOCIETÀ” IMPRESA SOCIALE**

**Direttore della Scuola:** Ch.mo Prof. ROBERTO E. KOSTORIS

**Supervisore:** Ch.mo Prof. MARCO CIAN

**Dottoranda:** LAURA PROVASI

## INDICE

### CAPITOLO PRIMO

#### **L'EVOLUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATIVE: DALLE “IMPRESE” ASSOCIAZIONI ALLE “SOCIETÀ” IMPRESE SOCIALI**

1. Il superamento delle tradizionali forme giuridiche attraverso la figura dell'impresa sociale 4
2. Le questioni storiche sottese alla disciplina dell'impresa sociale. 13
  - 2.1 L'esercizio di attività di impresa da parte degli enti senza scopo di lucro. 13
  - 2.2 L'esercizio di attività d'impresa per finalità ideali da parte degli enti societari. 22
3. L'emersione del fenomeno “impresa sociale”: il principio della libertà delle forme giuridiche in Europa. 29
  - 3.1 I tentativi comunitari di incentivazione del settore *not for profit* ed in particolare dell'imprenditoria sociale. 30
  - 3.2 Il recepimento delle indicazioni europee nella legge delega n. 118 del 13 giugno 2005. 34

### CAPITOLO SECONDO

#### **L'ASSENZA DELLO SCOPO EGOISTICO QUALE ELEMENTO ESSENZIALE DEL SUB-MODELLO IRREVERSIBILE DI “SOCIETÀ” IMPRESA SOCIALE**

1. Breve ricognizione delle problematiche relative allo causa societaria. 36
  - 1.1 Premessa. 36
  - 1.2 Ricadute dell'assenza dello scopo di lucro (art. 3 D. Lgs. 155 del 2006) nella “società” impresa sociale: la rottura degli schemi societari sotto il profilo funzionale. 37

*La “società” impresa sociale*

1.3 Sulla essenzialità o eventualità dello scopo di lucro nelle società.	50
2. L'irreversibilità del sub-modello di società impresa sociale.	61
2.1 Il significato dell'irreversibilità del sub-modello: obbligatorietà della devoluzione del patrimonio sociale in caso di perdita della qualifica di impresa sociale.	68

**CAPITOLO TERZO**

**PROFILI ORGANIZZATIVI DELLA “SOCIETÀ” IMPRESA SOCIALE**

1. L'iscrizione dell'atto costitutivo della “società” impresa sociale nel Registro delle imprese.	71
2. L'utilizzo obbligatorio della locuzione impresa sociale nella denominazione sociale della società.	85
3. La <i>governance</i> della “società” impresa sociale.	89
3.1 La nomina alle cariche sociali.	89
3.2 ( <i>Segue</i> ) gli organi di controllo: la scelta tra sindaco unico e collegio sindacale, la figura del revisore legale dei conti.	95
4. L'attività di direzione e controllo nelle “società” imprese sociali.	108
5. Il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività nella “società” impresa sociale.	121
6. Il principio di non discriminazione nella “società” impresa sociale.	129
7. La tenuta delle scritture contabili.	140

**CAPITOLO QUARTO**

**PROFILI FINANZIARI DELLA “SOCIETÀ” IMPRESA SOCIALE**

1. La responsabilità patrimoniale della “società” impresa sociale.	148
2. La cessione d'azienda.	156

<i>Riflessione di sintesi</i>	160
<i>Bibliografia</i>	162
<i>Abstracts</i>	191

## CAPITOLO PRIMO

### *L'evoluzione delle figure associative: dalle “imprese” associazioni alle “società” imprese sociali*

SOMMARIO: 1. Il superamento delle tradizionali forme giuridiche attraverso la figura dell'impresa sociale. - 2. Le questioni storiche sottese alla disciplina dell'impresa sociale. - 2.1 L'esercizio di attività di impresa da parte degli enti senza scopo di lucro. - 2.2 L'esercizio di attività d'impresa per finalità ideali da parte degli enti societari. - 3. L'emersione del fenomeno “impresa sociale”: il principio della libertà delle forme giuridiche in Europa. - 3.1 I tentativi comunitari di incentivazione del settore *not for profit* ed in particolare dell'imprenditoria sociale. - 3.2 Il recepimento delle indicazioni europee nella legge delega n. 118 del 13 giugno 2005.

#### **1. Il superamento delle tradizionali forme giuridiche attraverso la figura dell'impresa sociale.**

È noto come gli enti del codice civile si dividano in due grandi categorie: da un lato quelli senza scopo di lucro, disciplinati nel libro I, dall'altro le società dirette a conseguire un vantaggio patrimoniale,

che trovano invece la propria collocazione nel libro V<sup>1</sup>. La prospettiva del legislatore del 1942 era quella di differenziare e separare nettamente le caratteristiche degli enti con scopo ideale rispetto a quelle degli enti con scopo di profitto: gli enti a fini ideali erano delimitati in uno stretto cerchio di controlli statali, in quanto pensati come un fenomeno economicamente, quand'anche non giuridicamente, marginale<sup>2</sup>. Per tali enti il legislatore ha tracciato nel codice civile le linee di una disciplina volta a comprimere l'autonomia privata<sup>3</sup>, poiché le funzioni sociali dovevano essere

---

<sup>1</sup> Sulla classificazione delle società si v. *ex multis*: MARASÀ G., *Le società*<sup>2</sup>, Milano, 2000, 38 s.; FERRARA F. JR. - CORSI F., *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, Milano, 2011, 184.

<sup>2</sup> Si v. SALATINO G., *L'impresa sociale*, in *Contr. e impr.*, 2011, 394 spec. 396; DE GIORGI M.V., *Note introduttive*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Padova, 2007, 3.

<sup>3</sup> L'ostilità verso i corpi intermedi era presente anche nelle codificazioni ottocentesche italiane, le quali mancarono di dare una compiuta disciplina alle forme associative di natura non commerciale, relegandole in zone grigie e di confine. Il Codice Civile del 1865, improntato sul modello del *Code Napoléon*, si presentò diffidente ed ostile verso tutti quegli enti non svolgenti attività commerciale ma solo ideale, riportando gli enti di natura non mercantile nell'alveo pubblicistico. L'esistenza di enti collettivi non svolgenti attività imprenditoriale veniva ammessa solo previo atto formale di controllo governativo, gli enti invece che non potevano o non volevano superare l'esame del riconoscimento giuridico e che non godevano di personalità giuridica entravano nella zona d'ombra degli enti di fatto. Peraltro tale avversione era già conosciuta con lo Statuto Albertino del 1848 che non ammetteva il diritto di associazione, ma solo il diritto di riunione. Rileva BASILE M., *Le persone giuridiche*, Milano, 2003, 7, che le associazioni non riconosciute assumevano rilievo giuridico solamente riconducendo la disciplina dei rapporti fra associati ai principi sulle obbligazioni e sui contratti. Sul punto si v. anche CAPECCHI M., *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica. Dagli enti non lucrativi alla “impresa sociale”*, Padova, 2005, 10; FUSARO AN., *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Padova, 1991, 11. Sulla storia delle persone giuridiche ed in particolare delle fondazioni nei codici ottocenteschi cfr. ZOPPINI A., *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, 20. A titolo di

ricondotte allo Stato assolutista, senza filtri o intermediari quali sarebbero potuti essere gli enti senza scopo di lucro<sup>4</sup>.

Lo sfavore del legislatore, nei confronti degli enti non lucrativi, era dovuto all'influenza del modello storico-ideologico risalente all'epoca dell'Illuminismo<sup>5</sup>: dopo il lungo periodo di consensi, durato

---

completezza si specifica che enti a scopo benefico erano conosciuti anche nel diritto romano, si v. i manuali di BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*<sup>4</sup>, Torino, 2000; CERAMI P. e PETRUCCI A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*<sup>3</sup>, Torino, 2010; in specifico poi COLI U., *Collegia e sodalitates*, Bologna, 1913.

<sup>4</sup> Il legislatore che predispose il libro I del cod. civ. percorse la strada della personificazione da ottenere mediante riconoscimento, ottenendo il quale si sarebbe avuto un regime più favorevole rispetto agli enti non riconosciuti: la disciplina risulta perciò permeata da una impostazione di carattere pubblicistico, funzionale a sottoporre al controllo pubblico l'attività degli enti collettivi; sul punto si veda l'ampia ricostruzione in BASILE M., *Le persone giuridiche*, cit., 18. L'idea che il controllo della personalità giuridica sia stata pensata dal legislatore come una sovrastruttura burocratica idonea ad omologare i corpi sociali a degli interessi sovranazionali è confermato dalla lettura della *Relazione dei Guardasigilli*, in particolare agli artt. 32 e 33: in tema RESCIGNO P., *Introduzione al codice civile*<sup>7</sup>, Bari, 2001, 12 e 30. Sull'ostilità dello Stato nei confronti delle organizzazioni senza scopo di lucro si v. FERRARA SR., *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli-Torino, 1915, 95. Sull'originario sistema concessorio di riconoscimento della personalità giuridica, in contrapposizione a quello normativo previsto per le società si v.: DE GIORGI M.V., *I presupposti dell'attribuzione della personalità giuridica*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 85; ed il contributo di ZOPPINI A., *Riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche*, in *Corr. giur.*, 2001, 291. È a tutti nota la ricchezza delle costruzioni dogmatiche sulla natura della persona giuridica e sulla ricostruzione della disciplina degli enti del libro I, sul punto si riportano alcuni tra i più importanti contributi della dottrina italiana: ASCARELLI T., *Personalità giuridica e problemi delle società*, ora in *Problemi giuridici*, Milano, 1959, 233; D'ALESSANDRO F., *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, Padova, 1989, già in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, I, Milano, 1969, 241; FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939; GALGANO F., *Delle associazioni non*

tutto il Medioevo, per le corporazioni a carattere non commerciale<sup>6</sup>, che avevano avuto la funzione di sopperire all'assenza di politiche statali di erogazione dei servizi alla persona, si ebbe il loro declino, in favore di una logica puramente mercantilistica, a causa del loro abuso, realizzatosi attraverso il cd. fenomeno della manomorta<sup>7</sup>.

Al centro della disciplina codicistica vi era invece l'impresa, quale unica prospettiva corrispondente al grado di sviluppo della società capitalista<sup>8</sup>, passata, negli anni dell'elaborazione del codice, da

---

*riconosciute e dei comitati. Sub artt. 36 – 38<sup>2</sup>, in SCIALOJA A. e BRANCA G. (a cura di), Commentario del Codice Civile, Bologna-Roma, 1967, 3; ID., Trattato di Diritto Civile<sup>2</sup>, I, Padova, 2010, 173; PONZANELLI G., Gli enti collettivi senza scopo di lucro, Torino, 1996, 65; VOLPE PUTZOLU G., La tutela dell'associato in un sistema pluralistico, Milano, 1977.*

<sup>5</sup> La diffidenza verso i cd. corpi intermedi culminò con l'Illuminismo, che considerava un ostacolo nel rapporto diretto Stato-individuo la sopravvivenza degli enti corporativi medioevali: si moltiplicarono i provvedimenti mirati ad evitare la c.d. manomorta, fino all'emanazione, il 14 giugno 1791, della legge *Le Chapelier*, che soppresse qualsiasi tipo di corporazione, organizzazione e società benefica: per il commento dei provvedimenti si rinvia a FERRARA SR., *Teoria delle persone giuridiche*, cit., 95. Agli sconvolgimenti della Rivoluzione sopravvissero solo istituzioni laiche già diffuse nel XVIII sec., quali banche popolari, monti di pietà, casse rurali, ma sotto un rigido regime di vincoli, obblighi e restrizioni. Sul tema, per un approfondimento si v. ALLEVA F., *L'impresa sociale italiana*, Milano, 2007, 4-5; RESCIGNO P., *Persona e Comunità. Saggi di diritto privato<sup>2</sup>*, II, 1988, 29.

<sup>6</sup> Per la accettazione del concetto di persona giuridica, come soggetto di diritto al pari della persona fisica, nella società medioevale, cfr. GROSSI P., *Itinerari moderni della persona giuridica*, I, Milano, 1982/1983, 5, da *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*.

<sup>7</sup> Sul fenomeno della manomorta si v. per tutti LANDI G., voce “Manomorta”, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 542.

<sup>8</sup> L'inizio della fortuna delle organizzazioni commerciali è da ricercare nelle prime forme di s.r.l. costituite dalle compagnie olandesi e delle Indie nel '600 – '700 per l'avvio del processo di colonizzazione delle terre nuove. Sul punto si v. i noti rilievi di GALGANO F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Sub artt. 36 – 38<sup>2</sup>, cit.*, 61 e in RESCIGNO P., *Manuale del diritto privato italiano<sup>11</sup>*, Napoli, 1995, 190.

un'economia prettamente agraria ad una prima fase di industrializzazione. Le società, quali esclusive forme di esercizio collettivo dell'impresa ed unici efficaci mezzi per soddisfare esigenze di produzione di ricchezza, vennero perciò valorizzate dal legislatore con una disciplina che, rispetto a quella contenuta nei codici ottocenteschi, era volta ad attuare una "privatizzazione" del codice del commercio, inserendolo nel codice civile: si eliminò il tipo della società civile, presente nel codice civile del 1865, creando una nozione unitaria di società ed elevando l'autonomia patrimoniale a caratteristica generale del fenomeno societario<sup>9</sup>.

---

Prima di allora, in particolare nel Medioevo, con il termine società si indicava tutta una categoria di rapporti giuridici non aventi una propria individualità, raggruppando le più diverse strutture giuridiche sotto un comune contrassegno consistente nel fatto che il lucro veniva ripartito tra i partecipanti. Per la documentazione dei diversi usi del termine *societas* in epoca intermedia e sulla non chiara distinzione tra le diverse figure giuridiche si v. il manuale di TROPLONG R.T., *Commentaire du contrat de société*, Bruxelles, 1843; per una disamina storica delle diverse forme associative a carattere solidale si v. anche COVA A., *La situazione italiana: una storia di non profit*, in VITTADINI G. (a cura di), *Il non profit dimezzato*, Milano, 1997, 29. Sulle origini del diritto commerciale ed in particolare del diritto societario si v. ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale*<sup>3</sup>, Milano, 1962, 5.

<sup>9</sup> I codici ottocenteschi prevedevano due tipologie di società: le società civili e quelle commerciali; le prime potevano derivare oltre che da atto o attività produttiva, anche dalla mera messa in comunione dei beni, non era cioè rilevante in qual modo i conferimenti fossero impiegati per ottenere un guadagno. La figura della società civile si rivelò inadeguata ai tempi, poiché non nasceva un patrimonio sociale distinto dai patrimoni dei soci e sul quale i creditori della società avrebbero potuto soddisfarsi prioritariamente rispetto agli altri creditori; inoltre il socio poteva servirsi dei beni conferiti in società, purché non ne fosse impedito l'utilizzo da parte degli altri soci e purché non se ne servisse il singolo socio contro gli interessi della società. Le società commerciali, invece, erano ispirate alla tutela dell'interesse alla circolazione della ricchezza e, pertanto, risultavano essere enti collettivi distinti dalle persone dei soci. Da questo brevissimo quadro risulta come all'epoca vi fosse una netta superiorità dei tipi sociali commerciali rispetto alle società civili, sia sotto il profilo della sicurezza dei creditori sociali, sia sotto quello della



*La “società” impresa sociale*

La nuova unica definizione di società, contenuta nel tuttora vigente art. 2247 cod. civ., ricomprendeva le sole ipotesi di esercizio in comune di un'attività economica finalizzata allo scopo di dividerne gli utili, ed era integrata dal cd. principio di tipicità, sancito nell'art. 2249 cod. civ.: il fenomeno societario si articolava così in un doppio grado, *id est* ad un tipo negoziale generale dovevano corrispondere più sottotipi particolari, adoperabili soltanto dentro i confini definitivi prefissati dal primo. Pertanto, secondo l'impianto codicistico, il tipo prevaleva sulle ragioni dell'autonomia statutaria, che poteva trovare uno sfogo solo nell'ambito della scelta dei tipi che il legislatore metteva a disposizione e, in tale possibilità, negli spazi che ciascun tipo permetteva<sup>10</sup>.

stabilità dell'attività sociale. Sul sistema delle società commerciali nella precedente codificazione si v. in generale MANARA U., *Definizione e requisiti essenziali del contratto di società commerciali. Diverse specie di società commerciali*, Torino, 1902; VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale. Le società commerciali*<sup>5</sup>, II, Milano, 1923; sulla società civile: FERRARA F. SR., *Indole giuridica della società civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1909, I, 517.

<sup>10</sup> Secondo la dottrina odierna, tra cui DI SABATO F., *Autonomia privata e tipicità delle società*, in AFFERNI V. e VISINTINI G. (a cura di), *Principi civilistici nella riforma del diritto societario*, Milano, 2005, 15; SPADA P., *Autorità e libertà nel diritto della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 703; nonché ID., *La tipicità delle società*, Padova, 1974, 20 (a cui si rinvia per ulteriori riferimenti) il reticolo di norme imperative che, regolamentando le strutture organizzative, impongono un sistema volto a contrastare gli stessi sviluppi dell'autonomia privata, è un sistema che nella contrapposizione tra *libertà e autorità* è caratterizzato da quest'ultima. Recentemente vi è anche chi ha tentato di superare il principio di tipicità, traendo argomento dalla legge delega per la Riforma delle società del 2003: LA PORTA U., *Dal “tipo contrattuale” al “modello di società”:* *autonomia contrattuale e norme inderogabili nel nuovo diritto societario*, in *Soc.*, 2002, 12; MORELLO A., *Le società atipiche*, Milano, 1983; e per ulteriori riferimenti storici sul punto si v. ZANARONE G., *Il ruolo del tipo societario dopo la riforma*, in ABBADESSA P. e PORTALE G.B. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, I, 58; nonché SCIUTO M. e SPADA P., *Il tipo della società per azioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da),

Il legislatore del '42, pur ritenendo le società commerciali i soli enti privati meritevoli di libertà di azione e di esenzione dai controlli, non ammetteva gradi di elasticità nella loro disciplina, dovendo i privati scegliere tra le forme giuridiche delineate<sup>11</sup>, secondo le direttrici indicate e senza possibilità di decidere del contenuto della forma giuridica prescelta, se non come prestabilito dal codice.

Ci si chiede allora se questo modello codicistico sia stato posto in crisi dalla disciplina speciale dell'impresa sociale introdotta con il D. Lgs. 155 del 24 marzo 2006: assumendo la qualifica di impresa sociale, ormai tutti gli enti privati possono svolgere attività d'impresa per finalità sociali<sup>12</sup>.

Il lessema “impresa sociale” ha valore polisemico, poiché il significato originario, e maggiormente noto, è quello di impresa societaria; esso sembrerebbe potersi riferire anche ad una crisi tra

---

*Trattato delle società per azioni*, Torino, 1\*, 2004, 4. Per uno studio dei modelli imprenditoriali ed organizzativi si v. anche i lavori di CAFAGGI F., *I diversi modelli imprenditoriali*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 261; CAFAGGI F., *Complementarietà istituzionali ed evoluzione dei modelli organizzativi nella riforma del diritto societario*, in *Merc. conc. e regole*, 2002, 9.

<sup>11</sup> Stante il principio della certezza dei rapporti giuridici e della sicurezza del traffico negoziale, a cui rinviano i tipi *ex ante*, non è ammessa in alcun modo l'atipicità delle *Rechtsformen*, sia per gli enti senza scopo di lucro, sia per le società, costituendo normativamente un *numerus clausus*: sul punto si v. gli studi di SPADA P., *La tipicità delle società*, cit., 20, SCHMIDT KAR., *Gesellschaftsrecht*<sup>4</sup>, Berlin-Bonn-München, 2000, 192.

<sup>12</sup> La legge – artt. 2, 3 e 12 – impone ad associazioni e fondazioni che vogliono diventare imprese sociali di dotarsi delle regole e degli strumenti tipici delle imprese, così come alle società di assumere le caratteristiche che ne dovrebbero garantire la finalità sociale, in particolare il vincolo alla distribuzione diretta e indiretta degli utili e il coinvolgimento di lavoratori e beneficiari.

l'attività d'impresa e la forma giuridica per il suo esercizio<sup>13</sup>.

A chiarire il significato del termine è l'art. 1 del decreto 155 del 2006, che definisce l'impresa sociale come una qualifica che può essere acquisita da tutte le organizzazioni<sup>14</sup>, ivi compresi gli enti del V libro, “*per esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di*

---

<sup>13</sup> In tal senso anche DE GIORGI M.V., *La legge delega sull'impresa sociale*, in *Stud. iuris*, 2005, 1267; RIVOLTA G.C.M., *Ricerca biotecnologica e “impresa sociale”*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 240; SCHIANO DI PEPE G., *Esercizio metaindividuale dell'impresa: nuove prospettive*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciali*, Napoli, 2003, 343; ma anche FEDERICO V., *Impresa sociale e Terzo Settore: esperienze europee a confronto*, in FEDERICO V. - RUSSO D. - TESTI E., *Impresa sociale, concorrenza e valore aggiunto. Un approccio europeo*, Padova, 2012, 89 spec. 91, la quale rileva come anche in ambito europeo la denominazione “impresa sociale” sia applicata a una gamma piuttosto vasta di fenomeni, utilizzata sia per indicare strategie di produzione di reddito del settore *non profit*, sia per indicare enti di volontariato, sia imprese *for profit* che hanno una coscienza sociale o che operano nel campo del *welfare* pubblico (sul punto per la bibliografia si rinvia alle note 6-11).

<sup>14</sup> La disciplina dell'impresa sociale non specifica quali forme organizzative private possano acquisire la veste di impresa sociale ed in particolare a quale disciplina essa sembra essere funzionale; facendo esclusivo riferimento alle sole organizzazioni, significa che l'impresa individuale non può mai acquisire la qualifica di impresa sociale, diversamente da una società unipersonale, in cui, per quanto semplificata, vi è una struttura corporativa, anche nel caso in cui l'unico socio sia un individuo: in tal senso BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, in *Soc.*, 2006, 931. Con riguardo al coinvolgimento delle società, sembrerebbe essere legittimata una nuova fattispecie di società senza scopo di lucro: così GINEVRA E., *L'impresa sociale: verso una evoluzione del sistema?*, in *Riv. soc.*, 2007, 1248; nel caso delle cooperative, invece, parrebbe aversi una fattispecie di cooperativa costituita *ex art. 2520*, comma 2, destinata cioè a “procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci”. Nel saggio di SCHIUMA L., *Il gruppo dell'impresa sociale*, in *NLCC*, 2009, 1186 nt. 4, si riporta il pensiero di Cetra A. in una relazione ad un convegno, il quale parrebbe ritenere che gli enti del libro V sarebbero solamente le società mutualistiche ed i consorzi, nonostante la previsione di cui all'art. 3, co. 1 e 2.

*beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale*<sup>15</sup>.

Il decreto rompe le tradizionali categorie codicistiche, non creando un nuovo soggetto giuridico da aggiungere alle figure preesistenti, ma ponendosi come una disciplina volta ad avvicinare le forme giuridiche contenute nei libri I e V del cod. civ., dando la possibilità

---

Vi sono molte corrispondenze, poi, tra l'impresa sociale e la cooperativa sociale, considerata da buona parte della dottrina l'antesignana dell'impresa sociale: l'art. 1 della L. 381/1991 nel definire la cooperativa sociale fa riferimento allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, mentre l'art. 1 del D. Lgs. 155/2006 sembrerebbe richiamare la definizione di cooperativa sociale quando si riferisce alla realizzazione di finalità di interesse generale; in entrambe le discipline viene posto un limite alla presenza di lavoratori volontari, così come analogie tra impresa sociale e cooperative di tipo B vi sono con riguardo all'assunzione delle persone svantaggiate; simili, infine, sono anche i settori cd. di utilità sociale indicati nelle due leggi. Il legislatore del 2006 agevola le cooperative sociali che vogliono acquisire la qualifica di impresa sociale consentendo loro di acquisire tale qualifica: il decreto dà però conto delle peculiarità delle cooperative sociali, affermando che deve essere rispettata la loro normativa specifica, ancorché sia stata acquisita la qualifica di impresa sociale. A rigore di completezza si specifica che parrebbe possano acquisire la qualifica di impresa sociale le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa cd. "start-up" innovative definite a vocazione sociale in quanto operanti in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 a norma dell'art. 25 ss. della L. 17 dicembre 2012 n. 221.

Con riguardo all'acquisizione della qualifica, appare certo che non può essere condivisa la posizione di Cons. Stato, 25-02-2009, n. 1128, in *Dejure*, che afferma "non esservi dubbio" sul fatto che una ONLUS sia "qualificabile senz'altro come impresa sociale": la qualifica di impresa sociale si acquisisce per effetto di un atto di volontarietà e non può essere attribuita da soggetti terzi per il solo fatto che l'ente di riferimento soddisfi tutti i requisiti contenuti nel decreto.

<sup>15</sup> Il D. Lgs. 155 del 2006 stabilisce una serie di caratteristiche che l'ente deve avere per poter assumere la qualifica di impresa sociale ed esercitare attività d'impresa: essa deve operare in uno dei settori di utilità sociale indicati nella legge, salvo l'attività sia diretta all'inserimento lavorativo di soggetti

di perseguire finalità o di utilizzare strumenti che non sono propri del soggetto che assume tale qualifica.

È però evidente che le novità introdotte dall'impresa sociale per le tradizionali forme giuridiche sono il risultato di un percorso evolutivo degli istituti codicistici ed in particolare è interessante, per la comprensione delle problematiche attinenti alle forme giuridiche coinvolte nella disciplina dell'impresa sociale, analizzare la possibilità concessa agli enti *not for profit* di svolgere attività d'impresa e per gli enti societari di svolgere attività d'impresa per finalità ideali.

## **2. Le questioni storiche sottese alla disciplina dell'impresa sociale.**

### **2.1 *L'esercizio di attività di impresa da parte degli enti senza scopo di lucro.***

La disciplina dell'impresa sociale rappresenta solamente l'ultimo

---

svantaggiati o disabili [art. 2: si v. BUCELLI A., *Art. 2*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 78]; può destinare gli utili e gli avanzi di gestione solo allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio; devono essere osservate particolari disposizioni con riguardo alla struttura proprietaria e alla disciplina dei gruppi, dovendo operare come entità indipendenti (art. 4). A ben vedere questi elementi, uniti alla definizione di impresa sociale di cui all'art. 1 D. Lgs. 155 del 2006 corrispondono alla nozione europea di impresa sociale: pur non esistendo un concetto unitario di impresa sociale e di imprenditoria sociale, a livello comunitario, gli studi europei ne hanno dato una descrizione sulla base di una serie di caratteristiche condivise. Sul punto si rinvia *sub* § 3.

tassello, in ordine temporale, di un processo evolutivo delle forme giuridiche, in particolare di quelle contenute nel libro I, iniziato all'indomani dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Gli innovativi principi posti in quest'ultima risultarono in contrasto con le regole del codice civile: vi fu un vero e proprio iato tra i principi del pluralismo<sup>16</sup> e della promozione della persona sanciti nella Costituzione, su cui avrebbero dovuto porsi le basi per associazioni, fondazioni e altri enti a finalità sociale, e gli scarni modelli codicistici, totalmente avulsi da detti valori.

Le novità introdotte nel 1948 avrebbero così dovuto indurre, se non a riscrivere, certamente a ridisegnare compiutamente la trama degli enti del libro I, alla luce delle prospettive aperte dalla Carta Costituzionale. In realtà il legislatore non scelse di novellare le disposizioni del libro I, ma relegò la disciplina ad una progressiva correzione del sistema, mediante una copiosa produzione di leggi speciali<sup>17</sup>, che ha contribuito nel determinare la perdita del ruolo centrale del codice civile anche in quest'ambito, iniziando un

---

<sup>16</sup> Con tale termine si indica la rivalutazione delle diverse formazioni sociali in cui l'individuo sviluppa e completa la propria personalità, riaffermando così l'autonomia dei gruppi: in tal senso RESCIGNO P., *Introduzione al codice civile*<sup>7</sup>, Roma, 2001, 12; si v. anche GALGANO F., *Il diritto privato fra codice e Costituzione*, Bologna, 1983.

<sup>17</sup> In tal senso si v. DE GIORGI M.V., *Nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, 287; per un quadro generale delle problematiche poste dalla nuova realtà giuridica, in particolare sulla riconducibilità o meno a struttura unitaria della pluralità di microsistemi che si sono venuti a creare e sulla distinzione tra i singoli interventi normativi settoriali si rinvia al lavoro di SCHIUMA L., *Forme giuridiche e nuovi strumenti di regolazione del rapporto pubblico-privato nei servizi di welfare mix. Gli strumenti imprenditoriali del welfare mix – profili di diritto commerciale*, in RINELLA A. e SCHIUMA L., *Forme giuridiche e nuovi strumenti di regolazione del rapporto pubblico-privato nei servizi di welfare mix*, Treviso, 2008, 167.

processo di sviluppo del cd. settore *non profit*<sup>18</sup>.

Il mutamento dei principi e la costante emanazione di leggi, che attribuivano nuove funzioni e possibilità per le vecchie strutture codicistiche del libro I, determinarono anche il sorgere di nuove problematiche, tra cui la teorizzazione delle associazioni atipiche e l'ibridazione tra enti fondazionali ed associativi.

In questo quadro, una delle principali questioni riguardava il rapporto tra impresa ed enti del libro I del codice civile e, segnatamente, quello della compatibilità tra lo svolgimento di attività economica e la qualità di associazioni e fondazioni di tali enti, non essendo espressamente prevista la possibilità per tali soggetti di esercitare un'impresa con il conseguente acquisto della qualifica di imprenditore.

---

<sup>18</sup> Molto diverso è lo stato degli enti *non profit* in altre legislazioni, in particolare, nel sistema americano, le *non profit organizations* – o *not for profit organizations* – formano oggetto di vere e proprie discipline anche se perlopiù di matrice fiscale; per uno studio approfondito si rinvia, nella vastissima letteratura, a HANSMANN H.B., *The role of non profit enterprise*, in *The Yale Law Journal*, 1980, 89, 835; WEISBROD B.A., *The Nonprofit Economy*, Cambridge (Mass.), 1988; BEN NER A., *Nonprofit Organizations: Why do They Exist in Market Economics*, in ROSE ACKERMAN S., *The Economics of Nonprofit Institutions. Studies in Structure and Policy*, New York-Oxford, 1996; SALAMON L.M. and ANHEIER H.K. (eds.), *Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National Analysis*, Manchester, 1997; per una disamina delle *non profit organizations* in Italia, in chiave comparatistica angloamericana: PONZANELLI G., *Le “non profit organizations”*, Milano, 1985, 15.

Anche il sistema tedesco si ritrovò, alla fine degli anni Sessanta, in una situazione di inadeguatezza delle forme giuridiche di carattere ideale (*Vereins* e *Stiftungs*) aprendo così la disciplina delle associazioni riconosciute a quelle non personificate, ampliando le fattispecie esistenti e recependo modelli simili alle *not for profit organizations* inglesi; sul punto cfr. REUTER D., Sub § 54, in SÄCKER F.J. und RIXEGER R., *Münchener Kommentar zum BGB, I. Allgemeiner Teil, §§ 1-240*<sup>6</sup>, München, 2012, 425.

Senza qui ripercorrere le numerose opinioni sul punto, può certamente dirsi attestato in giurisprudenza<sup>19</sup> ed in dottrina<sup>20</sup> che la disciplina dell'impresa sia suscettibile di essere imputata ad una molteplicità di figure giuridiche, non più soltanto all'impresa collettiva in forma societaria, unica forma di imputazione di impresa disciplinata dal codice civile, ma anche a figure soggettive quali

---

<sup>19</sup> Per la giurisprudenza si v. la nota sentenza dell'associazione tra artisti del Trib. Firenze, 1 aprile 1947, in *Riv. trim.*, 1948, 708 e il noto caso originato dal disastro aereo di Superga: App. Torino, 23 gennaio 1952, in *F. it.*, 1952, I, 1230; Trib. Roma, 11 giugno 1954, in *Dir. fall.*, 1954, II, 455; Cass., 14 ottobre 1958, in *F. it.*, 1958, I, 1617 purché non sia prevista la divisione di utili tra i soci; Cass., 18 settembre 1993, n. 9589, in *F. it.*, 1994, I, 3503; Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5956, in *Vita not.*, 2010, 1403; Trib. Gorizia, 18 novembre 2011, in *ilcaso.it*; Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in *F. it.*, 2012, 1, 1, c. 136 con nt. di FABIANI M., *I disorientamenti nella nomofilachia a proposito della fattibilità del concordato preventivo e della cessione dei beni*. Per la giurisprudenza che negava l'ammissibilità dell'esercizio di impresa da parte di associazioni cfr. TIDU A., *Associazione e impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, 495 spec. 501.

<sup>20</sup> È ormai pacifico in dottrina che gli enti associativi di diritto privato possano svolgere attività d'impresa; si v. DI SABATO F., *I fini sociali dell'impresa etica*, in *Riv. soc.*, 2006, 633; ID., *La nozione di impresa nell'ambito delle organizzazioni no profit*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 243; GALGANO F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*. Sub artt. 36-38<sup>2</sup>, cit., 84; SPADA P., *Note sull'argomentazione giuridica in materia di impresa*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2270; COLUSSI V., *Voce "Impresa collettiva"*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989; MARASÀ G., *Contratti associativi e impresa. Attualità e prospettive*, Padova, 1995, 145; VITTORIA D., *Il problema della compatibilità tra gli enti del Primo Libro del codice civile e l'attività d'impresa*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 22; CETRA A., *L'impresa collettiva non societaria*, Torino, 2003, 39; per una disamina delle diverse correnti dottrinali sul punto: CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*<sup>6</sup>, Torino, 2008, 31; ma anche meno di recente ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*<sup>3</sup>, Milano, 1962, 189; BIGIAVI W., *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, 43; OPPO G., *L'impresa come fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 982, I, 109; con specifico riferimento alle



associazioni e fondazioni<sup>21</sup>.

Il riconoscimento è giunto sul presupposto che la linea di confine tra associazioni e fondazioni da un lato, e società dall'altro, entrambe esercitanti attività d'impresa, sia data dagli scopi per i quali l'attività imprenditoriale viene esercitata, perciò l'eterodestinazione del risultato risulta compatibile con l'attività imprenditoriale esercitata

---

fondazioni: COSTI R., *Fondazione e impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, 1; RESCIGNO P., *Fondazione e impresa*, in *Riv. soc.*, 1967, 812.

<sup>21</sup> È a partire dagli anni '70 che con sempre maggiore frequenza un'impresa viene esercitata da enti che operano nel sociale, anche senza che l'oggetto principale dell'iniziativa sia organizzato in forma imprenditoriale: l'impresa appare non tanto e non solo una mera fonte per ottenere risorse economiche, ma anche il completamento dell'attività principale di carattere non imprenditoriale. L'impresa rappresenta cioè un utile sostegno all'iniziativa non societaria nel suo complesso, tanto che il suo esercizio è spesso subordinato alla sussistenza di un rapporto di strumentalità diretta e immediata con lo scopo istituzionale: sul punto FUSARO AN., *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Padova, 1991, 219.

All'esercizio di attività imprenditoriale degli enti *no profit* fanno riferimento anche le due più recenti proposte di Riforma del libro I del cod. civ.: la cd. bozza “Rovelli” prevede, all'art. 12, che gli enti privi di scopo di lucro possano svolgere attività economica a condizione di non distribuire, neppure in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale (co. 4), definendo attività economica “quella che è organizzata con gestione a proprio rischio ed è idonea a coprire i costi con i proventi dell'attività stessa” (co. 5), e assoggettando tali enti anche alla disciplina degli enti del V libro. La bozza “Vietti” contempla esplicitamente la possibilità di esercitare attività d'impresa, ma con delle limitazioni se essa non ha carattere strumentale (art. 8, co. 2, lett. a): in arg. si v. MARASÀ G., *Riflessioni su oggetto e scopi delle associazioni del libro primo del codice civile nelle prospettive di riforma*, in *NGCC*, 2001, II, 219; NUZZO M., *Riflessioni sulla riforma del Titolo II del Libro I del Codice Civile*, in *Federalismi*, 2006, 19 consultabile sul sito <http://www.federalismi.it/> [ultimo accesso 27.01.2012]; PONZANELLI G., *Gli enti del primo libro: dal codice civile alle riforme annunciate*, in *Vita not.*, 2000, III, 1226; VITTORIA D., *Gli enti del primo libro del codice civile: l'attuale assetto normativo e le prospettive di riforma*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Le fondazioni in Italia e all'estero*, Padova, 1989, 23.

dagli enti non societari<sup>22</sup>.

Ritenuta configurabile la fattispecie di una fondazione-impresa o di una associazione-impresa, si è posto un duplice problema, che ancora oggi anima il dibattito dottrinale: se sia possibile adattare la disciplina dell'impresa ad enti non societari quali sono quelli disciplinati dal libro I del codice civile; e se il modello legale descritto nel codice sia adeguato per l'esercizio di attività d'impresa. Nel risolvere la prima questione parte della dottrina ha ritenuto ammissibile applicare la disciplina generale dell'impresa ad associazioni e fondazioni, senza alcun adattamento alle peculiarità delle fattispecie: ciò comporta l'iscrizione obbligatoria e non facoltativa nel registro delle imprese, la tenuta obbligatoria delle scritture contabili, e l'assoggettamento alle procedure concorsuali<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Sul punto si v.: CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*<sup>6</sup>, cit., 31; OPPO G., *L'impresa come fattispecie*, cit., 109; l'opinione è maturata nel solco degli studi volti ad enfatizzare il concetto di economicità di cui all'art. 2082 cod. civ., quale requisito autonomo che descrive il metodo da utilizzare nell'impresa. Nel senso dell'essenzialità dello scopo di lucro nell'attività di impresa si v. invece gli studi di: ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale*<sup>3</sup>, cit., 189; BIGIAMI W., *La professionalità dell'imprenditore*, cit., 43.

<sup>23</sup> *Ex multis*: MINERVINI G., *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, Napoli, 1996, 220; FARENGA L., *Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento*, in *Dir. fall.*, 1981, I, 222; CAMPOBASSO G.F., *Associazioni e attività d'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 589; GRANELLI C., *Attività d'impresa ed enti del libro I del c.c.: progetti di riforma*, in ZAMBRANO V. (a cura di), *Non profit persona mercato*, Milano, 2005, 59; anche nella proposta di Riforma elaborata dalla Commissione Rovelli si propendeva per l'applicazione senza varianti della disciplina generale dell'impresa (si v. l'art. 13, co. 2, del Progetto di Riforma degli enti del Libro I del Codice Civile a norma del quale "Gli enti diversi dalle società, che svolgono professionalmente attività economica sono assoggettati anche alla disciplina dell'impresa di cui al Libro V e leggi complementari, in presenza dei relativi presupposti").

*La "società" impresa sociale*

Tale impostazione è stata criticata da altra parte della dottrina, rilevando in particolare che lo statuto generale dell'impresa sia stato scritto avendo presente il modello di impresa individuale e cioè imputata "ad un soggetto che, diversamente dall'associazione, riconosciuta o non, non gode di autonomia patrimoniale [e che] l'applicazione della disciplina generale lascerebbe irrisolti alcuni nodi fondamentali (che attualmente rendono la veste dell'associazione poco adatta e inducono spesso a preferire altre forme giuridiche) come, ad esempio, l'esigenza di pubblicità di bilanci"<sup>24</sup>.

La seconda problematica riguarda invece la forma organizzativa degli enti senza scopo di lucro: il modello legale di associazioni e fondazioni non è stato pensato sin dall'origine in funzione dell'esercizio dell'impresa e, perciò, si rivela inadatto sotto diversi profili. Con riguardo alla struttura corporativa, delineata dal codice civile per le associazioni riconosciute, si richiede espressamente la presenza di un organo amministrativo e di uno assembleare, mentre nulla si dice circa la previsione di un organo di controllo. Le fondazioni, invece, sono caratterizzate dalla sola menzione nel codice di un organo amministrativo, che rappresenta l'unico arbitro della gestione della struttura organizzativa.

Probabilmente è a fronte di tale minimalismo che le leggi speciali, in alcuni casi, sono intervenute ad ovviare a tali lacune: in particolare

---

<sup>24</sup> Così MARASÀ G., *Il sistema dei controlli e della pubblicità degli enti del primo libro del codice civile*, in VISINTINI G., (a cura di) *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, cit., 100; ID., *Osservazioni su controlli di pubblicità degli enti del Libro I cod. civ. nel quadro attuale e nelle prospettive di riforma*, in AA.VV., *Studi in onore di Piero Schlesinger*, I, Milano, 2004, 305.

le fondazioni *ex* bancarie<sup>25</sup> e gli enti lirici<sup>26</sup> sono dotati di una forma più complessa, cioè di un organo di indirizzo che si aggiunge a quello amministrativo e di controllo e di un eventuale organo assembleare, dando così un assetto organizzativo differente, più simile a quello societario.

Da ciò è sorta una ulteriore questione: se e fino a che punto l'autonomia statutaria incontri dei limiti nel modificare l'assetto organizzativo. La dottrina, nel silenzio del codice, non nega la possibilità di derogare al modello per lo svolgimento di attività d'impresa, salvo gli enti del libro I non vogliano ottenere il riconoscimento, nel qual caso essi devono rispettare la struttura corporativista prevista dalla legge<sup>27</sup>.

Altra questione è se alle lacune presenti nei modelli legali del libro I possa integrarsi, con una applicazione transtipica, il diritto delle società. Sembrerebbe potersi dire ammissibile un trapianto di regole societarie proprie della s.p.a., in particolare con riguardo all'aspetto organizzativo: sia nel caso del modello tradizionale, sia in quello monistico che dualistico, l'amministrazione ed il controllo spettano a soggetti estranei all'associazione, che dovrebbero assolvere il proprio incarico secondo il requisito della professionalità e sottraendo così

---

<sup>25</sup> Così D. Lgs. n. 153 del 1999 (art. 2 ss.).

<sup>26</sup> Così nel D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

<sup>27</sup> Sul tema si v. DE GIORGI M.V., *La scelta degli enti privati: riconoscimento civilistico e/o registrazione speciale?*, in *NGCC*, 2001, II, 83; VITTORIA D., *Le fondazioni culturali ed il consiglio di amministrazione. Evoluzione della prassi statutaria e prospettive della tecnica fondazionale*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, I, 303; nonché SCHIUMA L., *Forme giuridiche e nuovi strumenti di regolazione del rapporto pubblico-privato nei servizi di welfare-mix. Gli strumenti imprenditoriali del welfare-mix. Profili di diritto commerciale*, in RINELLA A. e SCHIUMA L., *Forme giuridiche e nuovi strumenti di regolazione del rapporto pubblico-privato nei servizi di welfare-mix*, cit., 210.

all'assemblea ogni competenza in ordine alla gestione.

Sotto il profilo della responsabilità degli amministratori è già prevista una disciplina specifica agli artt. 18 e 22 cod. civ. per associazioni e fondazioni, ma integrandola con quella societaria si avrebbero non solo maggiori garanzie per i creditori nell'ipotesi di *mala gestio*, ma anche si potrebbero prevenire danni ad enti come associazioni e fondazioni che garantiscono con il proprio patrimonio l'adempimento di obbligazioni assunte<sup>28</sup>.

Con riguardo all'applicazione di principi societari al cd. settore *non profit*, il decreto sull'impresa sociale non si è fatto carico di ovviare alle carenze normative delle associazioni e fondazioni codicistiche, in quanto non solo il decreto non detta una disciplina specifica sul punto, ma esso presuppone sempre una disciplina organizzativa.

Le questioni invece attinenti all'esercizio di attività d'impresa da parte di enti senza scopo di lucro, in precedenza esaminate, trovano una qualche rispondenza nel D. Lgs. 155 del 2006, ma solo nella definizione di impresa sociale.

La normativa avrebbe dovuto costituire un istituto ordinatore, caposaldo di una riforma complessiva della materia degli enti *non profit*, volta a regolare le complesse questioni scaturite dall'esercizio di attività d'impresa da parte degli enti del terzo settore, ma il legislatore non sembra aver voluto dare soluzione, lasciando insolute molte problematiche. Ad esempio, non ha risolto la questione del coordinamento tra disciplina dell'impresa individuale e quella non societaria: la legge infatti istituisce un'apposita sezione del registro

---

<sup>28</sup> Per ulteriori approfondimenti si v. SANTUARI A., *Le organizzazioni non profit: approfondimenti in tema di sussidiarietà, aspetti fiscali, rapporti con gli enti pubblici, cooperative sociali e trust per soggetti deboli*, Padova, 2012, 1.

delle imprese, ma non ne specifica l'efficacia<sup>29</sup>.

## **2.2 L'esercizio di attività d'impresa per finalità ideali da parte degli enti societari\*.**

Non solo gli enti del libro I, ma anche le società possono rivestire la qualifica di impresa sociale, esercitando così un'attività economica per scopi ideali: una tale affermazione non sembrerebbe costituire una novità, in quanto il sistema, nel tempo, ha già ammesso schemi societari la cui struttura ha registrato delle modifiche rispetto al modello originario, estendendo la forma giuridica societaria a programmi di carattere non societario (*in primis* non lucrativo)<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Sul punto CIAN M., *Il registro delle imprese quale strumento di trasparenza e affidabilità dei mercati economici*, in *Stud. iuris*, 2007, I, 272; MACERONI M., *L'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 2010, 282; RIVOLTA G.C.M., *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 1171; per una maggiore analisi della questione si rinvia al capitolo III *sub* § 1.

\* Per una disamina più approfondita delle questioni attinenti allo scopo di lucro nelle società e sulla neutralità dei tipi si v. il capitolo II.

<sup>30</sup> È all'epoca dei codici preunitari che sembrerebbe risalire un primo utilizzo dello strumento societario in settori non lucrativi: la prassi tentò di far rivestire della forma societaria anche organizzazioni estranee alla sfera dell'attività economica, volendo sottoporli ad un sistema di controllo minore come quello previsto per altri accordi associativi, i quali però rilevavano giuridicamente soltanto laddove il potere discrezionale dell'esecutivo avesse voluto darvi legale riconoscimento. Tale tentativo era motivato dallo spazio che la prassi riusciva ad ottenere grazie alle previsioni normative dei codici del 1865, che prevedevano infatti due tipi di società: la società civile e quella commerciale; esse si distinguevano per il tipo di attività svolta, la prima poteva avere per oggetto anche attività non economiche, la seconda esclusivamente atti speculativi di commercio. Date le ampie finalità perseguibili da entrambe si arrivò a tentare una sorta di *Vermischung*, facendo rientrare nella nozione di società civile anche le associazioni senza fine di

Tali modifiche, che hanno spezzato il rigido binomio tipo – sottotipo definito dagli artt. 2247 e 2249 cod. civ., è stato messo in crisi dall'emergere di interessi diversi rispetto a quelli sottesi al codice civile<sup>31</sup>. Due sono gli ordini di interventi in cui è rilevabile una erosione del modello codicistico: *in primis* i confini, sempre più ampi, entro i quali può muoversi l'autonomia statutaria ed in secondo luogo i molteplici interventi legislativi, di natura anche comunitaria, che hanno posto principi e criteri societari differenti da quelli

---

lucro. Le società dovevano però pur sempre soddisfare interessi patrimoniali e per questo motivo fallì il tentativo di far rientrare le associazioni tra le società. Dal netto rifiuto di estendere la forma societaria al settore delle attività ideali maturarono poi quelle scelte fatte dal legislatore del 1942 di stringere le maglie definitorie della società: per ulteriori indicazioni si v. le note parole di VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale. Le società commerciali*<sup>5</sup>, cit., 435. Sul tema: MARASÀ G., *Le «società» senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 3, ove si ripercorre chiaramente la problematica nel sistema del codice di commercio, nonché ABBADESSA P., *Le disposizioni generali sulle società*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, VI, Torino, 1985, 35, di cui si v. la nota 105 per la bibliografia; SPADA P., *Dalla nozione al tipo della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, 130 ritiene che lo strumento societario sia stato utilizzato per finalità non lucrative sia nella Francia “del controllo governativo sulle anonime” sia in Germania dopo il 1870.

<sup>31</sup> È necessario prendere atto che gli schemi legali, se ancora esistono, si moltiplicano “per frantumazione interna o per interventi del legislatore [ed è] illusorio farne altrettanti punti di riferimento capaci di ricomporre a unità un universo ormai disperso e certamente privo di modelli dominanti”: così BRECCIA U., *Le nozioni di “tipico” e “atipico”: spunti critici e ricostruttivi*, in AA. V.V., *Tipicità e atipicità nei contratti*, Milano, 1983, 7; per ulteriori considerazioni e riferimenti bibliografici cfr. FOIS C., *La società per azioni tra codice civile e legislazione speciale. Preliminari ad una indagine esegetica*, in *Riv. Soc.*, 1985, 62; ID., *L'autonomia statutaria e i suoi limiti*, in CIAN G. (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. I quaderni della Rivista di diritto civile*, Padova, 2004, 108; si v. anche SCHLESINGER P., *Categorie dogmatiche e normative in tema di non profit organizations*, in PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti “non profit” in Italia*, Padova, 1994, 271.

codicistici.

Sotto il profilo della sempre maggiore ampiezza di azione attribuita all'autonomia societaria, un esempio di ciò parrebbe essere dato da alcune novità introdotte con la Riforma del 2003, tra cui figura l'estensione dell'istituto della trasformazione oltre i confini del recinto societario, coinvolgendo gli enti del libro I. Pur dando la normativa alcune cautele, la mobilità, concessa all'autonomia societaria, tra cause diverse (in particolare tra quella lucrativa e non lucrativa) sembrerebbe essere indice di una osmosi tra enti a scopo lucrativo ed enti a scopo ideale<sup>32</sup>.

Un discorso diverso è quello relativo alla costante produzione legislativa che ha ampliato le possibilità di utilizzare schemi

---

<sup>32</sup> Prima della Riforma non si ritrovano che rari cenni fugaci alla fattispecie, in genere volti a negare l'ammissibilità della trasformazione eterogenea, essendo le vere barriere lo scopo ideale per associazioni e fondazioni, e lo scopo economico per la società, senza che si possa verificare un libero passaggio tra le forme organizzative del I e del V libro: sul punto si v. FUSARO AN., *Trasformazioni eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della riforma del diritto societario sul "terzo settore"*, in *Contr. impr.*, 2004, 295; VITTORIA D., *Il cambiamento del tipo per gli enti del I libro del codice civile*, in *Contr. imp.*, 1992, 1165. Per una disamina delle questioni *post* Riforma del diritto societario si v. CABRAS G., *Le trasformazioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 7\*\*\*, Torino, 1997, 66; MALTONI M., *La trasformazione eterogenea di fondazioni in società di capitali*, in ZOPPINI A. e MALTONI M. (a cura di), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Riforma del diritto societario e enti non profit*, Padova, 2007, 25; MARASÀ G., *Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei contratti associativi*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 311; ID., *Scopi non lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del Libro V del codice civile: problemi e prospettive*, in PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti "non profit" in Italia*, Padova, 1994; RUOTOLO A., *La trasformazione degli enti no profit*, in *Studi e Mater.*, 2010, 825; SARALE M., *Sub art. 2500-septies c.c.*, in COTTINO G. - BONFANTE G. - CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004, III, 2280; DE ANGELIS L., *La trasformazione delle società*, Milano, 1998.



societari per finalità diverse da quelle originariamente stabilite nel codice civile. Un primo esempio di ciò si rintraccia nell'attuazione della I Direttiva comunitaria di armonizzazione del diritto delle società (68/51/CEE attuata nel nostro ordinamento con d.P.R. n. 1127 del 29 dicembre 1969) che ha modificato l'art. 2332 cod. civ., nel senso di espungere dalle specifiche cause di nullità del contratto di società l'assenza dello scopo di lucro. Sulla base di tale presupposto autorevole dottrina ricava l'argomento secondo cui l'unica valutazione richiesta dall'ordinamento giuridico attiene alla presenza dello scopo mezzo, cioè di un oggetto sociale conforme all'art. 2247 cod. civ., mentre lo scopo ultimo non sarebbe stato soggetto ad alcun controllo<sup>33</sup>.

Semberebbe allora evidente come, anche nell'ambito delle società, si

---

<sup>33</sup> Per ulteriori argomentazioni sulla teoria del cd. "tramonto dello scopo lucrativo" si rinvia al noto scritto di SANTINI G., *Tramonto dello scopo di lucro nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 151, in cui, tra l'altro, si afferma che lo scopo societario non si esaurisce nella sola previsione di distribuzione degli utili, potendo anche atteggiarsi come scopo mutualistico ovvero consortile; per le obiezioni mosse alla tesi di Santini si v. PREITE D., *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988, 197 *contra* anche CAPOBIANCO E., *Cooperative sociali e associazioni di volontariato: verso il tramonto della neutralità?*, in *Not.*, 1996, 559; RAGUSA MAGGIORE G., *Consorzio e causa lucrativa*, in *Dir. fall.*, 1982, II, 1662; ID., *Rinascita dello scopo lucrativo nelle società*, in *Dir. fall.*, 1993, I, 193; a favore della teoria della neutralità delle forme giuridiche: COSTI R., *Fondazione e impresa*, cit., 1; CAVANNA I., *Enti "non profit" e neutralità delle forme associative*, in *Not.*, 1997, 69; DI CECCO G., *Sulle forme giuridiche previste nello schema di d.lgs. recante norme in tema di «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale»*, in MARASÀ G. (a cura di), *La disciplina degli enti "non profit"*, Torino, 1998, 66; GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*<sup>15</sup>, Napoli, 2000, 145; RESCIGNO P., *Fondazione e impresa*, cit., 32; ROSSI A., *S.r.l. unipersonale e "tramonto dello scopo lucrativo"*, in *Giur. comm.*, 1997, I, 115; un accenno sul punto anche in un recente lavoro di CAPELLI I., *La società di capitali (momentaneamente) senza soci*, in *Il nuovo dir. delle soc.*, 2011, 20, 26;

registri una evoluzione perlomeno nel senso di permettere l'utilizzo di tipi societari per fini diversi dalla produzione e (o) divisione degli utili: tale uso sarebbe reso possibile dalla circostanza che i tipi sono neutrali, cioè delle fattispecie organizzative che identificano il modo in cui si intende svolgere l'attività societaria, ma senza esprimere l'interesse che si vuole soddisfare<sup>34</sup>.

Nonostante le forme societarie stiano acquisendo una nuova fisionomia, evocando non più solamente il passaggio da un codice organizzativo ad un altro, nell'ambito del paradigma funzionale societario, ma anche la sostituzione di un tipo di società ad un tipo non societario e viceversa, si registrano in dottrina opinioni contrarie ad una simile tendenza<sup>35</sup>. In particolare si afferma che, pur dovendosi

---

<sup>34</sup> Le teorie che hanno affermato la neutralità dei tipi hanno portato all'affermazione di nuove nomenclature, quali le “società speciali” e le “società anomale” per designare connubi tra causa non societaria e forma societaria. Si reputano società cd. speciali quelle fattispecie che presentano tutti i requisiti indicati nella definizione della fattispecie generale, più alcuni specifici; sono invece società cd. anomale quelle società nelle quali manca un elemento della fattispecie generale: talvolta lo scopo di lucro, talaltra il requisito della pluralità delle parti. Sono esempi di società anomale le società cooperative e le società consortili, nonché le società disciplinate al di fuori del codice civile: la dottrina è però divisa circa l'attribuzione delle società cooperative e consortili nella categoria delle società anomale. Sul punto si rinvia a MARASÀ G., *Voce “Società speciali” e “Società anomale”*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993. Per una approfondita disamina delle questioni sottese all'utilizzazione indiretta dei tipi si v. MARASÀ G., *Le «società» senza scopo di lucro*, cit., 183.

<sup>35</sup> Critico della teoria della neutralità delle forme giuridiche: PONZANELLI G., *Le non profit organizations*, cit., 3 a cui si rimanda per le specifiche obiezioni. Secondo alcuni la stessa riforma societaria non ha portato alcuna novità in direzione della neutralizzazione, nel senso che l'attenuazione causale tra le diverse figure che si è avuta dal codice in poi non ne risulterebbe accentuata: DE GIORGI M.V., *Le organizzazioni collettive*, in LIPARI N. e RESCIGNO P. (a cura di), *Fonti, soggetti, famiglia - I. Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, 335; e MARASÀ G., *Le trasformazioni eterogenee*, in *Riv. not.*, 2003, 586 spec. 597.

ammettere un allontanamento dal tipo generale, è necessario che i tipi societari siano coordinati ad una fonte contrattuale, ad una funzione lucrativa e ad uno schema capitalistico-corporativistico, che sia parametro per comprendere ed, eventualmente, sistemare gli interventi legislativi volti a dissociare talune figure, dovendo rimanere queste ultime nel campo della eccezionalità. In tale perimetro sembrerebbero restare le nuove figure fin tanto che esista e resista una nozione generale legislativamente fissata della quale l'autonomia negoziale non possa valicarne i confini.

Tali affermazioni, seppur pienamente condivisibili, dovrebbero coordinarsi con le esigenze economiche in costante mutamento, che portano vistose eccezioni rispetto ai principi e comportano la necessità di una maggiore elasticità rispetto alle forme codicistiche. Gli interventi normativi che, raccogliendo queste novità, si fanno portatori di deviazioni rispetto al generale dettato legislativo, derogando all'impianto centrale del sistema, inducono ad una rimediazione della rigida dicotomia tra libro I e libro V del codice civile<sup>36</sup>.

La disciplina contenuta nel decreto sull'impresa sociale sembrerebbe essere espressione delle teorie che ammettono la neutralità delle forme giuridiche<sup>37</sup>, poiché, permettendo anche alle società di assumere tale qualifica, non solo deroga al principio secondo cui la causa lucrativa costituisce una caratteristica essenziale delle società di capitali, ma estende il fenomeno del tramonto dello scopo lucrativo anche alle società di persone<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> In tal senso si è espresso IRTI N., *L'età della decodificazione*<sup>4</sup>, Milano, 1999, 220.

<sup>37</sup> Così anche CALANDRA BUONAURA V., *Impresa sociale e responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 849.

<sup>38</sup> Alcuni autori (BUONOCORE V., *Può esistere un'impresa sociale?*, in *Giur.*

Ai privati è attribuita l'autonomia di poter scegliere indifferentemente tra più schemi giuridici per realizzare scopi sociali: si può dire allora che la figura società-impresa sociale si caratterizza per la strumentalità della forma giuridica "società" al perseguimento dello scopo ideale, dando così l'impressione che essa pieghi i principi societari per la realizzazione di uno scopo che non è contemplato nell'art. 2247 codice civile<sup>39</sup>.

La disciplina intacca elementi caratterizzanti la struttura societaria che scelga di rivestire la qualifica di impresa sociale e riguardanti anche il sistema corporativistico: la realizzazione di ciò è permessa dalla tecnica legislativa adottata, che comporta una necessaria sovrapposizione di norme, la quale determina il confronto tra le regole specificamente dedicate all'impresa sociale e quelle relative al tipo o modello cui l'ente che acquista la qualifica di impresa sociale appartiene.

Questo metodo, che richiama quello adottato per l'introduzione delle società consortili<sup>40</sup>, tace in ordine al problema del rapporto tra

---

*comm.*, 2006, I, 833; BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, in *Soc.*, 2006, II, 929) hanno ritrovato nell'inatteso inserimento delle società tra i soggetti indicati nel decreto semplicemente un sollecito interpretativo a verificare la congruenza delle singole regole, proprie di ciascuna organizzazione, con la disciplina dell'impresa sociale. Diversamente GINEVRA E., *L'impresa sociale: verso una evoluzione del sistema?*, cit., 1238; nonché DE GIORGI M.V., *Introduzione*, in ID. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, cit., 4 ss. secondo cui le tendenze evolutive evidenziate dal sistema, sono stati sviluppati nuovi principi che destrutturano i modelli associativi e uno di questi parrebbe essere rappresentato dalla neutralità delle forme giuridiche, a cui il nostro ordinamento sembra essere approdato con il decreto legislativo sull'impresa sociale.

<sup>39</sup> BLANDINI A., *Dalla cd. "impresa non lucrativa" all'"impresa sociale": spunti per una riflessione*, in *Riv. dir. dell'impresa*, 2007, 479.

<sup>40</sup> Si v. IACCARINO G., *Le società consortili dopo la riforma del diritto societario*, in *Not.*, 2006, 41; MALESANI M., *Sub art. 2615 ter*, in MAFFEI

norme, le une di fonte codicistica, le altre poste con legge speciale, anche se in alcuni casi impone, prima dell'applicazione della norma di settore, una verifica di compatibilità con il modello organizzativo sottostante che può caratterizzare la disciplina dell'impresa sociale.

### **3. L'emersione del fenomeno “impresa sociale”: il principio della libertà delle forme giuridiche in Europa.**

Si è visto nei precedenti paragrafi come l'impostazione codicistica, con riguardo alle forme giuridiche tipiche, sia risultata progressivamente sempre più lontana dal soddisfare nuove esigenze sociali ed economiche: ciò ha portato all'emersione di nuovi fenomeni giuridici che, attraverso ricostruzioni dogmatiche, giurisprudenziali nonché alcuni interventi legislativi, hanno visto riconoscere ampio spazio agli enti del libro I che svolgono attività di impresa e sempre maggiori casi di società volte a perseguire finalità prettamente ideali. Delle problematiche sorte da tali connubi ha cercato di farsi carico il decreto legislativo sull'impresa sociale, che sembrerebbe aver sancito legislativamente il principio della neutralità delle forme giuridiche, ammettendo la possibilità di acquisire detta qualifica da parte di tutte le organizzazioni, comprese le strutture societarie, a patto di adattarsi a finalità e principi propri del mondo *not for profit*<sup>41</sup>.

---

ALBERTI A. (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1658; e l'opera monografica di MARASÀ G., *Consorti e società consortili*, Torino, 1990.

<sup>41</sup> CAFAGGI F. e IAMICELI P., *New Frontiers in the Legal Structure and Legislation of Social Enterprises in Europe: A Comparative Analysis*, in *EUI Working Papers LAW*, 2008, 16; FERLAZZO NATOLI L. e MONTESANO P.,

Appare perciò interessante una breve indagine su come si sia affrontata questa tematica a livello europeo<sup>42</sup> e se le decisioni assunte in tale contesto, con riguardo al principio della libertà delle forme giuridiche, siano state recepite o meno nella disciplina dell'impresa sociale.

### **3.1 I tentativi comunitari di incentivazione del settore not for profit ed in particolare dell'imprenditoria sociale.**

Ormai da anni il settore *non profit* è riconosciuto anche nell'Unione Europea come l'unico sistema capace di produrre quei beni sociali richiesti dalla collettività e che da sempre sono stati di competenza statale: il fallimento della gestione pubblica nella erogazione dei servizi alla persona e i processi di globalizzazione hanno accelerato la crisi del modello tradizionale dello Stato sociale, devolvendo così quest'ultimo, sempre più spesso, le proprie competenze ad organizzazioni senza scopo di lucro.

È per questo che l'Unione Europea ha formulato nel tempo proposte di disciplina uniforme degli enti *non profit*, di incentivazione della cd. imprenditoria sociale.

---

*L'impresa sociale. Ossimoro del terzo settore o nuova frontiera*, in *Boll. trib.*, 2009, III, 1653; FICI A., *La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina*, in *Impr. soc.*, 2003, 3, 23; MAROCCHI G., *L'impresa sociale. Una istituzione per l'integrazione delle virtù deboli*, in GUI B. (a cura di), *Il Terzo Settore tra economicità e valori*, Padova, 1997, 235.

<sup>42</sup> Sottolineano i problemi delle organizzazioni *non profit* nei diversi Paesi Europei HOPT K. J. und REUTER D., *Stiftungsrecht in Europa: Eine Einführung*, in HOPT K. J. und REUTER D. (Hrsg.), *Stiftungsrecht in Europa*, Köln, 2001, 2.

*La "società" impresa sociale*

Tra i progetti di normativa unitaria vi figura l'Associazione Europea<sup>43</sup>, concernente la predisposizione di una forma associativa la cui dettagliata struttura dovrebbe derivare dall'adozione di un modello societario: nel disegno è prevista una assemblea, un consiglio di amministrazione ed un organo di controllo autonomo<sup>44</sup>. La Commissione europea fornisce così degli spunti per l'assunzione di una struttura che si caratterizza per l'assenza della divisione degli utili e la assoluta neutralità della forma giuridica privatistica prescelta, al fine di perseguire un'attività la cui utilità riveste carattere di interesse generale<sup>45</sup>. Questo perché adottare il principio della neutralità delle forme giuridiche significherebbe dare la possibilità ai privati di avvalersi di forme organizzative che possano perseguire qualunque scopo, avendo così anche gli enti senza scopo di lucro più possibilità per attrarre capitali di investimento.

Pur avendo lasciato ai singoli Stati l'attuazione di discipline specifiche concernenti l'impresa sociale<sup>46</sup>, l'Unione Europea ha

---

<sup>43</sup> Commissione delle Comunità Europee, COM (93) 650 finale – SYN da 286 a 391, Bruxelles, 16 febbraio 1994.

<sup>44</sup> ZOPPINI A., *Relazione introduttiva per una proposta per l'impresa sociale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 335; e ID., *L'associazione europea*, in LIPARI N., *Diritto Privato Europeo*, I, Padova, 1997, 287.

<sup>45</sup> Per la verità il legislatore dell'U.E. ha creato altri due enti collettivi societari: la Società Europea (Direttiva 2001/86/CE, recepito nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 188) e la Società Cooperativa Europea (Direttiva 2003/72/CE e promulgato con Regolamento CE 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, in vigore dal 18 agosto 2006). Esse non sono riconducibili all'impresa sociale, ma offrono delle interessanti riflessioni su di essa, poiché la struttura organizzativa è stata creata per coinvolgere nella gestione dell'ente i lavoratori; inoltre le cooperative sono state ritenute le forme giuridiche più adatte a svolgere attività d'impresa sociale, in alternativa all'adozione del principio della libertà delle forme giuridiche.

<sup>46</sup> Nel 1993, la Commissione Europea, dopo aver ravvisato nell'impresa sociale un possibile generatore di nuova occupazione, ha inserito quest'ultima nelle

finanziato alcuni programmi di ricerca intracomunitari ed interdisciplinari dell'imprenditoria sociale: di grande importanza sono stati il gruppo di ricerca europeo *Emes*<sup>47</sup>, che ha coinvolto diversi studiosi di alcuni Stati dell'Unione Europea, ed il contestuale progetto europeo di ricerca comparata *Digestus*<sup>48</sup>, finanziato dalla Commissione Europea.

In entrambi i progetti il cuore delle riflessioni è dato dall'assenza di specializzazione delle forme giuridiche sia per tipologia di attività che per esercizio dell'impresa: si afferma infatti che i principi fondamentali dell'impresa sociale dovrebbero essere adattabili per un numero ampio di figure, poiché l'impresa a finalità sociale sintetizza l'incontro tra l'impiego *for profit* di forme *no profit* e viceversa. L'intento non è però quello di superare la fungibilità delle forme

---

*guideline* che i Paesi membri devono seguire nell'elaborazione dei Piani Nazionali per l'Occupazione. Si segnalano qui alcune leggi europee sull'impresa sociale: la portoghese impresa sociale, denominata "cooperativa di solidarietà sociale" introdotta il 22 dicembre 1997; la belga *Société à finalit  sociale* introdotta con L. 13 aprile 1995, che ha inoltre modificato le leggi sulle societ  commerciali; la francese *Soci t  cooperative d'inter t collectif* promulgata con l. 17 luglio 2001, n. 624; l'inglese *Community Interest Company*, promulgata con il *The Community Interest Company Regulations* del 2005; la legge finlandese n. 1351 del 2003 ed infine la legge slovena del 2011 sull'impresa sociale. La situazione si presenta differente, rispetto alle realt  giuridiche appena indicate, nel diritto tedesco, dove non   stata emanata alcuna legge sull'imprenditoria sociale: ci    dovuto principalmente alla struttura delle societ  commerciali, che sono causalmente neutre e pertanto impiegabili per qualunque iniziativa imprenditoriale, a prescindere dalla natura egoistica o ideale dello scopo, sul punto si v. KARSTEN SCH., *Gesellschaftsrecht*<sup>4</sup>, cit., 95. Per ulteriori approfondimenti comparativi si v. le note del § 2 del capitolo II.

<sup>47</sup>   l'acronimo del progetto "*L'Emergence des Enterprises Sociales en Europe*".

<sup>48</sup> Il progetto *Digestus*, "*verso l'impresa sociale*" ha coinvolto Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna e si   concluso alla fine del 1999:   illustrato da CAFAGGI F., *Rapporto di sintesi*, in *DIGESTUS, Verso l'impresa sociale. Un percorso europeo*, Roma, 1999.



giuridiche, ma all'opposto queste dovrebbero essere mantenute distinte, dovendosi perseguire un pluralismo tipizzato, che esalti le caratteristiche delle singole figure<sup>49</sup>.

Tali ricerche, con riguardo alla questione dell'utilizzo delle figure giuridiche preesistenti o meno per la realizzazione della disciplina dell'impresa sociale, sembrerebbero porsi in controtendenza rispetto alle linee evidenziate dalla Commissione Europea, non solo con i programmi riguardanti l'Associazione Europea, ma anche con i più recenti pareri e proposte legislative dell'Unione Europea sul tema, che incentivano l'adozione del principio di neutralità delle forme giuridiche per l'imprenditoria sociale<sup>50</sup>. Da queste ultime considerazioni si evince l'importanza data, recentemente, a livello europeo, ad una scelta legislativa nazionale volta a non limitare la possibilità, per chi voglia svolgere attività di impresa sociale, di poter assumere una varietà di forme giuridiche e di modelli (società cooperative o mutualistiche, associazioni di volontariato, fondazioni, società con o senza scopo di lucro) a prescindere da uno scopo che le caratterizzi.

---

<sup>49</sup> Sul punto si v. gli studi di CAFAGGI F., *L'impresa a finalità sociale*, in *Pol. dir.*, 2000, 595; FUSARO AN., *Art. 1. I*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 18 spec. 20.

<sup>50</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Imprenditoria sociale e impresa sociale» del 26 e 27 ottobre 2011 (2012/C 24/01), nonché Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, Bruxelles, 7.12.2011 COM(2011) 862 definitivo 2011/0418 (COD); Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: iniziativa per l'imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale Bruxelles, 25.10.2011, COM(2011) 682 definitivo.

### **3.2 Il recepimento delle indicazioni europee nella legge delega n. 118 del 13 giugno 2005.**

Alcune risultanze del percorso europeo, con riguardo all'utilizzo indistinto delle forme giuridiche per esercitare attività d'impresa con finalità sociali, sono state riprese nel nostro ordinamento nella legge delega, ancor prima che nel decreto legislativo<sup>51</sup>. La L. 118 del 2005 ha individuato una serie di norme disciplinanti l'organizzazione del soggetto che esercita l'impresa sociale: nelle intenzioni del legislatore delegante lo statuto dell'imprenditore sociale avrebbe dovuto essere disegnato "compatibilmente con la struttura dell'ente" nelle cui forme l'impresa sociale si sarebbe dovuta organizzare, ma doveva anche essere costituito da "omogenee disposizioni", ossia da norme che avessero consentito la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'impresa sociale con sostanziale indifferenza nei confronti del modello organizzativo prescelto. Questo perché si riteneva che l'affermazione di un principio generale di autonomia soggettiva, nella definizione della forma giuridico-organizzativa desiderata, potesse coinvolgere un ampio numero di soggetti, attirando capitali di investimento e favorendo così l'imprenditoria sociale.

L'accoglimento di queste istanze nel D. Lgs. 155 del 2006 determina

---

<sup>51</sup> CAFAGGI F., *La legge delega sull'impresa sociale: riflessioni critiche tra passato (prossimo) e futuro (immediato)*, in *Impr. soc.*, 2005, 2, 62; DE GIORGI M.V., *Dalla "vuota socialità del codice" alla "vuota" impresa sociale*, in *Lav. e dir.*, 2008, 361; PUTRIGNANO V., *L'impresa sociale nel disegno di legge a.s. 2095*, in *Riv. dir. secur. soc.*, 2005, 197; SCHIANO DI PEPE G., *Brevi considerazioni critiche intorno ad un progetto di regolamentazione della impresa sociale*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, cit., 339.

*La “società” impresa sociale*

perciò il problema che si vorrebbe affrontare nel presente lavoro: in quale misura questa ampia libertà di scelta della forma organizzativa possa generare, invece, distorsioni, in particolare nell'ambito del diritto societario, essendo stati gli schemi tipici delle società aperti all'esercizio di attività per finalità *not for profit*.

## CAPITOLO SECONDO

### *L'assenza dello scopo egoistico quale elemento essenziale del sub-modello irreversibile di “società” impresa sociale*

SOMMARIO: 1. Breve ricognizione delle problematiche relative allo causa societaria. - 1.1 Premessa. - 1.2 Ricadute dell'assenza dello scopo di lucro (art. 3 D. Lgs. 155 del 2006) nella “società” impresa sociale: la rottura degli schemi societari sotto il profilo funzionale. - 1.3 Sulla essenzialità o eventualità dello scopo di lucro nelle società. - 2. L'irreversibilità del sub-modello di società impresa sociale. - 2.1 Il significato dell'irreversibilità del sub-modello: obbligatorietà della devoluzione del patrimonio sociale in caso di perdita della qualifica di impresa sociale.

#### **1. Breve ricognizione delle problematiche relative alla causa societaria.**

##### **1.1 Premessa.**

Le caratteristiche delle società, così come individuate nell'art. 2247

cod. civ.<sup>52</sup>, nel tempo hanno subito un progressivo scolorimento, tanto da potersi individuare, nell'odierno panorama legislativo, diversi modelli societari privi di uno o più elementi. Uno di questi connotati tipici, lo scopo di guadagno da dividere, è quello maggiormente oggetto di discussione<sup>53</sup>, poiché viene spesso espunto dallo schema societario in favore di finalità diverse. In questo quadro si inserisce la figura della “società” impresa sociale (art. 3 del D. Lgs. 155 del 2006): si tratta allora di indagare se lo scostamento dal modello societario, sotto il profilo dello scopo, caratterizzi la “società” impresa sociale, dovendosi considerare quale figura autonoma all'interno del sistema societario.

### ***1.2 Ricadute dell'assenza dello scopo di lucro nella “società” impresa sociale: la rottura degli schemi societari sotto il profilo funzionale.***

L'assenza dello scopo lucrativo costituisce il cardine sul quale si

---

<sup>52</sup> Nella manualistica tradizionale (*ex multis*: MARASÀ G., *Le società*<sup>2</sup>, cit., 257; FERRARA F. JR. e CORSI F., *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, Milano, 2011, 153; GRAZIANI A. - MINERVINI G. - BELVISO U., *Manuale di diritto commerciale*<sup>14</sup>, Padova, 2011, 186) l'istituto societario si caratterizza per una serie di elementi, tutti riconducibili alla società delineata come modello nel codice civile del 1942: a) la pluralità dei soci, che permette di creare una organizzazione per la gestione di un'iniziativa; b) l'investimento effettuato; c) la natura produttiva dell'attività; d) il fine egoistico perseguito dai partecipanti.

<sup>53</sup> Si v. CARRABBA A., *Lo scopo delle associazioni e delle fondazioni (art. 1, co. 3, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)*, in *Riv. not.*, 2001, 763; ed il suo lavoro monografico sul tema: ID., *Scopo di lucro e autonomia privata. Le funzioni nelle strutture organizzative*, Napoli, 1994.

regge la disciplina complessiva dell'impresa sociale<sup>54</sup> e, poiché essa può assumere, come un camaleonte, la struttura dell'ente in cui viene calata, ci si chiede quale sia la ricaduta applicativa della mancanza della causa egoistica in una “società” impresa sociale.

Secondo la dottrina maggioritaria, l'assenza dello scopo di lucro costituisce un requisito di qualificazione dell'impresa sociale e non un semplice obbligo cui essa è sottoposta; di conseguenza, la presenza di uno scopo egoistico non ha per effetto quello di applicare sanzioni, ma impedisce alle organizzazioni stesse l'assunzione della qualifica o, se è già stata acquisita, ne comporta la perdita con gli effetti di cui all'art. 13, co. 3, del decreto<sup>55</sup>. Pertanto, affinché la

---

<sup>54</sup> La finalità essenziale della non distribuzione di utili, nell'ambito della legge istitutiva delle imprese sociali, appare quella di fornire una garanzia contro i comportamenti opportunistici dell'impresa a danno dei potenziali utenti: CAPECCHI M., *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica. Dagli enti non lucrativi alla “impresa sociale”*, cit., 99. Il requisito dell'assenza di scopo lucrativo nell'impresa sociale è ispirato dal cd. principio del *non distribution constraint* di matrice statunitense, che vieta la divisione tra i soci/associati degli utili, ammettendo però il c.d. “lucro oggettivo”, che si configura quando un ente svolga un'attività economica, ma i cui proventi siano reinvestiti nell'attività dell'ente medesimo (secondo una ormai nota definizione, enunciata da HANSMANN H., *The role of nonprofit enterprise*, cit., 838 “*a non profit organization is, in essence, an organization that is barred from distributing its net earnings, if any, to individuals who exercise control over it, such as members, officers, directors or trustees*”). L'intersezione tra lo svolgimento di un'attività economica ed il limite del *non distribution constraint* non costituisce una novità apportata dalla normativa sull'impresa sociale, ma si configura quale principio condiviso dalla dottrina economica e oramai consolidato nella disciplina degli enti di diritto privato *non profit* le cui leggi istitutive lo consentono. Non manca, però, chi ritiene che il requisito del divieto di distribuzione di utili, quale caratteristica essenziale delle organizzazioni *non profit*, appaia ora meno fondamentale di quanto non sembrasse in passato: per tutti si v. PREITE D., *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1998, 14 e 67.

<sup>55</sup> In tal senso: CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*<sup>6</sup>, Torino, 2007, 83; FUSARO AN., *Art. 1. I*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La*

società possa dirsi rispettosa della norma, è necessario che l'ente dichiari ed agisca di fatto come un'organizzazione priva di tale scopo.

L'articolo 3 del decreto non è però l'unico a qualificare l'impresa sociale come non lucrativa: esso va coordinato con altre disposizioni che si occupano di tale requisito, direttamente o indirettamente, tra cui l'art. 4, co. 3, che sancisce il dovere di perseguire gli stessi obiettivi di carattere puramente ideale contenuti nell'art. 3, escludendo che le imprese private con finalità lucrative e le pubbliche amministrazioni possano esercitare attività di direzione ed avere il controllo di un'impresa sociale.

Altra norma collegata è l'art. 13, sia nel suo comma 1, secondo cui trasformazione, fusione e scissione devono essere realizzate secondo modalità atte a preservare l'assenza dello scopo di lucro; sia nel comma 3 del medesimo articolo, il quale stabilisce che il patrimonio residuo deve essere devoluto, in caso di cessazione dell'ente impresa sociale, secondo norme statutarie, ad organizzazioni non lucrative, salvo quanto previsto nella disciplina delle cooperative.

L'art. 3, co. 1, non definisce cosa debba intendersi per “assenza dello scopo lucrativo”<sup>56</sup>, ma in positivo afferma che gli utili e gli avanzi di

---

*nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, Padova, 2007, 24; FICI A., La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, in Impr. soc., 2003, 3, 26.*

<sup>56</sup> Nemmeno il codice civile contiene una definizione di “assenza dello scopo lucrativo” ed anche nella legislazione speciale, disciplinante fattispecie di società senza scopo di lucro, non compare una definizione di carattere generale. Ritroviamo una nozione nella legge sulle ONLUS (D. Lgs. 04-12-1997, n. 460) che considera tali tutte le associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui atti costitutivi o statuti prevedano “il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

gestione devono essere vincolati “allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio”<sup>57</sup>. Con riguardo al primo vincolo, occorre interrogarsi sul significato di “attività statutaria”, se cioè la destinazione degli utili debba intendersi finalizzata alla sola attività di utilità sociale di carattere principale<sup>58</sup> o se riguardi quella in generale contenuta nello statuto. L'elenco di cui all'art. 2, co. 1, non è infatti tassativo, essendo ammesso che l'impresa sociale possa svolgere anche altre attività di carattere residuale<sup>59</sup>, la cui natura e oggetto possono essere i più varî, purché quella di cui all'art. 2 rimanga principale<sup>60</sup>. Nel caso in cui il vincolo dovesse considerarsi

capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura” (art. 10, co. 1, lett. d), nonché “l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse” (art. 10, co. 1, lett. e) e “l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della l. 23-12-1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge” (art. 10, co. 1, lett. f).

<sup>57</sup> Secondo BUONOCORE V., *Può esistere un'impresa sociale?*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 845, l'art. 3, co. 1, prevede, in positivo, che gli utili e gli avanzi di gestione siano destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ciò implica che gli atti costitutivi non devono prevedere l'assenza di uno scopo di lucro, bensì la destinazione degli eventuali utili e avanzi di gestione, allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento di patrimonio.

<sup>58</sup> Secondo l'art. 2, co. 3, attività principale è “quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale”.

<sup>59</sup> Secondo l'interpretazione di cui all'art. 1 co. 1 D. Lgs. 155 del 2006.

<sup>60</sup> Il decreto non si sofferma sulla natura e sull'oggetto dell'attività residuale, potendo avere sia natura economica, che erogativa, anche se, con riguardo a tale ultima ipotesi, potrebbe escludersi interpretando l'art. 2, co. 3, laddove utilizza l'espressione “ricavi complessivi”, che sembrerebbe far supporre che l'unica attività ammessa sia quella imprenditoriale, in quanto, secondo la



*La “società” impresa sociale*

ristretto alla sola attività principale di utilità sociale, quella residuale, qualora fosse prevista, dovrebbe poter essere autosufficiente, poiché non potrebbe trarre vantaggi dai proventi di quella principale; se si interpretasse in senso diverso, si potrebbe avere uno svilimento della *ratio* dell'assenza dello scopo lucrativo nell'impresa sociale, in quanto, prescindendo dalla natura dei beni e servizi prodotti in via secondaria, i proventi derivanti dall'attività di utilità sociale principale potrebbero essere destinati a quella secondaria.

In riferimento alla seconda modalità di destinazione degli utili e di avanzi di gestione, cioè “ad incremento del patrimonio”, parte della dottrina ritiene che tale modalità sia solo una particolare forma di quella appena descritta: nell'impresa sociale non è possibile destinare utili, fondi e riserve ai propri partecipanti, di conseguenza la destinazione degli utili ad “incremento del patrimonio” non potrebbe che essere una misura strumentale al perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione e allo svolgimento dell'attività statutaria<sup>61</sup>.

È opportuno poi soffermarsi sul secondo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 155 del 2006, sul divieto cioè di distribuire anche indirettamente “utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve (...)”.

Il divieto di distribuzione è da riferirsi a tutti gli utili<sup>62</sup> fino a

---

dottrina, è la sola a poter produrre ricavi: sulla distinzione tra attività economica ed attività erogativa si v. MARASÀ G., *Disciplina degli enti “non profit”: profili commercialistici*, cit., 2.

<sup>61</sup> In tal senso FICI A., Sub *art. 3*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 45.

<sup>62</sup> Gli utili costituiscono “la differenza, rilevata attraverso un bilancio, tra il patrimonio sociale netto (cioè, al netto delle passività effettive) e il

ricomprendere qualsiasi beneficio, sia incremento patrimoniale, sia risparmio di spesa, che si potrebbe produrre nel patrimonio del socio anche senza passare attraverso il patrimonio sociale. Ci si chiede invece se nel divieto siano inclusi altri ricavi non derivanti dallo svolgimento dell'impresa, quali ad esempio sopraprezzi versati da nuovi soci, contributi offerti da privati o enti pubblici *et similia*. Pur non potendosi dire che tali proventi costituiscono utili in senso stretto, l'ampia formulazione data dal legislatore nell'art. 3 dovrebbe condurre l'interprete a farli rientrare nel divieto: tali guadagni costituirebbero un avanzo di gestione e, se accantonati, costituirebbero un fondo od una riserva, la cui distribuzione è espressamente vietata.

Altra delicata questione è se il divieto riguardi anche i ristorni<sup>63</sup>:

---

patrimonio sociale iniziale, cioè la sommatoria del valore dei conferimenti dei soci, che normalmente si esprime attraverso la fissazione del capitale sociale nominale”: in tal senso MARASÀ G., *Le società*<sup>2</sup>, cit., 224; secondo GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, IV, Padova, 2010, 481 “utile distribuibile è l'eventuale eccedenza attiva risultante dal bilancio: ossia la differenza aritmetica risultante dalla sottrazione del passivo all'attivo”; si v. sul punto anche gli studi di COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 7\*, Torino, 1994, 388; SIMONETTO E., *Utili, dividendi e acconti dividendo nella società per azioni*, Padova, 1963, 10.

<sup>63</sup> Si discute in dottrina se il ristorno, attribuibile ai soli soci cooperatori che hanno avuto scambi mutualistici, e perciò solo in ragione dell'utilizzo dei servizi della cooperativa, sia riconducibile nel novero dei costi dell'attività sociale, costituendo un debito della società nei confronti dei soci esigibile immediatamente, ovvero alla nozione di avanzo di gestione, da trattarsi come utile, la cui percezione è oggetto di una semplice aspettativa da parte del socio non già di un diritto di credito. La dottrina maggioritaria aderisce alla seconda tesi, sul punto si v. *ex multis*: BONFANTE G., *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010, 40; CIAN M., *I ristorni cooperativi*, in *Stud. iuris*, 2012, 435; CUSA E., *I ristorni delle società cooperative*, Milano, 2000, 53; DE LUCA N., *Formazione e ripartizione dei ristorni*, in ABBADESSA P. e PORTALE G.B. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian

aderendo alla tesi secondo cui il vantaggio per la cooperativa proveniente dallo svolgimento di attività con i propri soci sia imputabile contabilmente a utile<sup>64</sup>, sembrerebbe doversi escludere la possibilità nelle società cooperative-impresе sociali di distribuirli, in quanto ricompresi nella dicitura dell'art. 3<sup>65</sup>. Si giunge a differente conclusione con riguardo alle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, che godono di un particolare trattamento qualora assumano la qualifica di impresa sociale, dovendo per loro applicarsi le disposizioni del decreto nel rispetto della normativa

---

*Franco Campobasso*, IV, Torino, 2007, 1064; PAOLUCCI L.F., Sub art. 2545 sexies, in ID. (a cura di), *Le società cooperative dopo la riforma. Appendice*, Padova, 2004, 99; seguono invece l'orientamento oggi minoritario, *ex plurimis*: BUCCI G., *Utili e ristorni*, in *Giur. comm.*, 1976, II, 408; ROCCHI E., *La nuova disciplina dei ristorni*, in VELLA F. (a cura di), *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, Torino, 2004, 55.

<sup>64</sup> La giurisprudenza (Cass. 08-09-1999, n. 9513, in *Soc.*, 2000, 1, 43) coglie principalmente la differenza tra utili e ristorni in base alla modalità di distribuzione: "in tema di società cooperativa, i cosiddetti ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, pur avendo con essi in comune la caratteristica della aleatorietà (in quanto la società può distribuirli solo se la gestione mutualistica dell'impresa si chiuda con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi). Mentre, infatti, gli utili costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro). Stante tale diversità, alle somme da distribuire eventualmente ai soci a titolo di ristorno non sono applicabili le limitazioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili".

<sup>65</sup> In tal senso anche COSTI R., *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 865; BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, in *Soc.*, 2006, II, 929; FICI A., *Voce "Impresa sociale"*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2007, Aggiornamento, 669.

specifica (art. 17, co. 3)<sup>66</sup>.

Diverso ed ulteriore problema è se il divieto posto nell'art. 3 possa estendersi sino a ricomprendere altre forme di distribuzione del vantaggio mutualistico (quali il risparmio di spesa) che il socio o partecipe della società cooperativa impresa sociale consegua in virtù del rapporto di scambio mutualistico con l'ente. In tale ipotesi il beneficio economico confluisce direttamente nel patrimonio individuale del partecipante dell'impresa sociale, perciò, pur non costituendo questo un utile o un avanzo di gestione dell'impresa sociale<sup>67</sup>, tale fattispecie dovrebbe essere inclusa nell'art. 3 del D. Lgs. 155 del 2006, poiché potrebbe costituire una forma di “distribuzione indiretta” di utili vietata espressamente dal decreto<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Rileva FICI A., *Voce* “Impresa sociale”, cit., 676 che la cooperativa sociale può, entro certi limiti, distribuire il vantaggio mutualistico (art. 3 l. 381 del 1991 e art. 2514 cod. civ.). La cooperativa sociale – impresa sociale sarebbe dunque l'unica figura di impresa sociale ammessa ad una parziale distribuzione dei ristorni; in tal senso anche CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociali previsti dal d.lgs. 155/2006 “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 118/2005”*, in CESARINI F. e LOCATELLI R. (a cura di), *Modelli di governance e problemi gestionali*, Milano, 2007, 51. Di ciò si trova conferma in alcuni statuti analizzati nel presente lavoro, tra cui lo Statuto di una società cooperativa sociale impresa sociale, il quale dispone che “un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, [può essere distribuita] ai soci, in misura non superiore ai limiti di legge previsti in materia”.

<sup>67</sup> Secondo FERRI G., *Delle società*, in SCIALOJA A. e BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981, 66 ai fini della configurazione dello scopo lucrativo non è necessario che il guadagno sia realizzato dalla società per poi essere distribuito tra i soci: vi è società anche se la percezione del guadagno non sia “conseguenza di una operazione di ripartizione”.

<sup>68</sup> In tal senso anche FICI A., *Sub art. 3*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 48.

Per garantire il rispetto della norma ed impedire, attraverso comportamenti elusivi, la distribuzione del risultato economico tra i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa sociale, il comma 2 dell'art. 3<sup>69</sup> vieta la distribuzione indiretta. Possono essere considerate come forme indirette di distribuzione di utili e, pertanto, vietate alcune operazioni indicate nella norma in commento<sup>70</sup>: la prima<sup>71</sup> considera distribuzione indiretta *“la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento”*, essa pone il problema dell'accertamento in concreto della violazione del divieto, data la difficoltà di individuare i compensi di riferimento e le comprovate esigenze che consentono di derogare la norma. La seconda fattispecie<sup>72</sup> riguarda *“la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi*

---

<sup>69</sup> La figura dell'impresa sociale non costituisce l'unico caso in cui la legge istitutiva vieta la distribuzione indiretta di utili, poiché, prima del D. Lgs. 155 del 2006, erano già presenti a livello legislativo ipotesi di divieti di distribuzione di utili in forma indiretta in enti non lucrativi: si pensi all'art. 3 della L. 383 del 2000 in tema di associazioni di promozione sociale che prevede alla lett. d) *“l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”*.

<sup>70</sup> Evidenzia FICI A., Sub art. 3, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 50 come l'elenco non sia tassativo: ci si chiede perciò quando un atto sia finalizzato a realizzare un arricchimento indiretto di soci e/o di altri soggetti. A soluzione di tale quesito potrebbe essere adottato il criterio secondo cui si ha distribuzione indiretta quando il vantaggio risulti anomalo e non sia giustificato dalle particolari caratteristiche del rapporto.

<sup>71</sup> Art. 3, co. 2, lett. a).

<sup>72</sup> Art. 3, co. 2, lett. b).

superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità” e si caratterizza per la mancata previsione di un tetto massimo per la remunerazione dei lavoratori così come è previsto per gli amministratori. La terza ipotesi<sup>73</sup> considera indiretta “la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento”, riferendosi alla possibilità data sia alle società per azioni di emettere strumenti finanziari, a norma dell'art. 2346, co. 6, cod. civ.<sup>74</sup>, sia alle società cooperative, secondo l'art. 2526, co. 1, cod. civ.<sup>75</sup>, il quale rinvia all'articolo delle società per azioni. Tale riferimento riguarda perciò non solo gli strumenti finanziari tipici, cioè azioni o quote, ma anche quelli atipici la cui disciplina applicabile, perlopiù di fonte statutaria, si colloca in posizione intermedia tra azioni ed obbligazioni<sup>76</sup>: il fatto però che vengano considerati dalla norma solo questi strumenti, non significa che azioni o quote siano remunerabili,

---

<sup>73</sup> Art. 3, co. 2, lett. c).

<sup>74</sup> Stabilisce l'art. 2346, co. 6, cod. civ.: “resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”.

<sup>75</sup> Articolo che così afferma: “L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni”.

<sup>76</sup> Così la manualistica tradizionale, tra cui: NOTARI M., *Le società azionarie. - Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni*, in AA.VV. (a cura di), *Diritto delle società. Manuale breve*<sup>5</sup>, Milano, 2012, 121; STAGNO D'ALCONTRES A., *Sub art. 2346*, in NICCOLINI G. e STAGNO D'ALCONTRES A. (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, I, Napoli, 2004, 260.

poiché per loro vige il divieto generale, *ex art. 1 del D. Lgs. 155 del 2006*, di distribuire utili ai soci e cioè a coloro che sono titolari di azioni o quote<sup>77</sup>. Il divieto poi non sussiste se, ad essere sottoscrittori di strumenti finanziari, sono banche o intermediari finanziari autorizzati: la loro remunerazione può essere superiore al tasso ufficiale di riferimento di cinque punti percentuali<sup>78</sup>.

Un altro aspetto riguarda l'attuazione del divieto di distribuzione degli utili nell'impresa sociale al momento del suo scioglimento, ovvero nella fase di scioglimento di un singolo rapporto sociale: anche nell'atto di liquidazione della società e di liquidazione individuale della quota può realizzarsi lo scopo di divisione di utili. Il divieto dovrebbe operare anche in tali momenti, altrimenti l'arricchimento del socio, o di altri soggetti di cui al comma 1, sarebbe comunque realizzato anche se in un momento diverso da quello della vita della società impresa sociale e l'organizzazione non potrebbe ritenersi lucrativa<sup>79</sup>. A tale problema il legislatore ha

---

<sup>77</sup> In tal senso anche CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale*, cit., 54.

<sup>78</sup> Secondo parte della dottrina (COSTI R., *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, cit., 866 e CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale*, cit., 56) la discriminazione tra banche, intermediari finanziari autorizzati e altri soggetti trova giustificazione nel fatto che tale tipo di remunerazione non pregiudica la caratteristica non lucrativa dell'ente, ma evita forme di penalizzazione eccessiva delle imprese sociali nel reperimento di risorse finanziarie. Secondo altri, invece, la mancanza di un tetto alla remunerazione del capitale investito da banche ed intermediari finanziari autorizzati costituisce una deroga discutibile, poiché le logiche ed i condizionamenti tipici del mercato bancario potrebbero essere importati nel settore sociale: CAPECCHI M., *Art. 3*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 131.

<sup>79</sup> Di tale avviso è BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, cit., 930, secondo il quale è da escludersi che in sede di recesso possa restituirsi il capitale conferito, poiché, ove tale operazione fosse possibile, "la lucratività delle società titolari di imprese sociali rientrerebbe dalla finestra

parzialmente posto rimedio con l'art. 13, co. 3, che, con riguardo all'ipotesi di cessazione dell'ente, ha individuato le destinazioni consentite del patrimonio residuo, escludendo che possa essere devoluto ai soci o ad altri soggetti; nessun riferimento invece all'ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ma poiché l'art. 3 non distingue tra distribuzione periodica durante la vita dell'organizzazione e distribuzione al momento della fine del singolo rapporto, si dovrebbe ritenere che anche tale caso rientri nel divieto di cui all'art. 3 del decreto.

La questione del rimborso del conferimento effettuato da ciascun socio rientra anch'essa nella problematica relativa all'eliminazione dello scopo di lucro soggettivo dallo schema generale della "società" impresa sociale: se cioè anche l'apporto effettuato dal socio debba rientrare nel divieto di scopo lucrativo<sup>80</sup>, determinando così, una volta sciolta la società, la sua devoluzione insieme al patrimonio residuo ad enti con le medesime finalità. In coerenza con i principi strutturali che regolano le società dovrebbe ritenersi che il patrimonio residuo sia quello risultante dopo la restituzione dei

---

attraverso la possibilità di recesso anticipato del socio". Dall'analisi della prassi statutaria, in uno statuto di una s.r.l. impresa sociale, si evince invece che: "i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale, se sussistente al momento del recesso in base al bilancio della società".

<sup>80</sup> I conferimenti effettuati dai soci sono gli apporti patrimoniali cui i soci si sono obbligati per costituire la dotazione necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale, ossia il capitale sociale, quest'ultimo non è una posta attiva del patrimonio sociale e nemmeno un fondo o una riserva passibile di distribuzione (in tal senso FERRARA F. JR. e CORSI F., *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, cit., 230) perciò all'atto di scioglimento del singolo rapporto sociale o della società, i soci hanno diritto ad ottenere il rimborso del capitale conferito, non rappresentando distribuzione di utili, ma adempimento di una obbligazione.



conferimenti ai soci, altrimenti gli apporti effettuati da questi ultimi dovrebbero essere assimilati a delle vere e proprie liberalità; a tale motivazione si può aggiungere che la restituzione dei conferimenti sociali non realizza un arricchimento, ma evita solo un ingiustificato impoverimento del singolo socio<sup>81</sup>.

Da ultimo pone difficoltà interpretative anche la trasformazione di una associazione che abbia ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico, in una società di capitali impresa sociale: la norma di cui all'art. 2500-*octies* cod. civ. vieta tale trasformazione se la destinazione finale è quella di un ente di cui al libro V e la *ratio* appare facilmente comprensibile, poiché risulterebbe elusa la volontà del donatore o la destinazione dei fondi pubblici, finendo tali contributi in una società con scopi egoistici. Integra il principio posto nell'art. 2500-*octies* la previsione dell'art. 223-*octies* disp. att. cod. civ., in cui è ammessa la trasformazione di associazioni e fondazioni a norma dell'articolo contenuto nel codice civile solo quando non comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione.

Tali divieti dovrebbero ritenersi superabili qualora la trasformazione porti l'ente del libro I a diventare una società avente la qualifica di

---

<sup>81</sup> In tal senso COSTI R., *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, cit., 864; KROGH M., *L'impresa sociale - Prime riflessioni sul d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, in *Studi e mater.*, 2006, 1410; *contra* BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, cit., 930 e CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*<sup>6</sup>, cit., 83 nt. 71, secondo i quali l'obbligo integrale di devoluzione del patrimonio residuo in caso di cessazione dell'impresa ex art. 13, co. 3, d. lgs. 155 del 2006, comporta la esclusione della sussistenza del diritto dei soci alla restituzione del conferimento eseguito.

impresa sociale, in quanto permane lo scopo non lucrativo, secondo l'art. 3 del D. Lgs. 155 del 2006: peraltro, ciò andrebbe a confermare il principio della neutralità delle forme giuridiche, di cui parrebbe essere espressione il decreto sull'impresa sociale<sup>82</sup>.

Con l'esclusione rigorosa di ogni tipo di finalità lucrativa si rende inapplicabile alla “società” impresa sociale quella parte della disciplina societaria che regola o presuppone la distribuzione degli utili tra i soci: non potranno perciò essere emesse quelle categorie di azioni che si differenziano dalle azioni ordinarie per la diversità della misura e/o delle modalità di partecipazione agli utili.

Le diverse questioni evidenziate relative al divieto di perseguire uno scopo egoistico da parte di una società impresa sociale riportano all'annoso e dibattuto problema dell'essenzialità o meno della causa egoistica, di cui all'art. 2247 cod. civ., nello schema societario: accennati i termini della questione, con uno sguardo anche agli orientamenti sul tema in altri ordinamenti, ci si chiede come si inserisca la società impresa sociale nel dibattito.

### ***1.3 Sulla essenzialità o eventualità dello scopo di lucro nelle società.***

Ragioni storiche hanno portato la dottrina, anche odierna, ad

<sup>82</sup> Dall'analisi della disciplina dell'impresa sociale, con riguardo all'assenza dello scopo di lucro, si deduce che il divieto per le società imprese sociali di perseguire uno scopo lucrativo è di carattere assoluto, che riguarda anche il vantaggio cd. mutualistico e che, entro certi limiti, coinvolge i vantaggi percepibili da amministratori, finanziatori e lavoratori che abbiano un rapporto diretto con l'ente; inoltre è un divieto particolarmente esteso, poiché riguarda anche fondi e riserve.

affermare l'essenzialità della causa lucrativa per la qualificazione del contratto di società<sup>83</sup>: la causa egoistica rappresenterebbe non solo l'unico criterio ammissibile per poter distinguere i singoli contratti associativi<sup>84</sup>, ma anche la rappresentazione dell'aspettativa dei soci della corresponsione di un utile derivante dalla gestione della società a fronte dei propri conferimenti e, perciò, non potrebbe costituire un elemento derogabile nella definizione contenuta nell'art. 2247 cod. civ.<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> Nella *Relazione al codice civile*, n. 603 si legge che il ricorso alla causa rappresenta il criterio fondamentale per l'individuazione di ogni tipo di contratto contenuto nel codice civile. Con riguardo poi ai contratti associativi la tradizione storica ha portato la causa ad elemento qualificante degli stessi: nel codice civile del 1865, di ispirazione ideologica al *Code Napoléon*, la società, unico contratto associativo compiutamente disciplinato, per essere tale, doveva perseguire necessariamente uno scopo di guadagno economico (sul punto, *ex multis*, si v. VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale. Le società commerciali*, II, Milano, 1923, 37 e per la giurisprudenza spec. nt. 22: “è questione di misura: se lo scopo essenziale dell'impresa resta il guadagno per i soci, nella duplice forma di un dividendo o di un'economia nelle spese, si ha un contratto di società; se questo è un pretesto per coprire uno scopo politico, artistico, religioso, non vi è che la parvenza di una società”). Come già evidenziato nel capitolo I, lo scopo di guadagno rappresentava in passato l'unico fine perseguibile, normale espressione della libertà di iniziativa economica, cardine essenziale dell'ideologia liberale. Tale sostrato culturale è permeato dapprima nella relazione al codice civile, come già abbiamo evidenziato, poi nello stesso codice civile.

<sup>84</sup> Sulla causa come criterio di distinzione dei contratti associativi si v.: ABBADESSA P., *Le disposizioni generali sulle società*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XVI, Torino, 1985, 25; ASCARELLI T., *Riflessioni in tema di consorzi, mutue, associazioni e società*, cit., 327; ID., *Società, associazione, consorzi, cooperative e trasformazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 425; FERRO LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano, 1971, 362; GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, IV, cit., 23; MARASÀ G., *Le «società» senza scopo di lucro*, cit., 411; SPADA P., *La tipicità delle società*, cit., 76.

<sup>85</sup> Secondo OPPO G., *L'essenza delle società cooperative e gli studi recenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, 385 la causa del contratto non sta nella costituzione di un organismo più o meno distinto dai singoli soci che lo compongono, ma

Altri autori hanno poi rimarcato come l'essenzialità dello scopo lucrativo sia ribadita dall'art. 2265 cod. civ., che dichiara nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili, fermo restando che le concrete modalità di determinazione degli stessi sono rimesse alla disciplina del singolo tipo societario prescelto<sup>86</sup>.

Anche la giurisprudenza ritiene che lo scopo di lucro soggettivo sia elemento essenziale del contratto di società, e ciò è stato più volte affermato, sostenendo non essere possibile mutare lo scopo sociale di un tipo in quello di un altro modello giuridico, poiché l'utilizzazione della società per un fine diverso da quello connesso alla sua forma giuridica, senza adoperare lo strumento della trasformazione eterogenea, determinerebbe la possibilità di costituire società atipiche, ossia società con uno scopo diverso da quello che il codice stabilisce per quello specifico tipo<sup>87</sup>.

---

nell'attesa di un utile derivante dalla gestione dell'oggetto sociale. A voler diversamente ritenere si opporrebbe una "gratuita mutilazione" dell'art. 2247 privandolo di uno degli elementi essenziali alla configurazione della società.

<sup>86</sup> Sul punto si v. MARASÀ G., *Le «società» senza scopo di lucro*, cit., 449.

<sup>87</sup> Sul tema generale della compatibilità tra tipo societario e finalità ideale la giurisprudenza si è più volte espressa, con orientamenti però piuttosto oscillanti: talvolta considerando come società ogni gruppo che eserciti attività economica, quale che sia lo scopo, anche ideale, per il quale l'attività economica viene esercitata (così Trib. Roma 11-06-1954, in *Dir. fall.*, 1954, II, 455 che ha assoggettato una presunta associazione al fallimento ritenendola una società, non considerando rilevante che i lucri, obiettivamente ottenuti, fossero destinati a fini assistenziali, e non divisi tra gli associati; nello stesso senso: Trib. Salerno, 20-04-1977, in *Giur. merito*, 1977, I, 1015, nt. di LAMBERTI A., *Società calcistiche e procedura fallimentare*); altre volte i Giudici di legittimità hanno qualificato come associazione, in contrasto con il *nomen* dato dalle stesse parti, il gruppo che perseguiva, mediante l'esercizio di un'impresa, uno scopo di natura ideale, poiché "se due o più persone conferiscono beni determinati per esercitare in comune un'attività economica e destinare gli utili di essa alla beneficenza si è

Nonostante le autorevoli argomentazioni circa l'essenzialità dello scopo di lucro, vi è una corrente di pensiero che ne afferma invece la sua eventualità, per cui le forme giuridiche previste e disciplinate dal libro V cod. civ. sarebbero legittimamente fruibili, oltre che per finalità di speculazione capitalistica, anche per il perseguimento di fini altruistici<sup>88</sup>. Seppure tutte riconducibili nell'alveo della teoria

---

fuori dallo schema del contratto di società e si rientra nello schema del contratto di associazione" (così Cass., 14-10-1958, n. 3251, in *F. it.*, 1968, I, c. 1617).

Recentemente la Suprema Corte, si è pronunciata circa la legittimità di clausole che ammettono la destinazione (parziale o totale) di utili per fini ideali: Cass. 11-12-2000, n. 15599, in *Soc.*, 2001, 670 spec. 675, nt. di CABRAS G., *Erogazione di utili in beneficenza e causa societaria*, il quale, pur riconoscendo che lo scopo lucrativo costituisce un elemento caratterizzante delle società, ha ritenuto legittima una clausola di destinazione a titolo di beneficenza di una quota imprecisata dell'utile di esercizio, affermando la compatibilità tra scopo di lucro soggettivo, di cui all'art. 2247 cod. civ., ed eterodestinazione dell'utile di esercizio o della quota di liquidazione; mentre Cass., 12-04-2005, n. 7536, in *F. it.*, 2006, I, 2890, decidendo della nullità di una clausola statutaria di eterodestinazione degli utili, ha affermato: "poiché l'autonomia negoziale delle parti, nelle società capitalistiche, pur essendo libera di scegliere il modello più conveniente ai loro interessi, incontra il limite delle norme imperative che definiscono quello concretamente prescelto, essa non può spingersi fino al punto di eleggere uno scopo sociale incoerente con la sua forma giuridica"; sul punto la giurisprudenza più recente si è orientata nel senso appena indicato dalla pronuncia citata, si v. *ex multis*: Trib. Roma, 30-05-2011, in *Pluris*; Cass. 16-06-2011, n. 13234, in *Contr.*, 2012, 148; per ulteriori approfondimenti sul tema si v. SFAMENI P., *Azioni di categoria e diritti patrimoniali*, Milano, 2008, 37.

<sup>88</sup> Con toni più moderati ANGELICI C., *Le basi contrattuali della società per azioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 1\*, Torino, 2004, 99 spec. 101 il nostro sistema positivo, a differenza di altri, "in certo modo isola il dato funzionale e lo tratta preventivamente in sede di disciplina generale. E si tratta, con specifico riferimento alla società per azioni della nota evoluzione nel senso di una sua tendenziale «neutralità», l'attitudine, vale a dire, ad essere utilizzata come modello organizzativo sotto molteplici aspetti indipendente dalle specifiche funzioni previste dall'art. 2247 cod. civ."

della neutralità dei tipi sotto il profilo funzionale<sup>89</sup>, diverse sono le ragioni che sono state addotte a sostegno della mera eventualità del fine lucrativo<sup>90</sup>.

Stando ad una prima argomentazione, sarebbe possibile perseguire finalità diverse da quelle lucrative in quanto lo scopo di lucro, costituendo una mera proiezione del volere dei soci, non

---

Parla di neutralizzazione funzionale delle strutture LA PORTA U., *Dal «tipo contrattuale» al «modello di società»: autonomia contrattuale e norme inderogabili nel nuovo diritto societario*, in *Soc.*, 2002, 12, secondo il quale l'ordinamento giuridico sarebbe pervaso da una sorta di neutralizzazione delle figure tipiche, non solo societarie, ma che abbracciano l'intero sistema del diritto civile, per cui indipendentemente dalla funzione di un certo fenomeno giuridico il legislatore predispone strutture *ad hoc* solo in considerazione della meritevolezza di tutela riconosciuta allo schema strutturale in sé considerato. Prendendo spunto dall'art. 2, co. 1, lett. f) l. 366 del 2001 "delega al Governo per la riforma del diritto societario", l'Autore ritiene che i tipi sociali s.r.l. e s.p.a. sarebbero degradati a meri "modelli di società", causalmente neutri, adattabili alla realizzazione dei concreti interessi delle parti: verrebbe così sovvertito l'orientamento dottrinale prevalente che, ispirato dall'art. 2249 cod. civ., afferma l'inerenza all'individuazione causale del tipo societario delle specifiche caratteristiche strutturali.

<sup>89</sup> Le teorie sulla neutralità funzionale derivano dall'influenza nella nostra letteratura dell'esperienza giuridica tedesca (sul punto si v. BAUGNIET J., *Société et association, société et entreprise en droit belge*, in VERRUCOLI P. (a cura di) *Evolution et perspective du droits des sociétés*, I, Milano, 1968, 36; DUQUE D. J., *Société, association et entreprise en droit espagnol*, in VERRUCOLI P. (a cura di) *Evolution et perspective du droits des sociétés*, I, Milano, 1968, 79): nella definizione di contratto di società, contenuta nel § 705 del BGB (§ 705 BGB "Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung des gemeinsamen Zwecks in der durch Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten"), lo Zweckgemeinschaft (SCHMIDT KAR., *Gesellschaftsrecht*<sup>4</sup>, cit., 64 preferisce definire lo scopo comune come *Verbandszweck*) è ritenuto dal legislatore del BGB fondamentale per individuare le unioni volontarie di persone disciplinate dal diritto comune (FIKENTSCHER W., *Zu Begriff und Funktion des «gemeinsamen Zwecks» im Gesellschafts- und Kartellrecht*, Karlsruhe, 1974, 87 spec. 88), esso è elemento costitutivo nelle società commerciali di persone (il riferimento si

rappresenterebbe altro che un semplice motivo dell'autonomia privata e perciò rilevante nei limiti in cui esso risulti nel contenuto del negozio, ma per il resto liberamente disponibile, senza pericolo di incidere sulla causa tipica del contratto<sup>91</sup>.

Parte della dottrina ha teorizzato l'eventualità dello scopo lucrativo ricorrendo alla figura del cd. negozio indiretto: attraverso opportune

---

trova, ad esempio, nei §§ 105, Rn. 1 e 161, Rn. 1 *HGB*) nelle società di diritto civile e nelle società in partecipazione e, pur non essendovi un richiamo a tale norma nella disciplina delle società di capitali, la dottrina ammette che lo *Zweckgemeinschaft* sia elemento costitutivo anche di queste ultime (così SCHMIDT KAR., *Gesellschaftsrecht*<sup>4</sup>, cit., 1691; ROWEDDER H. - SCHMIDT KAR. - LEITHOFF C., *Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung*<sup>4</sup>, München, 2002, § 1, Rn. 1 e 5). Caratteristica fondamentale dello scopo comune delle società è l'assoluta assenza di limiti di scelta da parte dei privati nel perseguire uno scopo: vige cioè il principio della *neutralità funzionale* delle società (la scelta fatta dal legislatore del *BGB* deriva dall'ammissione dei Pandettisti di una *societas* con fini puramente ideali: WINDSCHEID B., *Lehrbuch des Pandektenrechts*, II, Frankfurt a. M., 1900, 725 nt. 7). Lo scopo è elemento essenziale per definire il contratto di società, ma non è essenziale la sua qualità lucrativa, consortile o mutualistica e ciò è dimostrato dalla lettura sia del § 705 *BGB*, ove mancano restrizioni per i privati nel perseguire uno scopo, sia del § 1 del *GmbHG* (*Gesellschaften mit beschränkter Haftung können nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck*) che ammette l'adottabilità da parte di una *GmbH* di un qualsiasi scopo non necessariamente lucrativo (si v. JAEGER C., *Kommentierung der § 1 GmbHG*, in ZIEMONS H. und JAEGER C., (Hrsg.) *Beck'scher Online-Kommentar GmbHG*<sup>12</sup>, München, 2012, Rn 10; KÜBLER F., *Gesellschaftsrecht*<sup>5</sup>, Heidelberg, 1998, 32; ROTH G.H., *Kommentierung der § 1 GmbHG Zweck; Gründerzahl*, in ROTH G.H. und ALMEPPEN H. (Hrsg.), *GmbHG*<sup>7</sup>, München, 2012, 20) e, sebbene una norma simile manchi nella disciplina dell'*Aktiengesellschaft*, si ritiene che tale principio si applichi anche a quest'ultima (KÜBLER F., *Gesellschaftsrecht*<sup>5</sup>, cit., 32). Peraltro il riconoscimento della figura dell'associazione (*Verein*) priva di qualsiasi fine specifico, ma caratterizzata da una struttura corporativa, ha determinato nella dottrina tedesca la convinzione che *quid proprium* della *Gesellschaft* sia l'organizzazione personalistica del gruppo, diventando così questo l'elemento identificante della società. Si precisa però che con il termine *Gesellschaft* si intende una accezione ampia di società che ricomprende tutti i fenomeni

clausole le parti possono posporre la funzione tipica del negozio adottato alla funzione di un negozio diverso, senza che ciò intacchi la validità del contratto concluso<sup>92</sup>.

Vi è poi la (già ricordata) teoria secondo cui il tramonto dello scopo lucrativo è da ricercare nell'assenza di una specifica causa di nullità nell'art. 2332 cod. civ., pertanto bisognerebbe concludere per la

---

associativi di diritto privato. Dall'analisi del § 705 *BGB* emerge come lo scopo sia espressione concreta del principio della *Privatautonomie* e del principio costituzionale della libertà di associazione (*Vereinigungsfreiheit*), anche se esistono alcuni vincoli alla libera scelta dello scopo perseguibile dai privati: il limite del rispetto delle disposizioni normative e del buon costume, ma soprattutto la possibilità di adottare uno scopo comune solo entro il *numerus clausus* dei tipi societari (sul tema si v. un noto articolo di BALLERSTEDT K., *Der gemeinsame Zweck als Grundbegriff des Rechts der Personengesellschaften*, in *JuS*, 1963, 253 spec. 254; nonché FLUME W., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, I, pt. I, die Personengesellschaft*, Berlin - Heidelberg - New York, 1977; SCHMIDT KAR., *Gesellschaftsrecht*<sup>4</sup>, cit., 61). Si è discusso nella dottrina tedesca su cosa debba intendersi per *Gemeinsamkeit* dello scopo, poiché manca una disposizione che lo spieghi: la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato alcuni indici esemplificativi, quali la medesima volontà di costituire la società, la partecipazione attiva di ciascun socio alla realizzazione dello scopo, la partecipazione agli utili. L'opinione maggioritaria ritiene che come definizione di scopo comune si possa indicare quel fine che non può essere individuale, ma solo quello che può essere imputato alla società come collettività di persone. Da tenere distinto dallo scopo comune è invece l'*Endzweck*, che indica i motivi di ciascun contraente relativi alla propria partecipazione alla società: ciascun socio persegue un proprio fine morale o finanziario, ma questo non è rilevante nella definizione di scopo della società, unico a far parte integrante del contratto di società (spiega BALLERSTEDT K., *der gemeinsame Zweck als Grundbegriff des Rechts der Personengesellschaften*, cit., 253 “*die Gemeinsamkeit des Zwecks setzt nicht notwendig Übereinstimmung der Interessen der Gesellschafter voraus. Man muß also zwischen dem Interesse des einzelnen und dem Zweck der Gesellschaft unterscheiden. Das Interesse des einzelnen Partners bildet das Motiv seiner Beteiligung und bleibt als solches ausserhalb des Vertrags, während der Zweck der Gesellschaft (...) zum Vertragsinhalt gehört*”). La dottrina si è interrogata se all'interno di una società che persegue uno scopo lucrativo la partecipazione agli utili e alle



validità di un atto costitutivo e di una società quando lo scopo dichiarato sia diverso da quello enunciato dall'art. 2247 cod. civ.<sup>93</sup>.

In realtà, il vero punto di forza a sostegno della neutralità delle forme giuridiche è dato dagli sviluppi della legislazione speciale, che dimostrano come l'esperienza giuridica globale si sia evoluta secondo direttrici che l'hanno condotta ad un sempre maggiore distacco dal

---

perdite sia un elemento essenziale o meno dello scopo comune delle società, ed in particolare se sia ammissibile in quell'ordinamento il patto leonino, potendosi così escludere uno o più soci dalla partecipazione agli utili e/o alle perdite. Secondo l'opinione maggioritaria la partecipazione agli utili non rappresenta un elemento intrinseco allo scopo comune, in quanto quello previsto nel § 705 BGB non è lo scopo perseguito dai soci, ma lo scopo della società come collettività di persone, non rilevando che i motivi particolari, gli interessi e i servizi di tutti gli associati siano omogenei o meno, potendo essere benissimo che tutti i soci o solo alcuni di essi perseguano uno scopo egoistico oppure altruistico. Solo un orientamento più risalente nel tempo, ed oggi minoritario, considera essenziale per riconoscere uno scopo comune la partecipazione agli utili, a prescindere che questa sia ripartita in maniera uguale tra tutti o in misure diverse.

Anche nel nostro ordinamento la dottrina tradizionale (si v. RUBINO D., *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, 33; VITALE G., *Comunione e società*, in *Riv. dir. comm.*, 1965, I, 392) ha ritenuto che associazioni e società non presentino solo delle affinità, ma appartengano ad un'unica categoria giuridica, come confermato dallo stesso legislatore, che fa rientrare anche le società nell'ampio concetto di associazione, tanto da considerarle nel capo relativo alle disposizioni generali delle persone giuridiche, pur rinviando, per la specifica disciplina, alle disposizioni contenute nel libro V (si v. l'art. 13 cod. civ.). Peraltro la neutralità funzionale delle forme associative presenti nell'ordinamento tedesco permette di risolvere assai agevolmente diversi problemi che nel nostro sistema sono tuttora insoluti, tra cui quello legato all'applicazione delle regole di produzione dell'impresa imputate ad una *Gemeinschaft von Menschen*. La *Gemeinschaft* deve costituirsi in forma di società di capitali (o di cooperativa) se vuole esercitare attività d'impresa con limitazione della responsabilità, altrimenti, e salvo il caso in cui abbia ottenuto la concessione di assumere la forma di *Verein*, rimane assoggettata alla disciplina residuale della *oHG* con responsabilità però illimitata per i suoi soci.

<sup>90</sup> La partecipazione agli utili della società rappresenta nell'ordinamento

progetto originario voluto dal legislatore del 1942. Senza alcuna pretesa di completezza e, muovendo dallo stesso codice civile in cui è contenuta la previsione di cui all'art. 2247 cod. civ., si possono citare alcuni esempi di sicura rottura tra tipi di società e funzione associativa di carattere lucrativo: l'art. 2615-ter, cod. civ., aggiunto con la legge 377 del 1976, il quale permette a tutti i tipi commerciali

---

francese, come nel nostro, un elemento essenziale del contratto di società (stabilisce l'art. 1832 *code civil*: *à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra ne résulter*), nonostante la dottrina affermi che la *participation aux bénéfices* non riveli di per sé l'esistenza di una società, in quanto tale caratteristica è rinvenibile anche in altri contratti, e sostenga invece che l'essenzialità del contratto di società debba risiedere nella natura del contratto e nella volontà di partecipazione dei soci alla vita della società (cd. *affectio societatis*). Nel dettato legislativo non sono però precisati dalla legge i concetti di *bénéfice* e di *économie*: secondo la dottrina maggioritaria (in tal senso GUYON Y., *Droites des affaires, tome 1. Droit général et Sociétés*<sup>11</sup>, Paris, 2001, 97) il termine *bénéfice* deve essere interpretato nella sua accezione più ampia, ossia come guadagno non solo pecuniario – inteso come divisione degli utili – ma anche materiale, che si può concretizzare sia nel godimento o nel trasferimento della proprietà di un bene comune, sia nella distribuzione gratuita di beni prodotti dalla società o nella distribuzione di quote azionarie. Con riguardo, invece, alla nozione di *économie*, il legislatore ha inserito tale indicazione per poter ricomprendere nella nozione di società anche le cooperative, dovendo il termine intendersi come semplice possibilità per i soci di attenuare le perdite ripartendole tra di loro.

Anche nel sistema societario francese vi è chi, dalla definizione di scopo, ricava la distinzione tra società ed associazione: un gruppo costituito per procurare ai propri membri un guadagno pecuniario o meramente materiale deve rivestire obbligatoriamente la forma della società, mentre se è costituito per realizzare principalmente una “*activité désintéressée*”, non potrà che essere una associazione, anche se i membri secondariamente ottengono dei benefici materiali. Tali soluzioni appartengono alla letteratura giuridica francese tradizionale, ma gli studi recenti affermano che un gruppo avente per scopo la difesa di interessi patrimoniali dei propri membri, permettendo loro di ottenere, ad esempio, prodotti o servizi vantaggiosi, possono indifferentemente costituirsi sotto forma di società o di associazione.

Anche in quell'ordinamento allora si pone il problema della neutralità

di società di svolgere attività finalizzata al perseguimento di uno scopo consortile<sup>94</sup>; la nuovissima società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, definita come «*start-up* innovativa», anche in forma sociale, istituita con decreto legge 179 del 2012, convertito con legge 221 del 2012; le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, che, secondo l'art. 61, co. 1,

---

funzionale della società, essendovi una sempre maggiore tendenza all'assimilazione del regime giuridico delle associazioni con quello delle società: sempre più *personnes morales de droit privé* che esercitano attività economica adottano una regolamentazione simile a quella societaria. Tali affermazioni sono corroborate da una legislazione francese che ammette l'iscrizione delle associazioni nel *registre du commerce et des sociétés* se esercitano un'attività economica effettiva da più di due anni, ed inoltre, obbedendo a talune regole di funzionamento, le associazioni possono anche emettere obbligazioni (*L. 85-698 du 11 juillet 1985 et D. 11 décembre 1985*). La giurisprudenza maggioritaria, d'altra parte, ritiene applicabile alle associazioni i principi generali del diritto societario, in assenza di disposizioni legislative o statutarie contrarie, all'opposto è arrivata a considerare come alcuni gruppi organizzati sotto forma societaria, che perseguono in realtà scopi puramente ideali, siano associazioni vere e proprie: è questo il caso delle società di gestione di immobili locati o affittati per fini disinteressati o delle società prive di fatto del carattere lucrativo dello scopo, per le quali i soci possono richiedere la qualificazione in associazione.

<sup>91</sup> Per VERRUCOLI P., *La società cooperativa*, Milano, 1958, 140 – 141 l'elemento causale della società è “sempre e soltanto l'esercizio dell'impresa”, uno scopo particolare, quale la ripartizione degli utili rappresenta soltanto “un elemento integrativo di tale scopo comune, esprimente in realtà il fine particolare di ogni singolo componente del gruppo imprenditore e il *motivo* determinante della sua partecipazione”; in tal senso anche FALZEA A., *Brevi note sui caratteri differenziali tra società, associazione*, cit., 991; GIORDANO A., *Impresa sociale e scopo di lucro*, in AA. VV., *Studi in onore di Emilio Betti*, Milano, 1962, V, 175.

<sup>92</sup> Hanno teorizzato la figura del negozio indiretto quale negozio volto al conseguimento di un risultato ulteriore che non è normale o tipico del negozio stesso, ma che è giustificato dalla evoluzione del diritto e dalla sua conseguente adeguazione alle mutevoli esigenze economiche *ex multis*: AURICCHIO A., *Negozio indiretto*, in *Nuovo dig. it.*, XI, Torino, 1965, 220; ASCARELLI T., *Il negozio indiretto; contratto misto, negozio indiretto*, in *F. it.*,

T.U.F., hanno forma azionaria ed esercitano la propria attività, espressamente qualificata di impresa, anche senza scopo di lucro; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, ex art. 80, co. 1, T.U.F.; le società per azioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, co. 1, legge 59 del 1992; fino a qualche anno fa era poi in vigore la legge 91 del 1981, la quale consentiva alle associazioni non lucrative operanti nel settore dello sport professionistico, di “costituirsì nella forma di s.p.a. o di s.r.l.” (art. 10, co. 1)<sup>95</sup>.

Non si vuole qui giungere all'affrettata conclusione che ormai le testimonianze normative abbiano eroso il ruolo centrale degli elementi costitutivi nella individuazione della figura societaria, ma esse richiamano alla memoria le parole di Ascarelli, secondo il quale è una costante della storia del diritto l'emergere “di nuovi principi invocati dapprima *supplendi vel corrigendi gratia* il diritto

---

1936, I, 778 spec. 780; RUBINO D., *Negozio indiretto*, in *Nuovo dig. it.*, VIII, Torino, 1939, 998.

<sup>93</sup> Così SANTINI G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, cit., 151; per la giurisprudenza: Cass., 06-08-1979, n. 4558, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2267; per ulteriori riferimenti si v. anche il capitolo I.

<sup>94</sup> Per la verità vi è chi ritiene che anche nel caso delle società consortili il perseguimento dei fini ad esse proprie dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del requisito causale dello scopo di lucro: RAGUSA MAGGIORE G., *Consorzio e causa lucrativa*, in *Dir. fall.*, 1982, II, 1662; MARTORANO F., *Consorzi e forme societarie*, in *Riv. soc.*, 1983, 1151, per ulteriori riferimenti si v. MARASÀ G., *Le «società» senza scopo di lucro*, cit., 227.

<sup>95</sup> Si v. sul tema, *ex multis*: MACRÌ C., *La vicenda delle società sportive: dal diritto speciale al diritto comune*, in *Stud. iuris*, 1997, 3; MARASÀ G., *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. Soc.* 1982, 493; ma anche CIRENEI M.T., *Voce “Società sportive”*, in *Appendice al noviss. dig. it.*, VII, Torino, 1987, 4040; FOIS C., *Commento all'art. 10 della L. 23 marzo 1981, n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *NLCC*, 1982, 613; VERRUCOLI P., *Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma (L. 23 marzo 1981, n. 91)*, in *Riv. dir. comm.*, 1982, I, 131.

tradizionale e, poi, storicamente [in maniera sempre più ampia] finché, nello sviluppo storico, regole dapprima dette eccezionali, poi sistematizzate come diritto speciale, non arrivano, esse, a costituire il diritto generale e comune nei cui confronti le contrastanti regole del diritto tradizionale finiscono per assumere a volte quasi il carattere di relitti storici, di fronte ad un sistema oramai generalmente ispirato a quelli che, all'inizio dello sviluppo, erano temperamenti equitativi”<sup>96</sup>.

## **2. L'irreversibilità del sub-modello di “società” impresa sociale.**

Senza voler minare le fondamenta della struttura tipica e tradizionale della società, quando si afferma l'eventualità *tout court* dello scopo egoistico, sembrerebbe potersi dire che il nostro ordinamento si dirige verso una nuova prospettiva, la quale riecheggia la soluzione adottata nell'ordinamento tedesco, ossia di considerare la figura societaria come uno schema flessibile: in questa sua permeabilità la causa societaria può non essere sempre egoistica, nonostante la previsione dell'art. 2247 cod. civ. non ammetta eccezioni. Di questa tendenza è sicuramente espressione la “società” impresa sociale, la quale non rappresenta un ulteriore caso di settoriale società senza scopo di lucro<sup>97</sup>: questo provvedimento legislativo permette una

---

<sup>96</sup> Così ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale*, cit., 1-2.

<sup>97</sup> In tempi recenti in Germania, come in Italia, il mondo *non profit* ha conosciuto una notevole espansione (HOPT K. J., *The Board of Nonprofit Organizations: Some Corporate Governance Thoughts from Europe*, in *ECGI, Working Paper Series in Law n. 125*, 2009, 2, consultabile sul sito <http://ecgi.org/wp> [ultimo accesso: 10.05.2012]; secondo FLEISCHER H., *GmbHG § 1 Zweck, Gründerzahl*, in EKKENGA J. - FLEISCHER H. *et al.* (Hrsg.),

generalizzazione dell'utilizzo dello scopo non egoistico alla struttura societaria, prevedendo la possibilità per le società, che scelgano di assumere la qualifica di impresa sociale, di operare in tutti i settori, non solo quelli indicati di utilità sociale nell'art. 2 del D. Lgs. 155 del 2006. Vi è infatti nell'articolo appena citato una clausola di chiusura che permette alle società di acquisire tale veste anche se

---

*Münchener Kommentar zum GmbHG*, München, 2010, 174 “in jüngerer Zeit wird die GmbH vermehrt im Nonprofit-Bereich eingesetzt. Als Nonprofit-GmbH pflegt man eine Gesellschaft zu bezeichnen, die gemeinnützige Zwecke iSd. §§ 51 ff. AO verfolgt. Mitunter spricht man auch von einer gemeinnützigen GmbH. Sie bildet freilich keine gesellschaftsrechtliche Sonderform der GmbH, sondern unterliegt grundsätzlich den allgemeinen Regeln des GmbH-Rechts; per un confronto con il sistema tedesco si v. anche la nt. 86): data la possibilità per le GmbH di perseguire qualsiasi scopo ammesso dalla legge, si è cominciato ad utilizzare questo tipo societario per finalità prettamente ideali. Si parla di *gemeinnützigen GmbH* cioè di una s.r.l. avente scopo sociale, la cui nozione di “*Gemeinnützigkeit*” si ritrova nei §§ 51 ss. *Abgabenordnung*. Il legislatore tedesco, come quello italiano, non ha però dato una definizione generale di scopo avente utilità sociale, ma ha indicato – nel codice tributario – un *numerus clausus* di *gesetzlich anerkannte Zwecke*, scegliendo uno dei quali è possibile non solo assumere la qualifica di *gemeinnützigen GmbH*, ma anche beneficiare di agevolazioni fiscali: § 52 AO (SCHAUHOFF S., § 6 *Gemeinnützigkeit*, in Id., *Handbuch der Gemeinnützigkeit*<sup>3</sup>, München, 2010, 261; sul tema generale dello scopo nella s.r.l. tedesca si rinvia a: FASTRICH L., §1 *Zweck; Gründerzahl*, in BAUMBACH A. und HUECK H. (Hrsg.), *GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*<sup>19</sup>, München, 2012, 33; PEGLOW K., *Le contrat de société en droit allemand et en droit français comparés*, Paris, 2003). Essa può essere istituita liberamente, tuttavia è soggetta ai principi basilari contenuti nella disciplina della GmbH; i proventi ricavati dalla gestione dell'attività imprenditoriale posta in essere devono essere destinati a scopi benefici e non possono essere distribuiti tra i soci, neppure in ipotesi di scioglimento della società o della singola partecipazione; una limitata distribuzione degli utili è ammessa solo se *partner* della società sia un altro ente *not for profit*.

Anche in Francia è stata disciplinata una sorta di impresa sociale, sotto forma però di cooperativa (istituita con legge 2001-624 del 17 juillet 2001, G.U. 18-07-2001; si v. GERMAIN M., *Les sociétés commerciales*, Paris, 2009): la

l'attività esercitata non rientri tra quelle elencate, purché sia finalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili nella misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa<sup>98</sup>.

Si ridimensiona così l'importanza pratica del dibattito intorno all'ammissibilità di costituire società al cui scopo egoistico venga

---

*Société coopérative d'intérêt collectif* permette di perseguire uno scopo ideale per mezzo dell'esercizio di attività imprenditoriale. La *Scic* non è disciplinata da uno statuto giuridico nuovo, né fondamentalmente diverso da quelli già contemplati dalla legge: essa risulta essere un adattamento della legge del 1947 riguardante la società cooperativa. La *Société coopérative d'intérêt collectif* ricalca nella sua definizione gran parte degli elementi caratterizzanti l'impresa sociale nel D. Lgs. 155 del 2006: “*les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies par le Code de commerce. Elles ont pour objectif la production et la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale*”, ma la differenza sostanziale con l'impresa sociale è piuttosto chiara, poiché la *Scic* non intacca i modelli classici societari previsti nel sistema francese, avendo il legislatore scelto la strada di adottare per la realizzazione di finalità sociali tipi societari destinati ad interessi diversi da quelli lucrativi, avvicinandola così a quelle forme giuridiche, quali sono le cooperative, che già in sé attuano uno scopo parzialmente diverso da quello di lucro. Peraltro la scelta della forma cooperativa è stata abbinata alla decisione di ammettere una limitata distribuzione di utili a favore dei soci, fermi restando l'obbligo di destinare a riserva il 50% dei profitti e il divieto di impiegare a tal fine i contributi pubblici [in tal senso IAMICELI P., *L'impresa sociale in Europa: alcuni spunti di comparazione*, in BORZAGA C. e ZANDONAI F., (a cura del CGM), *Beni comuni – Quarto rapporto sulla cooperazione sociale in Italia*, Torino, 2005, 428; MARGADO A., *SCIC: Società cooperativa di interesse collettivo*, in *Imp. soc.*, 2004, 4, 120].

Nel 2005 ha trovato pieno riconoscimento in Inghilterra la cd. *Community Interest Company* disciplinata dal *Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004* (2004, Ch. 27) e dalle *Community Interest Company Regulations* del 2005. Il legislatore inglese ha optato per la strada percorsa anche dal legislatore belga, il quale ha introdotto un nuovo tipo societario: si veda il codice delle società, libro X (come modificato dalla legge 13 aprile 1995), dove si disciplinano le società a finalità sociale; per un

sostituito quello di natura puramente ideale/altruistica e al dibattito da esso scaturito circa la essenzialità o meno della causa lucrativa, questioni queste ormai relegate alle (marginali) ipotesi in cui la società non presenti i requisiti per rientrare nell'ampia nozione di impresa sociale ai sensi del D. Lgs. 155 del 2006<sup>99</sup>. Due sembrerebbero essere perciò le strutture presenti nel sistema

---

approfondimento: BENOIT MOURY A., *La création d'une société à finalité sociale. Son impact sur la classification des groupements en droit belge et sur la théorie de la commercialité*, in *Actualités du droit*, 1997, 701; nonché DEMONTY B. e CAPRASSE O., *Sociétés à finalité sociale*, in *Répertoire Notarial*, 1998, XII, 1; si v. le disposizioni contenute nel codice: MALHERBE J. - NICAISE P. - DE CORDT Y., *Code des sociétés et autres dispositions relatives au droit des groupements*, Bruxelles, 2004. La disciplina si pone in controtendenza rispetto ad altre esperienze europee pressoché contemporanee: a differenza del modello cooperativo francese e di quello italiano che prevede la pluralità di forme giuridiche, il legislatore britannico ha optato per il modello societario. L'impresa sociale inglese si inserisce in una legislazione nazionale che già regola le *charities*, ossia enti non lucrativi operanti in settori di utilità sociale, ma da queste si differenzia poiché non beneficia di alcun trattamento fiscale di favore, al pari dell'impresa sociale italiana, ed è soggetta alla disciplina generale societaria, così come le altre forme societarie già esistenti [Sul punto si v. le *Guidance Notes* reperibili, insieme alla legislazione inglese sulla *Community Interest Company* sul sito [www.legislation.gov.uk/ukxi/2012/2335/contents/made](http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2012/2335/contents/made) [ultimo accesso: 10.09.2012]. SALATINO G., *L'impresa sociale*, cit., 402; nonché GIOVANARDI A., Sub artt. 17-18, in FICI A. e GALLETI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 89 sottolineano come la scelta di non prevedere alcuna agevolazione fiscale abbia trovato un bilanciamento nella riconosciuta facoltà di distribuire parzialmente gli utili conseguiti]. Caratteristica essenziale di questa forma societaria è lo scopo di soddisfare le comunità locali di appartenenza e non i soci della *CIC*, salvo non siano essi stessi soggetti svantaggiati o disabili: a differenza del legislatore italiano, quello inglese non detta un elenco di campi di attività o di soggetti destinatari, lasciando che "l'interesse comunitario" sia enucleato dai membri della *CIC* di concerto con l'Autorità di regolazione, la quale, per far ciò, utilizza l'ampio criterio della ragionevolezza. L'Autorità di regolazione, pur avendo il compito di controllare l'effettivo perseguimento dell'interesse della comunità da parte della *Community Interest Company*, non



societario: una rappresentante il modello classico di società ed una definibile come sub-modello di “società” impresa sociale. Dovrebbe pertanto acquisirsi l'idea di un “doppio binario” di tipizzazione della vicenda societaria, tale per cui quello indicato nell'art. 2247 andrebbe concepito come un programma funzionale che normalmente, ma non esclusivamente fonda la costituzione di uno dei modelli di

---

ha però dettato ulteriori criteri particolarmente significativi per definire il concetto di interesse comunitario, ribadendo più volte la regola generale secondo la quale le attività devono essere esercitate a “beneficio della comunità”. La valutazione che dovrebbe essere fatta circa il concetto di “beneficio della comunità” è sia quantitativa, dovendo l'ente operare secondo modalità che permettano ad un numero elevato di soggetti di ottenere beni e/o servizi offerti, sia qualitativa, anche se l'Autorità non elenca settori per definizione riconosciuti di utilità sociale. In ogni caso, oltre a decidere se una società presenti i requisiti minimi necessari per assumere la qualifica di *CIC*, la legge ha attribuito a tale Autorità poteri particolarmente pregnanti in diverse ipotesi: qualora emergano casi di gravi irregolarità nell'amministrazione; qualora emerga l'esigenza di proteggere le risorse dell'ente; oppure nel caso in cui l'ente non rispetta i requisiti imposti dalla legge con riferimento all'interesse della comunità o, infine, in ipotesi di astensione da qualsiasi attività volta a perseguire gli obiettivi di utilità sociale. I poteri sono esercitabili solo nella misura in cui sia necessario a preservare la fiducia da parte della collettività nelle società di interesse comunitario. Guardando alla *Community Interest Company* sussiste un ulteriore elemento di interesse: la possibilità concessa alla società di poter distribuire utili, anche se solo limitatamente alla soglia determinata dall'Autorità di regolazione, nonché di emettere propri titoli obbligazionari al fine di poter accedere al capitale di rischio. Alle possibili preoccupazioni di interessi confliggenti, il legislatore ha posto rimedio distinguendo i soci *non profit* ed i soci aventi diritto agli utili: questi ultimi mantengono una posizione secondaria rispetto ai primi nell'ambito dei processi decisionali, non potendo nominare, né revocare gli amministratori. A vantaggio dei soci che hanno diritto agli utili, vi è il diritto, a loro riservato, di godere della possibile ripetizione dei propri conferimenti di capitale in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale (Per un'analisi ulteriore cfr. IAMICELI P., *La società di interesse “comunitario” nel diritto inglese: spunti di comparazione a margine della legge delega italiana sull'impresa sociale*, in *Imp. soc.*, 2005, 2, 160).

società tipicamente egoistiche, senza impedire l'utilizzo, su un altro parallelo binario, dei modelli classici per altri fini non (soggettivamente) lucrativi, attraverso l'acquisto della qualifica di impresa sociale ai sensi del D. Lgs. 155 del 2006<sup>100</sup>.

La dimostrazione che la qualifica di “impresa sociale” permette la creazione di un sub-modello autonomo è dato dal carattere

---

<sup>98</sup> In tal senso CIAN M., *Società in generale*, pag. 4 del dattiloscritto che ho potuto consultare per la cortesia dell'Autore. Si segnala la Proposta di legge AC 3867 del 17 novembre 2010 avente come oggetto alcune “Misure a sostegno dell'impresa sociale”, il cui art. 1 propone un ulteriore ampliamento dei settori in cui opera l'impresa sociale, integrando l'elenco contenuto nell'art. 2 del D. Lgs. 155 del 2006 con le attività del commercio equo solidale, e l'inserimento lavorativo di persone espulse dal mercato del lavoro o svantaggiate (si v. l'art. 2 del Reg. CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008) e l'alloggio sociale: sulla proposta in questione si vedano le osservazioni di COLOMBO G.M., *Per l'impresa sociale gli incentivi non bastano*, in *Corr. trib.*, 2011, 25, 2048; e più in generale anche URICCHIO A., *Verso una disciplina tributaria dell'impresa sociale*, in *Non profit*, 2007, 457. Diversamente RIVOLTA G.C.M., *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in *Giur. comm.*, 2004, 1161 afferma che con la disciplina dell'impresa sociale si ha una generalizzazione, ma non ritiene sia nato un nuovo submodello, rappresentando l'impresa sociale solamente un ulteriore modo per utilizzare indirettamente il tipo societario: l'effetto di vietare la distribuzione di utili e di assegnazione di quote patrimoniali ai partecipanti, insieme alla previsione dell'adottabilità delle forme delle società ordinarie per l'esercizio di imprese sociali, “si lascia apprezzare come espressa autorizzazione a derogare allo scopo tipico di quelle. Con l'effetto di ampliare notevolmente, se non addirittura di generalizzare il cosiddetto uso indiretto dei tipi societari ordinari, piegandoli all'adozione di una causa dichiaratamente diversa da quella lucrativa enunciata nell'art. 2247 cod. civ., senza esclusione della causa altruistica propria delle associazioni del libro I.” Secondo invece CALANDRA BUONAURA V., *Impresa sociale e responsabilità limitata*, cit., 849 e CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale previsti dal d.lgs. 155/2006 “Disciplina dell'impresa sociale”, a norma della L. 118/2005*, cit., 53, il decreto sull'impresa sociale rappresenta una ulteriore deroga alla definizione contenuta nell'art. 2247 cod. civ., che potrebbe rafforzare ulteriormente l'opinione di chi afferma la neutralità delle forme organizzative del soggetto imprenditore rispetto ai fini perseguiti con l'attività di impresa, qualunque sia

irreversibile dello stesso, ossia una volta che le parti abbiano scelto di assumere detta qualifica non è data loro la possibilità di tornare alla forma giuridica priva della veste di impresa sociale.

---

la forma organizzativa scelta, comprese le società di persone.

<sup>99</sup> Secondo GINEVRA E., *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?*, cit., 1238 è ragionevole ritenere che le attività tipizzate all'art. 2, co. 2, D. Lgs. 155 del 2006 “assorbano una grande parte delle ipotesi (oggetto delle c.d. società di beneficenza o aventi fini scientifici, culturali e di pubblica utilità) in relazione alle quali l'autonomia possa avere effettivo interesse all'adozione di una clausola di *non distribution constraint*. Si che è immediato interrogarsi sul senso della esclusione, che ne deriverebbe, dall'elenco delle attività in relazione alle quali è consentita l'adozione negoziale di una forma societaria, di quelle poche indirizzate a scopi diversi”. Secondo SCHIANO DI PEPE G., Art. 8, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155*, cit., 214 ci si potrebbe “spingere a pensare l'impresa sociale come tipo autonomo”; anche BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, cit., 931 parla al riguardo di “nuovo modello di società di capitali non lucrativo”.

Sottolinea poi SCHIUMA L., Art. 4, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155*, cit., 143, citando SPADA P., Voce “Società. Tipi di società in generale”, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993, 4, “il nesso di coerenza tra regole organizzative e funzione perseguita, che si riscontra nel diritto societario, sembrerebbe venire meno nel diritto dell'impresa sociale, nel senso che la regola organizzativa coerente con la funzione è una regola solo suppletiva e cede il passo a quella propria dell'ente adottato, ove la regola dell'impresa sociale sia incompatibile con il diritto scritto della forma giuridica prescelta”.

<sup>100</sup> In tal senso anche GINEVRA E., *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?*, cit., 1239 stante l'acclarata natura dei tipi di società quali modelli in sé caratterizzati sul piano organizzativo e non causale nonché l'apertura legislativa al loro utilizzo “in un contesto regolamentare incompatibile con la realizzazione di affari diversamente congegnati sul piano funzionale, perciò deve riconoscersi alla disciplina dell'impresa sociale “un valore che va oltre l'occasione in cui detta apertura è maturata”.

## **2.1 Il significato dell'irreversibilità del sub-modello: obbligatorietà della devoluzione del patrimonio sociale in caso di perdita della qualifica di impresa sociale.**

La costituzione del sub-modello “società” impresa sociale è frutto di una scelta definitiva da parte dell'organizzazione: non è permesso alla società di tornare alla forma giuridica originaria. La dimostrazione di ciò è contenuta nel combinato disposto dell'art. 16, co. 4<sup>101</sup>, e dell'art. 13, co. 3<sup>102</sup>, del decreto: nel primo articolo si stabiliscono i casi in cui può avvenire la perdita della qualifica e la conseguente cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro: per violazione diretta degli artt. 1, 2, 3, e 4; e per mancata ottemperanza dell'intimazione, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>103</sup> e rivolta agli organi direttivi

---

<sup>101</sup> Stabilisce l'art. 16, co. 4: “in caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3 [ossia in caso di mancata regolarizzazione da parte dell'ente di comportamenti che hanno determinato l'accertata violazione delle norme contenute nel decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori], gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3”.

<sup>102</sup> Dispone l'art. 13, comma 3: “salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie”.

<sup>103</sup> A seguito della separazione tra il Ministero del lavoro e il Ministero della solidarietà sociale (d.l. 18 maggio 2006, n. 181), si ritiene che i poteri di controllo siano attualmente attribuiti al Ministero della solidarietà sociale: in tal senso CETRA A., *Art. 15*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155*, cit., 312 nt. 2; nonché CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale*

dell'impresa sociale, di regolarizzazione di comportamenti illegittimi derivanti dalla “accertata violazione delle norme di cui al presente decreto” o da “gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori”.

In questi casi, che sembrerebbero riguardare qualsiasi comportamento posto in essere dall'impresa sociale in violazione delle norme del decreto<sup>104</sup>, l'art. 16, co. 4, stabilisce che, persa la qualifica di impresa sociale e, cancellata la stessa dalla apposita sezione del Registro delle imprese, si ha estinzione del sub-modello di società impresa sociale, con conseguente devoluzione del patrimonio residuo *ex art. 13, co. 3, D. Lgs. 155 del 2006*. Le disposizioni normative non sembrerebbero potersi interpretare nel senso che la perdita della qualifica e la conseguente cancellazione dalla apposita sezione, abbiano effetto solo sull'inapplicabilità delle norme contenute nel D. Lgs. 155 del 2006 alla società non più impresa sociale, potendo quest'ultima continuare ad operare come impresa, poiché l'interruzione dell'impresa sociale svincola la società dall'osservanza di regole contenute nel decreto, con conseguente possibilità di distrazione del patrimonio dalle finalità originali per le quali la società ha assunto la qualifica. La perdita della veste di impresa sociale costituisce perciò una causa di scioglimento della società stessa, al fine di tutelare i soggetti terzi per le scelte di finanziamento di una causa non lucrativa<sup>105</sup>.

---

*dopo il D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, cit., 792 nt. 109.*

<sup>104</sup> Anche BUCELLI A., *Art. 16*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 337 ritiene che la violazione di *qualsivoglia norma* comporti, in seguito al mancato ottemperamento della diffida, la perdita della qualifica, la susseguente cancellazione ed infine la devoluzione del patrimonio sociale.

<sup>105</sup> In tal senso CIAN M., *L'impresa sociale*, in SILVANO G. (a cura di), *Società e*

Definita così la “società” impresa sociale un sub-modello irreversibile, si delinearanno nel capitolo successivo le sue caratteristiche essenziali, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l'aspetto finanziario, mettendo in luce eventuali principi propri del settore *non profit* introdotti nello schema societario.

---

*terzo settore: la via italiana*, Bologna, 2011, 255; CETRA A., *Art. 13*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 337 seppure implicitamente, anche: FUSARO AN., *Art. 5*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 170; BUCELLI A., *Art. 16*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 337; *contra* CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale*, cit., 69, la quale afferma che “l'impresa, persa la qualifica, potrà continuare ad operare, subendo i prevedibili contraccolpi reputazionali, che sussisteranno, naturalmente, a condizione che il sistema delle imprese (sociali) e il mercato diano concretamente credito alla disciplina contenuta nel d. lgs. 155/2006”.

## **CAPITOLO TERZO**

### ***Profili organizzativi della “società” impresa sociale***

SOMMARIO: 1. L'iscrizione dell'atto costitutivo della “società” impresa sociale nel Registro delle imprese. - 2. L'utilizzo obbligatorio della locuzione impresa sociale nella denominazione sociale della società. - 3. La *governance* della “società” impresa sociale. - 3.1 La nomina alle cariche sociali. - 3.2 (*Segue*) gli organi di controllo: la scelta tra sindaco unico e collegio sindacale, la figura del revisore legale dei conti. - 4. L'attività di direzione e controllo nelle “società” imprese sociali. - 5. Il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività nella “società” impresa sociale. - 6. Il principio di non discriminazione nella “società” impresa sociale. - 7. La tenuta delle scritture contabili.

#### **1. L'iscrizione dell'atto costitutivo della “società” impresa sociale nel Registro delle imprese.**

La “società” impresa sociale rappresenta una delle ipotesi più rilevanti di “società” senza scopo di lucro, nel senso, già più volte precisato, di una società alla quale è inibita, per legge, la

distribuzione di utili ai soci. Una soluzione, questa, che, se adottata dalle parti, impone per l'esercizio di attività di impresa sociale uno strumento apparentemente snaturato (almeno, se guardato sotto la lente della tradizione) dalla esclusione dello scopo di lucro soggettivo e che porta l'interprete a chiedersi in quali termini la disciplina societaria possa essere idonea a dare corretta forma ad una realtà particolarmente complessa e sfaccettata<sup>106</sup>. La “società” impresa sociale accoglie nella sua disciplina quelle tesi, un tempo mascherate sotto veli discreti e accoglienti, che affermavano (seppure in via eccezionale) l'utilizzo di tipi societari per l'esercizio di attività non lucrative: il sub-modello esce dal limbo delle cd. società anomale e si inserisce nel sistema quale figura societaria caratterizzata dalla gestione di un'impresa per fini solidali<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> La stessa problematica, ma affrontata in modo diverso, era sorta con l'introduzione della società consortile: anche in quel caso i dubbi investivano l'identificazione stessa della società consorzio e le implicazioni che, in chiave di disciplina, derivavano dal coniugare la vocazione imprenditoriale della società con lo scopo tipico del consorzio, arrivando la dottrina ad interrogarsi sulle conseguenze della contaminazione tra struttura societaria e scopo consortile e sulle modalità concrete attraverso le quali la società poteva divenire strumento di attuazione delle finalità consortili. Per un confronto si v. *ex plurimis*: MALESANI M., Sub art. 2615 ter, in MAFFEI ALBERTI A. (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1658; SARALE M., *Consorzi e società consortili*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, III, pt. III, Padova, 2004, 407; VOLPE PUTZOLU G., *Le società consortili*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 8\*, Torino, 1998, 269.

<sup>107</sup> Si accenna qui, in particolare, al problema se nella disciplina della “società” impresa sociale prevalga la struttura societaria o la funzione non egoistica: il legislatore ha scelto di regolare le caratteristiche della “società” impresa sociale sulla base del tipo che le parti adottano e raramente fa salva la compatibilità delle norme sull'impresa sociale con quelle societarie, compatibilità questa che non riguarda mai le regole sulla assenza di scopo lucrativo, ma al più quelle attinenti ai profili organizzativi e talvolta finanziari della “società” impresa sociale. Emerge, perciò, come la rilevanza



A tal proposito pressoché insoluto è il problema dell'individuazione della disciplina applicabile a questa particolare “società” impresa sociale, caratterizzata dalla compenetrazione della struttura organizzativa dei diversi tipi societari utilizzabili con la causa sociale che deriva dall'assunzione della qualifica di impresa sociale da parte del tipo societario.

L'esposizione del quadro di regole che caratterizzano la “società” impresa sociale non può non iniziare con le norme riguardanti la costituzione della stessa e l'analisi dei problemi che sorgono con riferimento all'iscrizione del sub-modello nel Registro delle imprese, essendo stata creata in quest'ultimo una “apposita sezione” per l'iscrizione dell'impresa sociale. L'iscrizione testé nominata è regolata dal combinato disposto dell'art. 5, co. 2<sup>108</sup>, e delle

---

della causa non egoistica determini una automatica inapplicabilità delle norme societarie attinenti allo scopo di divisione degli utili o incompatibili con la funzione dell'impresa sociale, fino a ritenere che anche norme societarie imperative possano essere derogate, ove ciò sia giustificato dalla causa non egoistica. In altri termini, nel silenzio delle parti e delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 155 del 2006, la causa ideale dell'impresa sociale può far regredire talune norme imperative inderogabili a norme dispositive, qualora queste siano state dettate per il perseguimento di scopi lucrativi. La regola societaria può essere sostituita, in quanto dispositiva, con una più consona a quella non societaria e che risulti applicazione delle disposizioni del decreto sull'impresa sociale. Tale sostituzione dovrebbe però trovare il proprio limite nel possibile pregiudizio per i diritti dei terzi, i quali non possono essere lesi dalla sostituzione di una norma societaria. È consentito perciò adeguare il tipo alla causa non egoistica dell'impresa sociale, purché non si creino interferenze con gli interessi dei terzi, realizzando così un sub-modello le cui peculiari caratteristiche rispondono alle esigenze che derivano dall'esercizio di attività di impresa sociale.

<sup>108</sup> A norma dell'art. 5, co. 2 “gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, co. 2, della l. 24 novembre 2000, n. 340”.

disposizioni contenute nel d.m. del 24 maggio 2008<sup>109</sup>. Condizioni per l'iscrizione nella apposita sezione sono, *ex art.* 5, co. 1, la redazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico<sup>110</sup> e l'obbligatoria esplicitazione in esso del carattere sociale dell'impresa, da realizzarsi attraverso l'indicazione positiva di un oggetto sociale rientrante nelle attività di cui all'art. 2 del decreto e la contemporanea assenza dello scopo egoistico<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> Regolamento emanato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della solidarietà sociale, attuativo delle procedure per il deposito degli atti da parte di un ente impresa sociale presso il registro delle imprese. Nel d.m. 24 gennaio 2008 sulle modalità di iscrizione, l'art. 2 prevede espressamente la declaratoria degli atti da pubblicizzare presso la apposita sezione, individuando la seguente tassonomia: *a)* l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; *b)* un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa; *c)* il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (divenuta dapprima Agenzia per il terzo settore *ex art.* 1 D.p.c.m. 26 gennaio 2011, n. 51, ora, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 co. 23), convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012, l'Agenzia per il terzo settore è stata soppressa e le sue funzioni trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); *d)* per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere *b)* e *c)*, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione; *e)* ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa. La declaratoria del d.m. 24 gennaio 2008, integrata con gli altri elementi desumibili dal d. lgs. 155 del 2006, costituisce la fonte della tipicità degli adempimenti pubblicitari relativi all'impresa sociale.

<sup>110</sup> La forma pubblica è imposta per l'atto costitutivo ma non per le sue modifiche: in realtà queste ultime costituiscono variazioni di un negozio formale che richiederebbero perciò l'atto pubblico. In dottrina si evidenzia come il requisito formale dell'atto pubblico debba essere rispettato anche per l'atto di trasformazione relativo all'ente già esistente in impresa sociale con riformulazione dei patti sociali in esso contenuti. In tal senso KROGH M., *L'impresa sociale. - Prime riflessioni sul D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 43-44 a cui si rinvia per ulteriori riferimenti.

<sup>111</sup> Con riguardo al contenuto, il *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*, nelle linee guida emanate nell'Aprile 2012 ha

Il D. Lgs. 155 del 2006 tace in ordine alla disciplina dell'iscrizione dell'atto costitutivo, della sua modificazione e degli altri fatti relativi all'impresa sociale, di cui all'art. 5, co. 2, nella apposita sezione del Registro delle imprese, lasciando all'interprete la ricostruzione dell'efficacia di tali iscrizioni.

La cd. apposita sezione, creata dal legislatore del 2006, si aggiunge

---

stabilito che oltre a quanto specificamente previsto per ciascuna forma giuridica, l'atto costitutivo deve essere redatto in conformità alle norme del d. lgs. 155/2006, indicando in particolare: “1. la locuzione “impresa sociale” nella denominazione (art. 7, d. lgs. 155/2006); 2. l'oggetto sociale, con riferimento ai settori ammessi dalla normativa di particolare rilevanza etico-sociale, secondo le tipologie previste dall'art. 2, d. lgs. 155/2006; 3. l'assenza dello scopo di lucro (art. 3, d. lgs. 155/2006); 4. il modello di *governance* adottato dall'impresa sociale, tenendo conto nell'organizzazione dei seguenti vincoli legislativi:

- a) devono essere previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono le cariche sociali (art. 8, co. 3, d. lgs. 155/2006);
- b) non possono coprire cariche sociali soggetti nominati da enti pubblici o da imprese private con finalità lucrative, in linea con l'impossibilità normativa per questi soggetti di esercitare attività di direzione e coordinamento;
- c) la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione che esercita l'impresa sociale, ad eccezione di quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura (art. 8, co. 1, d. lgs. 155/2006);
- d) nel caso di superamento di due dei limiti indicati dall'art. 2435-*bis* c.c. ridotti della metà, la legge obbliga a nominare uno o più sindaci con funzione di vigilanza, salvo diversa previsione legislativa;
- e) nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati dall'art. 2435-*bis* c.c., scatta l'obbligo di nomina di uno o più revisori iscritti nell'apposito Registro, salva la possibilità che l'attività di revisione legale dei conti possa essere esercitata dallo stesso collegio sindacale qualora i componenti siano iscritti al Registro dei revisori;
- f) la regolamentazione delle modalità di ammissione e di esclusione dei soci deve essere sorretta dal principio di non discriminazione compatibilmente con la natura giuridica dell'ente e deve essere prevista la possibilità per il soggetto non ammesso o escluso di deferire all'assemblea il provvedimento di

alla sezione ordinaria e alle altre sezioni speciali già presenti nel Registro delle imprese<sup>112</sup>: in primo luogo ci si chiede se anch'essa sia definibile come sezione speciale e se l'efficacia dell'iscrizione dell'atto costitutivo della “società” impresa sociale nella medesima sia perciò la stessa prevista per le iscrizioni effettuate in quelle sezioni.

È vero che l'art. 8, co. 5, della L. 580 del 1993, pur dettato in relazione alle quattro originarie sezioni speciali (successivamente unificate) parrebbe enunciare una regola di portata generale applicabile a qualunque sezione diversa da quella ordinaria: “*l'iscrizione nelle sezioni speciali [...] ha funzione di pubblicità notizia*”; di qui la facile conclusione che quella regola sia riferibile anche agli atti costitutivi iscritti nella apposita sezione e che perciò questa sia assimilabile ad una sezione speciale.

In realtà l'apposita sezione non sembra essere assimilabile alle altre sezioni speciali e dunque non riconducibile alla disciplina predisposta per quelle, non solo in quanto il legislatore non ha etichettato questa sezione come speciale, ma anche perché la scelta di un *nomen* diverso appare consapevole alla luce della diversa

---

mancata ammissione o esclusione (art. 9, co. 2, D. Lgs. 155/2006);

g) devono essere previste specifiche modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività sociale, attraverso, ad esempio, meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione, per specifiche decisioni gestionali, concernenti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati (art. 12, d. lgs. 155/2006);

4. l'indicazione dei modi di devoluzione del patrimonio in caso di cessazione dell'attività, secondo le modalità contenute nell'art. 13, co. 3, d. lgs. 155/2006”.

<sup>112</sup> Tutte le sezioni (ordinaria e speciali) costituiscono parte integrante del Registro delle imprese, la cui unitarietà appare indiscutibile: così IBBA C., *La pubblicità delle imprese*<sup>2</sup>, Padova, 2011, 341.

funzione che le sezioni istituite con la L. 580 del 1993 avevano rispetto a quella della apposita sezione, ossia di garantire la sopravvivenza della documentazione informativa tipica dello strumento pubblicitario contenuto nel Registro delle ditte<sup>113</sup>. È inoltre vero che, con la *reductio ad unam* delle quattro sezioni speciali, si è introdotto l'art. 2, co. 2, del D.P.R. 558 del 1999 secondo cui “*dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione, si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1*”. Da tale norma si potrebbe far discendere che all'apposita sezione istituita con il D. Lgs. 155 del 2006 non si applichi la regola sancita all'art. 8, co. 5 della L. 580 del 1993<sup>114</sup>, non potendo estendersi il contenuto di tale disposizione anche alla “apposita” sezione. È vero che alla data del 1999 non esistevano ancora sezioni apposite e che in forza di ciò potrebbe ritenersi applicabile la regola di cui all'art. 8, co. 5, della L. 580 del 1993, ma il legislatore successivo avrebbe potuto farvi riferimento

---

<sup>113</sup> Tenuto dalle camere di commercio, il registro delle ditte raccoglieva le iscrizioni a carico di chiunque esercitasse l'industria, il commercio o l'agricoltura (r.d. 20-9-1934, n. 2011 e succ. modificazioni) e quindi vi erano iscritti anche piccoli imprenditori ed imprese agricole. Tali adempimenti pubblicitari avevano valore esclusivamente di pubblicità notizia. In tal senso MARASÀ G. e IBBA C., *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 5; BARACHINI F., *La pubblicità commerciale dopo l'istituzione del registro delle imprese (note in commento all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 242-243.

<sup>114</sup> Sembrerebbe propendere per tale conclusione anche IBBA C., *La pubblicità delle imprese*<sup>2</sup>, cit., 340 ss., anche se a pag. 6 afferma “il Registro, dunque, è oggi articolato in una sezione ordinaria e in quattro [ora: sei] sezioni speciali, tali essendo anche quelle definite come «apposite»”; *contra* CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*<sup>6</sup>, cit., 117, il quale afferma essere quattro le sezioni speciali del Registro delle imprese, una delle quali è quella dedicata alla pubblicità delle imprese sociali.

con l'istituzione dell'impresa sociale, se avesse voluto dare all'iscrizione dell'atto costitutivo in apposita sezione la funzione di mera pubblicità notizia.

In forza di ciò, parrebbe potersi affermare che le diverse sezioni non sono accomunabili, perlomeno sotto il profilo della mera efficacia di *pubblicità notizia* derivante dall'iscrizione dell'atto costitutivo<sup>115</sup>.

Avalla tale conclusione anche l'art. 6 del D. Lgs. 155 del 2006, che ricollega all'iscrizione dell'atto costitutivo dell'impresa sociale nella apposita sezione il momento a partire dal quale essa può acquisire una limitazione della responsabilità patrimoniale, purché sia presente il requisito del patrimonio dell'ente superiore a ventimila euro: dall'iscrizione discende perciò un effetto ulteriore, che permetterebbe all'interprete di negare la sussistenza della semplice efficacia di pubblicità notizia.

Parte della dottrina ritiene che l'iscrizione dell'atto costitutivo dell'impresa sociale, o delle sue modificazioni, nella apposita sezione sia regolata dall'art. 2193 cod. civ., in virtù del quale, tutte le volte

---

<sup>115</sup> Afferma invece la sola efficacia di pubblicità notizia dell'iscrizione nella "apposita" sezione del registro delle imprese (si v. anche la nota precedente): CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*<sup>6</sup>, cit., 51, secondo cui "l'iscrizione nelle sezioni speciali del Registro delle imprese non produce alcuno degli effetti fin qui esposti [*nda*: efficacia dichiarativa, costitutiva e normativa] ma ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. L'iscrizione consente perciò di prendere conoscenza dell'atto o del fatto iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi dovendosi a tal fine sempre provare l'effettiva conoscenza". La pubblicità notizia garantisce una conoscibilità che prevale su qualunque altra situazione soggettiva o oggettiva, non incidendo l'iscrizione del fatto sulla sua efficacia o validità e senza che la sua omissione impedisca al fatto medesimo di produrre i suoi effetti giuridici, tantomeno sul suo perfezionamento: FERRI G., *Imprese soggette a registrazione*, in SCIALOJA A. e BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1963, 133).

che non si rinvenga una norma di legge che attribuisca all'iscrizione una efficacia diversa, opererà la regola della dichiaratività e, pertanto, in base a tale disposizione, l'atto soggetto ad iscrizione, se iscritto, sarà senz'altro opponibile ai terzi; se non è iscritto, non sarà opponibile<sup>116</sup>.

È vero però che “l'interprete è vincolato dalla normativa posta dal legislatore, non dalla sua costruzione”<sup>117</sup> e sulla base di ciò autorevole dottrina ha affermato che le eccezioni all'art. 2193 cod. civ. non devono necessariamente essere disposte dalla legge in modo esplicito, sicché gli effetti ricollegabili all'iscrizione possono essere

---

<sup>116</sup> Secondo IBBA C., *La pubblicità delle imprese*<sup>2</sup>, cit., 15, qualora le disposizioni speciali tacciano in ordine agli effetti della pubblicità (come nel caso del D. Lgs. 155 del 2006), essi devono avere natura puramente dichiarativa; diversa è invece la motivazione data da DI CECCO G., *Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: quale spunto ricostruttivo*, in *Riv. dir. impr.*, 2006, 86, che afferma la dichiaratività degli effetti dell'iscrizione sul presupposto che l'art. 5 non sia tra quegli articoli il cui mancato adempimento legittima il provvedimento amministrativo di automatico disconoscimento della qualifica di impresa sociale (ex art. 16, comma 4) e che è “lo stesso legislatore speciale (all'art. 6, comma 1) a regolare (seppure implicitamente) l'ipotesi di imprese sociali non iscritte nel registro delle imprese” modificandone l'ordinario regime di autonomia patrimoniale. Secondo MACERONI M., *L'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese*, cit., 282, le iscrizioni hanno efficacia diversa, a seconda del tipo di atto iscritto: la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e di ogni successiva modificazione, hanno preminente funzione costitutiva. Svolgono invece funzione di pubblicità notizia i depositi previsti alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2, co. 1, del d.m. 24 gennaio 2008 in analogia con i depositi del bilancio (ordinario) delle società obbligate. Va valutata in concreto la funzione dei depositi previsti alla lettera *e)*, trattandosi di figura residuale. Più complessa è sicuramente la funzione dei depositi previsti alla lettera *d)* riproponendo le considerazioni svolte a livello generale a proposito della pubblicità della attività di direzione e coordinamento contemplata dall'art. 2497-*bis* c.c. (sul punto si v. il § 5 di questo capitolo).

<sup>117</sup> ASCARELLI T., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1949, 135.

ricavati anche in via interpretativa, con la precisazione che tutte le volte in cui non si accerti (e non si dimostri) una “diversa efficacia”, ossia l'esistenza di una eccezione, opererà la regola della dichiaratività<sup>118</sup>.

Ci si chiede allora se l'iscrizione dell'atto costitutivo di una “società” impresa sociale nella apposita sezione possa avere efficacia costitutiva. Al di là di quanto disposto dalla Relazione al D. Lgs. 155 del 2006<sup>119</sup>, ove si stabilisce che l'iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese “*ha natura costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica*”<sup>120</sup>, la motivazione del carattere costitutivo dell'iscrizione della “società” impresa sociale parrebbe derivare dalla

---

<sup>118</sup> MARASÀ G. e IBBA C., *Il registro delle imprese*, cit., 210, secondo cui raramente la legge riconnette esplicitamente all'iscrizione nel registro delle imprese effetti costitutivi, lasciando quindi all'interprete l'onere di identificare la fattispecie in cui la pubblicità va al di là della mera efficacia dichiarativa.

<sup>119</sup> Relazione illustrativa allo schema di decreto attuativo della legge 13 giugno 2005, n. 118, recante “*Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*”, in *Guida al dir.*, 2006, 33, 22.

<sup>120</sup> Inoltre il d.m. del 24 gennaio 2008 chiarisce, all'art. 2, che il deposito dell'atto costitutivo dello statuto e di ogni successiva modificazione deve essere effettuato “entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (...)”. Si osserva che per le forme giuridiche i cui termini di iscrizione nella sezione ordinaria sono diversi da trenta giorni si verifica una discrasia temporale tra il termine per l'iscrizione nella sezione ordinaria e quello previsto per l'iscrizione nella sezione apposita: è il caso delle società di capitali, delle società cooperative e delle società consortili, per le quali il legislatore prescrive che l'atto costitutivo debba essere depositato presso il Registro delle imprese entro il termine di venti giorni. In queste ipotesi, il *Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, nelle linee guida emanate nell'Aprile 2012, ritiene opportuno effettuare la presentazione contestuale della domanda di iscrizione e dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria del Registro e della domanda di iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali entro il termine di venti giorni.



stessa natura dell'ente<sup>121</sup>: l'art. 16, co. 4, del decreto stabilisce il carattere irreversibile della “società” impresa sociale, tale per cui l'ente rimane impresa sociale fino a quando permane l'iscrizione nella apposita sezione, da ciò si desumerebbe che la società viene ad esistenza come “società” impresa sociale solo a seguito dell'iscrizione in apposita sezione<sup>122</sup>.

---

<sup>121</sup> La prospettiva potrebbe essere simile a quella della s.p.a., che “nasce” solamente quando, *ex art.* 2331 cod. civ., viene iscritta nella sezione ordinaria. La dottrina individua nella pubblicità costitutiva, quale elemento predominante, la creazione di un soggetto giuridico nuovo (cfr. RAGUSA MAGGIORE G., *Il registro delle imprese*, Milano, 2002; ma anche la manualistica tradizionale: FERRARA F. JR. e CORSI F., *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, cit., 313) e a nostro avviso dovrebbe essere considerata nella medesima prospettiva anche la pubblicità dell'atto costitutivo della “società” impresa sociale; altri Autori ricollegano alla forma di pubblicità costitutiva di una s.p.a. anche il fatto di fissare un termine degli effetti dell'atto registrato, così da renderlo un requisito di efficacia dell'atto stesso [PAVONE LA ROSA A., *Il registro delle imprese*, in BUONOCORE V. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2001, 14]: tale prospettiva sarebbe applicabile anche alla “società” impresa sociale, dato che nel d.m. 24 gennaio 2008 relativo all'iscrizione degli atti nel Registro delle imprese si stabilisce (art. 3, co. 3) l'obbligo di deposito nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

<sup>122</sup> La cancellazione della “società” impresa sociale risulta essere dotata di una efficacia costitutiva ed irreversibile, poiché, sciolto l'ente per dichiarata violazione di una norma contenuta nel decreto, secondo quanto disposto dall'art. 16, co. 3 e 4, la cancellazione dell'iscrizione dalla apposita sezione ha per effetto quello di estinguere l'ente impresa sociale con conseguente devoluzione del patrimonio residuo a norma dell'art. 13, comma 3. La cancellazione dell'iscrizione dalla apposita sezione fa venire meno un elemento essenziale per l'esistenza di questo particolare sub-modello, si potrebbe configurare perciò una sorta di causa di scioglimento della società, che farebbe sorgere in capo ai liquidatori, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, l'obbligo di chiedere la cancellazione della società dalla sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Sostengono la costitutività dell'iscrizione dell'impresa sociale in apposita sezione, senza però fare riferimento alle società: ANGIULI A., *L'impresa sociale come categoria trasversa di ente non profit*, in *Dir. fam.*, 2008, 1153; CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale previsti dal d. lgs. 155/2006*

Pertanto, l'iscrizione dell'atto costitutivo della "società" impresa sociale nella apposita sezione parrebbe avere efficacia costitutiva della "società" impresa sociale, mancando la quale, al pari di una società di capitali, si porrebbe l'annoso dibattito relativo alla condizione giuridica della società<sup>123</sup>.

Tale conclusione porta ad interrogarsi circa la necessità di un'unica iscrizione, o se debba essere effettuata la doppia iscrizione, *id est* non solo quella prevista per l'impresa sociale, ma anche quella imposta dal codice civile per l'ente societario che assuma detta qualifica.

La tendenza, propria dell'economia amministrativa, a semplificare gli adempimenti burocratici, potrebbe suggerire di dover eliminare le duplicazioni e perciò anche quella della doppia iscrizione. Con una motivazione più sostanziale parte della dottrina ritiene non necessaria la doppia iscrizione, tanto nella sezione ordinaria quanto in quella apposita, per l'acquisto della qualifica di impresa sociale,

---

*"Disciplina dell'impresa sociale", a norma della L. 118/2005, cit., 69; FICI A., La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, in Imp. soc., 2006, 3, 23; FUSARO AN., Art. 5, in DE GIORGI M.V. (a cura di), La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, cit., 170; MUSCHIO M., Sub art. 5, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2005, n. 155), cit., 87; RACUGNO G., L'impresa sociale, in Riv. del dir. comm. e del diritto generale delle obblig., 2009, 49.*

<sup>123</sup> Si v. sul punto CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, cit., 163; FERRARA F. JR. e CORSI F., *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, cit., 333 nt. 5; FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, 1978, 320; GALGANO F., *La società per azioni*, in ID. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*<sup>2</sup>, VII, Padova, 1988, 92; PAVONE LA ROSA A., *Il Registro delle imprese*, cit., 336; recentemente anche Cass., 1 dicembre 2011, n. 25703, in *Not.*, 2012, 372 con nt. di LIOTTI G., *Società di capitali prima dell'iscrizione: la Cassazione torna sul tema.*

poiché la sezione per l'impresa sociale ha una natura diversa da quella delle altre sezioni speciali presenti nel Registro delle imprese, potendo così la “società” impresa sociale essere iscritta nella sola sezione apposita<sup>124</sup>.

In realtà, sembrerebbe doversi affermare che la pubblicità nella apposita sezione (da eseguirsi per via telematica o su supporto informatico, in forza del rinvio all'art. 31, co. 2, l. 340 del 2000) si aggiunga a quella prevista per le società di capitali nella sezione ordinaria<sup>125</sup>. È vero che la duplicazione delle iscrizioni comporta dei

<sup>124</sup> Così MACERONI M., *L'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese*, cit., 298, il quale afferma “nella soluzione da noi caldeggiata l'iscrizione in sezione ordinaria è eventuale, *ex post*, e mai sovrapposta a quella originaria in apposita sezione. Nella fisiologia del rapporto l'iscrizione in sezione ordinaria, nella tesi qui prospettata, potrebbe anche non avvenire”. In merito ai controlli *ex ante* ed *ex post* dell'iscrizione della qualifica nella apposita sezione del registro delle imprese si rinvia anche allo studio di MUSCHIO M., Sub art. 5, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2005, n. 155)*, cit., 89.

<sup>125</sup> In tal senso RIVOLTA C.G.M., *Profili giuridici dell'impresa sociale*, cit., 1164 che afferma recisamente, in sede di commento del disegno di legge governativo approvato dalla Camera dei deputati il 20 novembre 2003, che la qualifica di impresa sociale non sottrae l'ente dall'applicazione della sua disciplina civilistica: in particolare, all'imprenditore sociale si applicherà la disciplina del tipo prescelto ed ulteriormente quella in tema di impresa sociale. Nel senso prospettato nel testo si v.: FUSARO AN., Art. 5, DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 169; così anche IBBA C., *La pubblicità delle imprese*<sup>2</sup>, cit., 6-7, secondo cui: “la pluralità delle sezioni, d'altra parte, apre la strada a possibili duplicazioni di adempimenti pubblicitari (...). Tali duplicazioni (o... triplicazioni) sono addirittura imposte dalla legge là dove istituisce sezioni destinate ad accogliere non categorie di soggetti diversi da quelli già tenuti all'iscrizione, bensì particolari situazioni o qualificazioni relative a soggetti già iscritti o iscrivibili in altra sezione (come le situazioni di controllo attivo o passivo o la natura di impresa sociale). Ne deriva che una s.p.a. che ne controlli un'altra e che abbia la natura di impresa sociale è obbligata a iscriversi non solo nella sezione ordinaria ma anche nelle due

problemi pratici, ma essa evita questioni più gravi: se non venisse fatta la duplice iscrizione, non solo si violerebbero gli obblighi specifici disposti dal codice civile per i tipi societari che prevedono obbligatoriamente l'iscrizione nella sezione ordinaria, ma qualora l'impresa iscritta dovesse perdere la qualifica di impresa sociale (per provvedimento amministrativo, per volontà dei componenti l'organizzazione, per liquidazione coatta amministrativa, o per trasformazione atipica) con conseguente cancellazione della iscrizione dalla apposita sezione, si creerebbe una inane lacuna, tale per cui l'impresa (non più sociale) svolgerebbe la fase liquidatoria in

sezioni appositamente istituite per le società controllate e controllanti e per le imprese sociali; con conseguente incremento dei costi e col rischio che una visura ad essa relativa, se mirata sui dati iscritti nella sezione ordinaria, non sia in grado di rivelare l'esistenza della situazione di controllo né la natura di impresa sociale”; così anche KROGH M., *L'impresa sociale. - Prime riflessioni sul D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 1427 secondo cui “la pubblicità in oggetto è integrativa di quella prevista per gli enti che sono già obbligati al relativo deposito presso il Registro delle imprese”; LOFFREDO F., *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*<sup>3</sup>, Milano, 2010, 118 e MUSCHIO M., Sub art. 5, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 119; contra FICI A., *I nuovi decreti attuativi del 155/2006*, in *Imp. soc.*, 2007, 4, 223 spec. 249. In posizione dubitativa si pone DONATIVI V., *La direzione e il controllo nelle imprese sociali*, in *Riv. soc.*, 2009, 1316: “non è agevole, coi dati normativi a disposizione, concludere per l'una o per l'altra soluzione. In favore del carattere esclusivo e sostitutivo dell'iscrizione nella sezione speciale, invero, potrebbe forse far propendere la formulazione letterale della norma. La seconda soluzione, invece, potrebbe fondarsi su argomentazioni analoghe a quelle che hanno indotto a concludere per la doppia pubblicità anche in riferimento all'impresa artigiana, la cui 'annotazione' nella sezione speciale non esclude, né sostituisce in alcun modo, l'iscrizione nella sezione speciale o ordinaria, a seconda della dimensione dell'impresa, anche se non si potrebbe nascondere che nel caso dell'impresa artigiana la conclusione è agevolata dalla circostanza che la pubblicità 'speciale' consiste, per l'appunto, in una annotazione, diversamente dall'impresa sociale, per la quale la pubblicità nell'apposita sezione consiste proprio in una iscrizione in senso stretto”.

sostanziale assenza di un regime pubblicitario<sup>126</sup>. A far propendere per l'obbligatorietà di una doppia iscrizione, nell'apposita sezione e nella sezione ordinaria del Registro, è lo stesso D. Lgs. 155 del 2006, il quale, tacendo sul punto, non nega e non esclude l'iscrizione dell'atto nella sezione ordinaria.

## **2. L'utilizzo obbligatorio della locuzione impresa sociale nella denominazione sociale della società.**

L'art. 7, co. 1, del D. Lgs. 155 del 2006, obbliga l'ente ad utilizzare la locuzione “impresa sociale” nella denominazione<sup>127</sup>: tale norma fa parte di quelle disposizioni che dimostrano come non sia sufficiente che una società persegua uno scopo non egoistico perché possa

<sup>126</sup> Si aggiunge qui, a sostegno della tesi della doppia iscrizione, quanto indicato dal CNEL – Commissione per le politiche Sociali ed ambientali, nello *Schema di Osservazioni e proposte su “L’impresa sociale”* del 27 gennaio 2010, in cui dopo aver elogiato la positività, ai fini della certezza dei rapporti giuridici, della previsione di cui all'art. 5, co. 2, si afferma la necessità di una doppia iscrizione nel Registro delle imprese: “anche una delle novità positive previste dalla normativa, cioè l’iscrizione delle imprese sociali al Registro Imprese delle Camere di Commercio, rischia di avere una valutazione ambigua. Da una parte si apprezza tale previsione in quanto l’iscrizione implica trasparenza, garanzia ed affidabilità delle informazioni per il mondo economico. Dall’altra si teme che ulteriori aggravii burocratici possano frenare lo sviluppo dell’impresa sociale. Si ricorda, infatti, che gli adempimenti per l’iscrizione al registro non sostituiscono, ma devono aggiungersi a quelli richiesti specificamente per ciascuna forma giuridica adottata”.

<sup>127</sup> In relazione all'atto costitutivo il decreto detta norme specifiche con riguardo al contenuto: oltre all'obbligo di inserire la locuzione impresa sociale nella denominazione sociale gli atti costitutivi devono esplicitare “(...) il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare: a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2; b) assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3”.

chiamarsi impresa sociale<sup>128</sup>, ma è necessario che attui le disposizioni contenute nel decreto a conferma della scelta di voler essere una “società” impresa sociale<sup>129</sup>.

Certamente, una previsione simile a quella dell'art. 7 non rappresenta una novità per gli enti societari disciplinati dal codice civile: l'obbligo di includere nella denominazione il tipo sociale cui appartiene la società è previsto in diverse disposizioni<sup>130</sup>, avente la funzione, il più delle volte, di rinviare in modo vincolante al

---

<sup>128</sup> In tal senso si v. CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale previsti dal d. lgs. 155/2006 “Disciplina dell'impresa sociale”, a norma della L. 118/2005*, cit., 37: “l'acquisizione della qualifica di impresa sociale è, necessariamente, il frutto di un'espressa opzione da parte dell'organizzazione, che chiede di essere considerata come impresa sociale”. Di conseguenza la previsione di una sottoposizione volontaristica alla disciplina del decreto comporta la possibilità che sussistano imprese che, di fatto, perseguono fini sociali del tutto analoghi e con modalità identiche rispetto a quelle disciplinate dal decreto e che, per mancato esercizio dell'opzione e per volontaria scelta, non sono sottoposte alla relativa disciplina.

<sup>129</sup> La *gGmbH* è una società a scopo sociale presente nel sistema tedesco (si v. in merito le note del capitolo II, § 2). Si sosteneva che la denominazione sociale dovesse contenere semplicemente la lettera “g” minuscola anteposta alla dicitura *GmbH* per identificare la società a responsabilità limitata a finalità sociali, ma la Corte d'Appello di Monaco di Baviera nel 2006 (*OLG München, Beschluss vom 13. Dezember 2006, Az. 31 Wx 84/06*; consultabile all'indirizzo <http://openjur.de/u/269435.html> [ultimo accesso: 15.09.2012]) ha invece affermato l'obbligatorietà della parola *gemeinnützig*, mancando la quale si violerebbe il § 4 del *GmbHG*: la sigla “g”*GmbH* potrebbe indurre i soggetti terzi nell'errore di ritenere non applicabili le norme ad essa relative, creando incertezza soprattutto con riguardo alla limitazione della responsabilità. Sulla denominazione della *GmbH* a scopo sociale si v. PAULICK A., *Das Ende der “GmbH” im Gemeinnützigkeitsrecht?*, in *DNotZ*, 2008, 167.

<sup>130</sup> Si pensi, ad esempio, a quanto contenuto nell'art. 2292, co. 1, cod. civ. per le s.n.c., nell'art. 2314, co. 1, cod. civ. per le s.a.s., nell'art. 2326 cod. civ. per le s.p.a. nell'art. 2453 per le s.a.p.a. e nell'art. 2463, co. 1 n. 1), cod. civ. per le s.r.l.; ed infine l'art. 2515, co. 1, cod. civ. prescrive l'obbligo di inserire nella denominazione l'indicazione di “società cooperativa”.

complesso di regole legali previste dal legislatore per il modello organizzativo prescelto<sup>131</sup>. Lo scopo di tali disposizioni è quello di rendere conoscibile ai terzi il rapporto societario posto in essere e quindi il tipo di responsabilità patrimoniale a cui soggiacciono l'organizzazione ed i suoi soci.

La legislazione speciale conosce diverse ipotesi in cui è obbligatorio assumere un determinato *nomen*: ad esempio la legge sulle O.N.L.U.S. stabilisce che tali enti devono utilizzare nella denominazione “*ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico*” la locuzione “*organizzazione non lucrativa di utilità sociale*” o l'acronimo “*Onlus*”<sup>132</sup>; per le cooperative sociali si prescrive che la “*denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale*”<sup>133</sup>: la *ratio* di tali disposizioni è differente rispetto a quanto previsto per le società dal codice civile, in quanto non viene reso conoscibile alcunché ai terzi, ma semplicemente si segnala, attraverso la locuzione inserita nella denominazione, la meritevolezza del tipo di organizzazione.

La funzione assolta dall'obbligo previsto nell'art. 7, co. 1, del decreto non è solo quella descritta per i modelli societari: nel sub-modello di

---

<sup>131</sup> In tal senso STELLA RICHTER M. JR., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo di società per azioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 1\*, Torino, 2004, 211.

<sup>132</sup> Così art. 10 del d. lgs. 460 del 1997.

<sup>133</sup> In tal senso art. 1, co. 3, l. 381 del 1991: per il commento dell'articolo si rinvia a PAOLUCCI L.F., *Disciplina delle cooperative sociali (sub art. 1)*, in *NLCC*, 1997, 1353; sulle cooperative sociali, più in generale: DABORMIDA R., *Un nuovo tipo di impresa mutualistica: la cooperativa sociale*, in *Soc.*, 1992, 9; FICI A., *Cooperative sociali e riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 75.

“società” impresa sociale l'etichettatura non mira solo a rendere noto ai terzi il tipo di rapporto societario posto in essere, né la funzione è solo quella di segnalare la meritevolezza dell'organizzazione<sup>134</sup>. Aderendo ad un sistema di norme quali sono quelle contenute nel decreto, tra cui figura l'obbligo di indicare la locuzione “impresa sociale” nella denominazione, la società dichiara la propria natura giuridica, identificandosi in un tipo di società senza scopo di lucro quale è il sub-modello della “società” impresa sociale.

Il mancato rispetto dell'obbligo di indicare la locuzione impresa sociale viene sanzionato dall'art. 16, co. 3, D. Lgs. 155 del 2006, ove si stabilisce che *“in caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto (...), gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4”*, ossia gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale e la conseguente cancellazione della stessa dall'apposita sezione del registro delle imprese. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre imprese sociali o ad organizzazioni aventi le medesime finalità di utilità sociale a norma dell'art. 13 co. 3, a cui l'art. 16 richiamato fa espresso rinvio<sup>135</sup>.

---

<sup>134</sup> In tal senso CAPECCHI M., Sub art. 7, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 119; nonché FUSARO AR., Art. 7, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 198.

<sup>135</sup> Accanto alla locuzione impresa sociale nella denominazione da inserire



### 3. La *governance* della “società” impresa sociale.

#### 3.1 *La nomina alle cariche sociali.*

Le regole che disciplinano la *governance* in senso stretto<sup>136</sup> di una “società” impresa sociale sono contenute nell'art. 8 del D. Lgs. 155 del 2006<sup>137</sup>, in particolare il comma primo regola la nomina delle

---

nell'atto costitutivo dovrà essere indicato anche il tipo sociale che abbia optato per l'applicazione della disciplina dell'impresa sociale: così statuisce l'art. 5, co. 1 del decreto, ove si legge “oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione (...)”, e, come abbiamo già segnalato, per i tipi sociali è obbligatoria la denominazione o ragione sociale nell'atto costitutivo.

La dottrina, con riguardo alla sanzione da applicare all'ente *non profit* che nell'atto costitutivo non indica la denominazione, sostiene che senza di essa l'atto costitutivo sarebbe nullo (in tal senso: AURICCHIO A., *Voce* “Associazioni riconosciute”, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 894); un orientamento meno rigoroso (GALGANO F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, cit., 139) afferma invece che al più un ente sprovvisto di denominazione non può richiedere il riconoscimento. Per ulteriori problematiche in ordine alle modalità di formazione della denominazione sociale, al rapporto tra denominazione e segni distintivi dell'impresa si rinvia a CAPECCHI M., *Sub art. 7*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 119, nonché FUSARO AR., *Art. 7*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 198.

<sup>136</sup> MONTALENTI P., *La società quotata*, in COTTINO G. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, IV, t. 2, Padova, 2004, 4 identifica la *governance* in senso stretto con le “regole relative alla direzione dell'impresa azionaria, con particolare riferimento al problema dell'equilibrio tra amministrazione e supervisione” mentre *governance* in senso ampio consiste nelle “regole dirette ad allocare con efficienza il controllo delle imprese, a garantire adeguata protezione agli interessi degli investitori, ad assicurare una conduzione corretta”.

<sup>137</sup> Tale norma dà attuazione all'art. 1, lett. b), n. 1 della legge delega 118 del

cariche sociali, stabilendo che “negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali<sup>138</sup> non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura”<sup>139</sup>.

Ci si chiede quale sia il significato di tale disposizione:

---

2005, ove si stabiliva di dover prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine alla elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità. Anche altre norme contenute nella legge delega definiscono la *governance* in senso stretto dell'impresa sociale: si pensi all'art. 1, lett. a), n. 4, dove si vieta che “soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione”; all'art. 1, lett. b), n. 2, dove si delegava il compito di disciplinare la responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi: intesa come responsabilità dei componenti degli organi direttivi dell'impresa sociale, ad essa non è stata data attuazione alcuna, pertanto tale aspetto resta disciplinato dai singoli tipi organizzativi adottati per l'esercizio dell'impresa sociale.

<sup>138</sup> Per inciso COSTI R., *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, cit., 12, rileva come l'espressione “cariche sociali” sia utilizzata sia per indicare, in modo scorretto, gli organi sociali dell'ente, sia, questa volta correttamente, gli uffici e le funzioni previste nell'ambito dell'organizzazione sociale; in tal senso anche MERUZZI G., *Sub art. 8*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 133 che afferma la genericità della locuzione, dovendo riferirsi tanto ai componenti dell'organo di controllo, quanto a quelli dell'organo di gestione.

<sup>139</sup> La Relazione illustrativa allo schema di decreto attuativo, all'art. 8, afferma che la clausola si riferisce ai soli enti confessionali: “in riferimento alla *natura dell'organizzazione*, ci si riferisce ad esempio agli enti confessionali; il richiamo alla sua specifica disciplina vale a tenere conto, ad esempio, delle norme che si applicano al soggetto giuridico sottostante ad un'impresa sociale”, non ponendosi il problema se la clausola possa essere in contrasto con le disposizioni specifiche che disciplinano alcune tipologie di enti. Sul punto si v. KROGH M., *L'impresa sociale. - Prime riflessioni sul D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 1429.

probabilmente l'espressione contenuta nella prima parte dell'art. 8 è da intendersi nel senso che i soggetti esterni sono sì legittimati a nominare una certa quota dei componenti degli organi, ma la maggioranza dell'elettorato attivo spetta solo a soggetti interni all'ente: la *ratio* parrebbe dunque essere quella di costruire i poteri di *governance* dell'ente associativo dando maggiore peso ai soggetti interni, per evitare influenze da parte di soggetti esterni, che potrebbero interferire negativamente nella realizzazione degli scopi sociali. L'art. 8, co. 1, è pertanto pensato più per gli enti associativi del libro I che per quelli del libro V del codice civile, poiché nel primo caso è ammissibile che soggetti esterni nominino i componenti degli organi amministrativi e di controllo<sup>140</sup>, mentre facendo riferimento alle norme societarie del libro V, sia nelle società di persone sia nelle società di capitali anche nella forma di cooperativa, la nomina degli organi amministrativi e di controllo è fatta da soggetti interni all'organizzazione: dai soci nel primo caso e dall'assemblea nel secondo<sup>141</sup>.

Dal tenore della norma è chiaro che con l'espressione *soggetti esterni* ci si riferisce a coloro che non appartengono alla compagine sociale dell'ente stesso<sup>142</sup>, ma non semplice è la loro identificazione nella

<sup>140</sup> Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di nomina esterna da parte delle associazioni che demandino la nomina di parte degli amministratori ad altre associazioni o enti.

<sup>141</sup> Unico esempio, nelle regole societarie, di amministratore che può essere nominato dall'esterno sembrerebbe essere quello previsto nelle società di interesse nazionale all'art. 2451 del codice civile.

<sup>142</sup> Di qui la conseguenza che enti pubblici partecipanti *ex art.* 2449, co. 1, cod. civ., in una "s.p.a." impresa sociale ed i soci che esercitano un diritto particolare (amministrativo) nella "s.r.l." impresa sociale *ex art.* 2468, co. 2 e 3, cod. civ., in quanto membri della società, potranno partecipare al calcolo della maggioranza di voti riservata ai soggetti interni per la nomina di una o

“società” impresa sociale: probabilmente il riferimento è alla concessione di diritti di nomina degli organi interni a soggetti esterni nelle s.p.a. con l'emissione di strumenti finanziari cd. partecipativi ex art. 2346, ult. co., e 2349 del codice civile; gli statuti possono infatti attribuire a soggetti esterni al capitale diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, tra cui la nomina delle cariche sociali<sup>143</sup>.

Nessuna regola è dettata per la revoca degli organi sociali nominati dai soggetti esterni all'organizzazione ex art. 8, co. 1, D. Lgs. 155 del 2006<sup>144</sup>: parrebbe doversi dire che al diritto di nomina non consegue automaticamente quello di revoca. In realtà la dottrina giuscommercialistica maggioritaria ritiene che il potere di revoca sia corollario del potere di nomina, sulla scorta del principio che “il diritto di revoca spetta a chi ha il diritto di nomina”<sup>145</sup>, pertanto, applicando detto principio, si potrebbe giungere alla diversa conclusione di assegnare ai soggetti esterni un diritto di revoca. L'esigenza di impedire ingerenze da parte di pubbliche amministrazioni<sup>146</sup> o di

---

più cariche sociali.

<sup>143</sup> In tal senso anche SCHIANO DI PEPE G., *Art. 8*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 212 spec. 217 secondo cui con tali strumenti può essere peraltro garantita una rilevanza alla posizione degli *stakeholders* nella partecipazione alla *governance*, che è, tra l'altro, lo scopo perseguito dall'art. 12 del decreto.

<sup>144</sup> Diversamente da quanto stabilito dall'art. 2449, co. 2, cod. civ., ove si stabilisce che “*gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati*”.

<sup>145</sup> Si v. per tutti: FERRARA F. JR. e CORSI F., *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, cit., 545.

<sup>146</sup> Così come definite dal D. Lgs. 156 del 2001 all'art. 1, co. 2: “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,

imprese private con finalità lucrative<sup>147</sup> nelle attività delle imprese sociali è tutelata nel comma 2 dell'art. 8 del decreto<sup>148</sup>, il quale vieta in via assoluta che soggetti nominati dagli enti testé citati possano rivestire cariche sociali<sup>149</sup>.

La regola contemplata nell'art. 8, co. 3, a differenza di quella contenuta nel comma 1, ha portata generale, non riferendosi ai soli enti associativi: essa stabilisce che gli atti costitutivi delle (società) imprese sociali debbano prevedere “*specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumano cariche sociali*”. La disposizione riecheggia il contenuto dell'art. 2387 cod. civ.<sup>150</sup>, ma ad una attenta lettura le due norme risultano diverse:

---

ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, e amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

<sup>147</sup> Limiti alla partecipazione di soggetti pubblici si ritrovano anche nella legge francese sulle cooperative di interesse collettivo (cd. *Scic*): si v. la L. 17-07-2001 n. 624, che modifica la L. 10-09-1947, n. 1775, part. *sub art. 19-septies*, ult. comma.

<sup>148</sup> In tal senso MERUZZI G., *Sub art. 8*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 133.

<sup>149</sup> Sul punto si v. RACUGNO G., *L'impresa sociale*, cit., 49 secondo il quale a differenza della s.p.a. tradizionale, ove l'amministrazione può essere affidata anche a non soci *ex art. 2380-bis*, co. 2, cod. civ., la “s.p.a.” impresa sociale dovrà essere gestita necessariamente da una maggioranza di amministratori interna alla compagine sociale, in forza dell'art. 8 comma 2 del decreto.

<sup>150</sup> Per quanto attiene alla definizione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ed i limiti all'autonomia statutaria, la dottrina giuscommercialistica è concorde nella difficoltà che si riscontra nel darne un

l'articolo 8 del decreto contiene parametri normativi da utilizzare nella definizione dei requisiti ma si tratta di una previsione obbligatoria, là dove l'art. 2387 cod. civ. stabilisce una mera facoltà, per lo statuto, di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti. Con la Riforma del 2003 in dottrina si è dubitato circa l'applicabilità dell'art. 2387 cod. civ. alle s.r.l.<sup>151</sup>, pertanto alcuni studiosi dell'impresa sociale reputano difficile possa estendersi l'applicazione analogica della norma sulle s.p.a. anche alle s.r.l. imprese sociali nonché alle società di persone che acquistino la qualifica di impresa sociale<sup>152</sup>. Diversa è

contenuto sostanziale. In generale il requisito dell'onorabilità è pensato come mancanza di precedenti e/o procedimenti penali; la professionalità è vista come il possesso di titoli di studio o di esperienze professionali; l'indipendenza significa invece completa autonomia di giudizio relativamente agli accadimenti societari. Tali definizioni sono accomunate dal generale obiettivo di voler migliorare gli organi che assumono cariche sociali dal punto di vista dell'efficienza e della correttezza gestoria; sul tema si v. per tutti: SIRONI A., Sub art. 2387, in MARCHETTI P. - BIANCHI L.A. - GHEZZI F. - NOTARI M. (a cura di), *Commentario alla riforma della società*, Milano, 2005, 277 spec. 281.

Peraltro le clausole che saranno contenute nello statuto, riguardanti i requisiti appena indicati, potrebbero essere suscettibili di valutazione della loro validità ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.: clausole che modificano le strutture tipiche del rapporto sono ammesse, ma solo nei limiti in cui esse non intacchino i principi fondamentali su cui si basa sia il tipo legale, sia l'impresa sociale. Qualora ciò avvenga, la clausola dovrebbe essere ritenuta nulla ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., per contrarietà alle norme imperative quali l'art. 2249 cod. civ. oppure l'art. 1 e 3 del D. Lgs. 155 del 2006.

<sup>151</sup> Su tale profilo si v., *ex plurimis*: CAGNASSO O., Sub artt. 2475-2475 bis, in COTTINO G. - BONFANTE G. - CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, II, Bologna-Roma 2004, 1863 e ABRIANI N., *Decisione dei soci. Amministrazione e controllo*, in AA. VV., *Diritto delle società. Manuale breve*<sup>5</sup>, Milano, 2012, 306.

<sup>152</sup> A favore dell'applicazione analogica: ALLEVA F., *L'impresa sociale*, cit., 124 nt. 35; *contra* APPIO C.L., *Breve riflessione in tema di nomina alle "cariche sociali" nell'impresa sociale*, cit., 233.

la questione se possa applicarsi ad una “società” impresa sociale il disposto di cui all'art. 2382 cod. civ., peraltro richiamato dall'art. 2387 cod. civ., nel senso di ritenere che il venir meno dei requisiti statutariamente previsti implichi la decadenza dell'amministratore in carica: non sembrano esserci ostacoli per ammettere l'applicazione di tale norma anche alla “s.p.a.” impresa sociale<sup>153</sup>.

Nell'ipotesi in cui dovessero mancare previsioni riguardanti i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità nello statuto della “società” impresa sociale si potrebbe avere, come unica conseguenza, la perdita della qualifica di impresa sociale, previa diffida agli organi sociali, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché regolarizzino lo statuto<sup>154</sup>.

### **3.2 (Segue) *gli organi di controllo: la scelta tra sindaco unico e collegio sindacale, la figura del revisore legale dei conti.***

Gli organi di controllo trovano la propria disciplina nell'art. 11 del D. Lgs. 155 del 2006, il cui primo comma prevede

---

<sup>153</sup> In tal senso anche APPIO C.L., *Breve riflessione in tema di nomina alle “cariche sociali” nell'impresa sociale*, cit., 234.

<sup>154</sup> Opera invece diversamente la sanzione contenuta nell'art. 2387 cod. civ.: sul punto si v. SANDEI C., *Sub art. 2387*, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>, Padova, 2011, 2834 secondo la quale “la mancanza *ab origine* dei requisiti introdotti ai sensi dell'articolo in esame, comporta la nullità radicale della nomina [ed] il venir meno dei predetti requisiti in corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica *ipso iure*, a causa del richiamo all'art. 2382 cod. civ. Non è però espressamente disciplinato il procedimento di decadenza degli amministratori in caso di mancata sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, né si opera alcun rinvio a una futura integrazione a livello di normativa secondaria”.

obbligatoriamente, ove non sia diversamente previsto dalla legge, la nomina di uno o più sindaci qualora la società raggiunga determinate dimensioni finanziarie, ossia “*nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile*<sup>155</sup> *ridotti della metà*”<sup>156</sup>.

La possibilità data alle “società” imprese sociali di scegliere di nominare uno o più sindaci pone questioni di particolare interesse se la società è di capitali.

---

<sup>155</sup> L'art. 2435-*bis*, co. 1, cod. civ. prevede che “le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.

Con riguardo all'obbligatorietà o meno della predisposizione nelle s.p.a.: il collegio sindacale costituisce un organo necessario dell'ente, perciò la disciplina codicistica assorbe quella contenuta nel decreto; diverso è il discorso per le s.r.l., in cui la nomina del collegio è obbligatoria, *ex art. 2477*, co. 3, cod. civ., solo se sono superati per due anni consecutivi almeno due dei limiti previsti nell'art. 2435-*bis*, co. 1, cod. civ.. Pertanto nel caso di s.r.l. impresa sociale si possono verificare situazioni in cui, pur non ricorrendo i presupposti per la nomina obbligatoria del collegio sindacale secondo le disposizioni codicistiche, sussistono invece per la s.r.l. i requisiti per la nomina dell'organo di controllo *ex art. 11*, co. 1, D. Lgs. 155 del 2006.

<sup>156</sup> In chiave comparatistica si specifica che simili limiti non sono previsti in altri modelli societari di impresa sociale: nel caso della società impresa sociale belga, ad esempio, non vi sono norme che disciplinino specificamente la *governance*, ma si rinvia alle norme del tipo societario prescelto. Solo tre regole sono obbligatorie a prescindere dalla forma giuridica adottata: i lavoratori assunti da più di un anno hanno il diritto di diventare soci, ma tale diritto spira in caso di chiusura del rapporto contrattuale; nessun azionista può avere un diritto di voto la cui misura sia superiore al 10% della partecipazione al capitale (salvo egli sia un lavoratore, per cui tale limite scende al 5%); infine gli amministratori devono annualmente presentare un bilancio sociale riguardante il raggiungimento dello scopo sociale.



Nella attuale disciplina della s.p.a. l'organo sindacale, oltre ad essere obbligatorio, può essere solamente pluripersonale *ex art.* 2397, co. 1, cod. civ., non essendo ammesso un sindaco unico<sup>157</sup>. Superati i limiti di cui all'art. 11, co. 1, del decreto, una “s.p.a.” impresa sociale può però optare per un organo sindacale monocratico, non essendo più solo vincolato a formarne uno pluripersonale secondo la disposizione del codice civile. La scelta di un organo monocratico potrebbe riguardare sia le “s.p.a.” imprese sociali che abbiano adottato un sistema di amministrazione tradizionale, sia quelle che abbiano scelto quello dualistico o monistico, quando essa superi almeno due dei parametri dimezzati di cui all'art. 2435-*bis* del codice civile e per due esercizi consecutivi<sup>158</sup>.

Tale conclusione non sembra essere contraddetta dall'*incipit* dell'art. 11 in cui si specifica che la previsione contenuta in detto articolo vale “*ove non sia diversamente stabilito dalla legge*”, in quanto tale

---

<sup>157</sup> La monocraticità dell'organo sindacale ha però avuto una breve parentesi nel sistema delle s.p.a.: il comma 3 dell'art. 2397 cod. civ. stabiliva che “per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro” è stato dapprima aggiunto dall'art. 14, L. 12-11-2011, n. 183 (cd. Legge di stabilità) con decorrenza dal 01-01-2012, sostituito dall'art. 35 D.L. 09-02-2012, n. 5 con decorrenza dal 10-02-2012, e successivamente abrogato dall'art. 35 D.L. 09-02-2012, n. 5 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 04-04-2012, n. 35 con decorrenza dal 07-04-2012. Sul tema, qui si citano, *ex plurimis*, ABRIANI N., *Collegio sindacale e sindaco unico nella s.r.l. dopo la legge di stabilità*, in *Soc.*, 2011, 1427; DEMURO I., *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni*, in *Giur. comm.*, 2012, 590.

<sup>158</sup> La pluripersonalità nel sistema monistico e in quello dualistico è desumibile dalle disposizioni che disciplinano il consiglio di sorveglianza (art. 2409-*duodecies* cod. civ.) ed il comitato per il controllo interno (art. 2409-*octiesdecies* cod. civ.).

indicazione si riferisce alla possibilità che la “società” impresa sociale già preveda nella disciplina codicistica l'obbligatorietà della previsione di un organo sindacale, non sembrando tale inciso riferirsi alla composizione dell'organo di controllo<sup>159</sup>.

Si pone la questione di cosa accada qualora la “s.p.a.” impresa sociale superi i requisiti richiesti dall'art. 11 in un momento successivo alla sua costituzione e decida di voler modificare lo statuto nominando un sindaco unico in luogo del collegio sindacale già precedentemente nominato in virtù della disciplina codicistica. In via generale, in accordo con la dottrina<sup>160</sup>, parrebbe doversi ritenere che l'efficacia della deliberazione di variazione in diminuzione della composizione numerica dell'organo di controllo si produca solo in occasione del rinnovo delle cariche, alla scadenza del termine di cui all'art. 2400, co. 1, cod. civ., in ragione della salvaguardia del principio d'indipendenza di tale organo e della sua inamovibilità sancita indirettamente dall'art. 2400, co. 2, cod. civ.. Non sembra ammissibile che l'ente possa ricorrere alla giusta causa di revoca di cui al comma 2 dell'art. 2400, cod. civ., per rimuovere i sindaci numericamente in eccesso, in quanto è fortemente discusso in dottrina se possa essere riconducibile nella giusta causa una

---

<sup>159</sup> La dottrina (cfr. MERUZZI G. Sub *art. 11*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 158) ritiene che tale ultimo inciso vada interpretato nel senso di fare salvo eventuali regimi più rigidi rispetto a quello delineato nell'art. 11 del decreto; così anche la *Relazione allo schema del decreto legislativo*, nella quale si puntualizza che “è in ogni caso fatta salva la disciplina ulteriore prevista per ciascun tipo giuridico adottato dalla organizzazione che esercita l'impresa sociale”.

<sup>160</sup> Spunti in tal senso si ricavano dalla disciplina delle s.p.a., ove si può avere la *reductio* da cinque a tre membri: sul punto si v. SCIUTO M., *La revoca del sindaco*, in ALESSI R. - ABRIANI N. - MORERA U. (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Milano, 397.

comprovata esigenza della società, quale appunto è quella dell'interesse a ridurre, solo per motivi economici, i componenti dell'organo<sup>161</sup>.

In definitiva, sembra potersi concludere che l'organo sindacale pluripersonale in carica cessi esclusivamente alla sua naturale scadenza, e che, pertanto, in una “s.p.a.” impresa sociale l'eventuale sostituzione con il sindaco unico possa concretizzarsi solamente in tale momento.

Un altro dubbio interpretativo è relativo alla possibilità, se non alla necessità, di nominare uno o più sindaci supplenti, in ipotesi di scelta del sindaco unico: potrebbe forse essere inserita una clausola statutaria che preveda anche la nomina di un sindaco supplente<sup>162</sup> per l'ipotesi del sindaco unico cessato o decaduto; oppure, se non sono previsti supplenti, dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 2401 cod. civ., con conseguente tempestiva convocazione dell'assemblea, non essendo prorogabile la carica del sindaco unico cessato<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> Sul punto si v. CAVALLI G., *I sindaci*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 5\*, Torino, 1988, 49; TEDESCHI G.U., *Il collegio sindacale*, in SCHLESINGER P. (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 1992, 63.

<sup>162</sup> Si v. la *Massima n. 123 – Sindaco unico e collegio sindacale (art. 2397, co. 3 e 2477 cod. civ.)*, formulata dalla Commissione per la elaborazione dei principi uniformi in tema di società e approvato dal Consiglio Notarile di Milano in data 6 dicembre 2011, consultabile sul sito: [www.scuoladnotariatodellalombardia.org](http://www.scuoladnotariatodellalombardia.org) [ultimo accesso: 23.10.2012] secondo cui “nei casi in cui sia prevista la nomina di un sindaco unico - in forza della disciplina legale di cui al novellato art. 2477 c.c. in tema di s.r.l. ovvero in forza di apposita clausola statutaria di s.p.a. ai sensi del novellato art. 2397 c.c. - non trova applicazione la figura dei sindaci supplenti. Pertanto, non è necessario che la loro nomina sia prevista dallo statuto, né disposta dall'assemblea in sede di nomina del sindaco unico”; sul punto CAGNASSO O., *Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l'organo di controllo o revisore nelle s.r.l.*, in *Il Nuovo dir. delle soc.*, 2012, 12, 17.

<sup>163</sup> La *prorogatio* è un istituto ritenuto dalla dottrina di carattere eccezionale,

Qualora vengano meno i presupposti richiesti dall'art. 11 del decreto per l'obbligatorietà della nomina di uno (o più) sindaci nella “s.p.a.” impresa sociale, ci si chiede se l'autonomia statutaria di quest'ultima, obbligata a costituire comunque un organo sindacale in forza della previsione codicistica, possa scegliere tra il sindaco unico o l'organo pluripersonale: sembrerebbe doversi negare l'alternativa tra l'uno e l'altro, poiché la facoltà concessa allo statuto dovrebbe ritenersi applicabile solo in presenza dei parametri indicati nel comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 155 del 2006, non potendo la mera assunzione della qualifica di impresa sociale da parte di una società costituire un motivo per derogare alla disciplina.

Diversa è la questione se ad essere impresa sociale è una s.r.l., poiché l'art. 35 d.l. 5 del 2012 (convertito dalla l. 35 del 2012, in vigore dal 10 febbraio 2012) ha sostituito l'art. 2477 cod. civ. nella parte in cui si riferiva all'istituzione del collegio sindacale, introducendo l'obbligo della monocraticità dell'organo sindacale<sup>164</sup>. La disciplina di *default* è rappresentata dalla nomina del sindaco unico, sia nelle ipotesi in cui l'organo sindacale è facoltativo, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., sia nel caso in cui è obbligatorio: nella s.r.l. non sussiste perciò mai un obbligo di nominare l'organo sindacale nella sua forma pluripersonale.

Pertanto, nella “s.r.l.” impresa sociale, superati i limiti richiesti dall'art. 11 del D. Lgs. 155 del 2006, l'autonomia statutaria potrà

---

applicabile solo nei casi espressamente previsti che, per quanto riguarda il collegio sindacale, è circoscrivibile al solo art. 2400, co. 1, del codice civile.

<sup>164</sup> COSSU F., *Il sindaco unico nelle s.r.l.: prime riflessioni interpretative sulla monocratizzazione dell'organo di controllo*, in *Riv. not.*, 2012, 595; BUTA G.M., *La scomparsa del sindaco monocratico nelle s.p.a. e la possibile riapparizione del collegio nelle s.r.l.*, in *Giur. mer.*, 2012, 2029; IRRERA M. e CATALANO M.S., *Travagli legislativi sul sindaco monocratico per le s.p.a. e per le s.r.l.*, in *Il nuovo dir. delle soc.*, 2012, 5, 12.

prevedere un sindaco monocratico come la nuova dicitura dell'art. 2477, co. 1, cod. civ., prevede, anche se la disciplina dell'impresa sociale reintroduce, nella struttura della s.r.l., la possibilità che in essa l'organo sindacale possa essere pluripersonale in alternativa al monocratico, espungendo così nel sub-modello la questione, che invece anima il dibattito dottrinale, circa la inderogabilità o meno della composizione monocratica.

Nella "s.r.l." impresa sociale si dovrà poi conciliare l'art. 11 comma 1 con il nuovo art. 2477 cod. civ. ove è data possibilità di scegliere un revisore legale dei conti in alternativa alla nomina del sindaco. Se la nomina dell'organo di controllo risulta essere obbligatoria per la "s.r.l." impresa sociale, lo statuto di quest'ultima non potrà optare per la nomina del revisore legale dei conti in luogo del sindaco, poiché si avrebbe violazione dell'art. 11, dato che al revisore non possono essere attribuite funzioni diverse da quelle del semplice controllo dei conti<sup>165</sup>.

---

<sup>165</sup> Più complicata appare la questione della nomina di un organo sindacale pluripersonale ovvero di un unico sindaco nell'ipotesi in cui ad essere impresa sociale è una società di persone: non è prevista nelle norme civilistiche riguardanti tali società la nomina *ex lege* di un organo sindacale, perciò, stante i generici riferimenti nell'art. 11 in merito alla disciplina dei sindaci, ci si chiede se si possano applicare le norme sulle società di capitali, in particolare delle s.p.a. mutuando le riflessioni dottrinali condotte su queste ultime. Già la Suprema Corte, in alcune pronunce a Sezioni Unite del 2010 ha esteso anche alle società di persone la disciplina relativa alla estinzione delle società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese di cui all'art. 2495 cod. civ., sancendo l'efficacia costitutiva dell'iscrizione della cancellazione, pur avendo l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società di persone nel Registro delle imprese efficacia meramente dichiarativa. Non parrebbe pertanto ravvisarsi alcun ostacolo ad applicare la disposizione di cui all'art. 11 D. Lgs. 155 del 2006, integrata da quelle norme proprie delle s.p.a. che disciplinano il collegio sindacale. Cass. S.U. 22 febbraio 2010 n. 4060-4061 e 4062 per la cui analisi si v., *ex multis*: DALFINO, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese*, in *Soc.*,

La norma delinea poi i compiti affidati all'organo di controllo, che sono specificati nella seconda parte del comma 1 dell'art. 11 e consistono nella “vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile”. È chiara l'analogia<sup>166</sup> con l'art. 2403 cod. civ.<sup>167</sup>, in materia di doveri del collegio sindacale: possono perciò essere mutuate le riflessioni condotte dalla dottrina sull'oggetto del controllo e le modalità di svolgimento delle funzioni<sup>168</sup>.

---

2010, 1004; DE ACUTIS M., *Le Sezioni Unite e il 2° comma dell'art. 2495 cod. civ., ovvero tra obiter dicta e contrasti (forse) soltanto apparenti*, in *NGCC*, 2010, 260.

<sup>166</sup> In tal senso anche CIAN M., *L'impresa sociale*, in SILVANO G. (a cura di), *Società e terzo settore: la via italiana*, cit., 275, secondo cui questa forma di controllo è tipica delle società per azioni e conosciuta anche dalla disciplina delle s.r.l., “il decreto ne estende l'applicazione ad ogni impresa sociale, quale che ne sia la veste giuridica”.

<sup>167</sup> Stabilisce l'art. 2403 cod. civ.: “Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

<sup>168</sup> Si rinvia *ex plurimis* a: AMBROSINI S., *Sub artt. 2403-2406*, in COTTINO G. - BONFANTE G. - CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004, I, 894; BENATTI L., *Artt. 2397-2406*, in MAFFEI ALBERTI A. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, II, Padova, 2005, 817; RIGOTTI M., *Sub art. 2403*, in MARCHETTI P. - BIANCHI L.A. - GHEZZI F. - NOTARI M. (a cura di), *Commentario alla riforma della società*, Milano, 2005, 159; e per ulteriori riferimenti bibliografici cfr. PERRONE A., *Sub art. 2403*, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>, Padova, 2011, 2875. Circa gli assetti amministrativi MERUZZI G., *Sub art. 11*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 160 afferma che l'attività dell'impresa sociale è sottoposta ad una vigilanza che si esplica non solo con riguardo al rispetto della legge e dello statuto, ma anche, e soprattutto, alla verifica di adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili. Perciò l'Autore sostiene che il riferimento ai

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede inoltre, a carico dei sindaci, attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali<sup>169</sup>: si potrebbe affermare che tale forma di controllo sia già ricompresa nel comma 1 della norma, ove si stabilisce il dovere a carico dei sindaci di controllare l'osservanza della legge e dello statuto<sup>170</sup>; esso, tuttavia, parrebbe utile nella misura in cui segnala ai terzi che il controllo di legalità si esplica sull'intera operatività dell'impresa sociale e non solamente su parti di essa<sup>171</sup>.

Il comma 3 dell'art. 11 delinea invece i poteri specifici attribuiti ai sindaci: poteri di ispezione e controllo da esercitare in qualsiasi momento, poteri di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari anche “*con riferimento ai gruppi di imprese sociali*”. La disposizione richiama il contenuto dell'art. 2403-*bis*<sup>172</sup>, anche se nell'art. 8 manca l'inciso del comma 1 dell'articolo del codice civile che dà possibilità alla s.p.a. di procedere “anche individualmente”: l'omissione nell'art. 11 appare coerente, poiché è ammissibile nella “società” impresa sociale, s.p.a.

---

principi di corretta amministrazione contenuti nell'art. 11, co. 1, come nell'art. 2403 cod. civ., costituiscono, anche se solo indirettamente ed in maniera implicita, una clausola generale che descrive e tipizza il contenuto della prestazione degli amministratori.

<sup>169</sup> La norma specifica che nel monitoraggio si deve avere particolare riguardo agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 e che di esso deve darsi risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

<sup>170</sup> In tal anche MERUZZI G., *Sub art. 11*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 163.

<sup>171</sup> Così BOLOGNINO D., *Prima lettura del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”*, in *Imp. soc.*, 2007, 1, 183.

<sup>172</sup> Per la bibliografia sul tema si rinvia a PERRONE A., *Sub art. 2403*, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>, cit., 2877.

o s.r.l., un sindaco monocratico. L'art. 2403-bis, al comma 2, stabilisce poi che il collegio sindacale “può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale”: dal confronto con l'art. 11, co. 3, emerge che, a differenza della disciplina societaria, i sindaci della “società” impresa sociale possono acquisire informazioni sulle operazioni o affari posti in essere dagli altri appartenenti al gruppo solo tramite gli amministratori soggetti a vigilanza e non anche attraverso gli organi delle società controllate<sup>173</sup>.

Lo statuto di una “società” impresa sociale può disporre che le funzioni attribuite dal D. Lgs. 155 del 2006 al/i sindaco/i siano non solo di controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, ma anche di controllo contabile, qualora l'impresa sociale, a norma dell'art. 11, co. 4, del decreto, “superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile”<sup>174</sup>.

---

<sup>173</sup> Sul punto anche: MERUZZI G., Sub art. 11, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 166; e SCHIANO DI PEPE G., Art. 11, in DE GIORGI M. V. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 258.

<sup>174</sup> Il comma 4 dell'art. 11 prevede che “nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia”: il D. Lgs. 39 del 2010 ha istituito il *registro unico dei revisori legali e delle società di revisione gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze*, superando la precedente



Le riflessioni sul tema del controllo contabile esercitato da sindaci vanno condotte, anche in questa ipotesi, considerando distintamente società per azioni e società a responsabilità limitata.

Nel caso di una “s.p.a.” impresa sociale l'art. 11 parrebbe trarre ispirazione dal vecchio art. 2409-*bis*, co. 3, cod. civ.<sup>175</sup>, anche se da questo differisce, non prevedendo una concessione del controllo contabile alternativa tra revisore esterno e sindaci, senza limitazione alcuna di affidamento di tale attività. La dottrina, in sede di primo commento della norma sull'impresa sociale, affermava che,

---

distinzione tra registro dei revisori (introdotto con D. Lgs. 88 del 1992 e tenuto presso il Ministero della Giustizia) e albo speciale delle società di revisione (di cui all'art. 161 t.u.f., tenuto dalla Consob), entrambi venuti meno con l'attuazione del nuovo decreto.

<sup>175</sup> Nel regime antecedente la riforma attuata con il D. Lgs. 39 del 2010 i soci avevano la possibilità di optare per un sistema che costituiva un *minus* rispetto al regime ordinario di controllo contabile, poiché concentrava su un unico organo funzioni che il codice civile prevedeva fossero esercitate da soggetti distinti. Doveva perciò ritenersi legittima una clausola statutaria che consentisse all'assemblea ordinaria la scelta se affidare il controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione. Sul punto si v. MIOTTO L., Sub *art. 2409-bis*, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>, cit., 2889, la quale afferma: “prima del D. Lgs. n. 39/10, il co. 3 dell'art. 2409-*bis* riconosceva alle società chiuse che adottassero il sistema tradizionale di *governance* e che non fossero tenute a redigere il bilancio consolidato, la facoltà di derogare al principio generale della separazione funzionale e organica dell'attività di controllo contabile da quella di sorveglianza dell'amministrazione. Lo statuto di tali società poteva prevedere, infatti, che entrambe le funzioni fossero concentrate nel collegio sindacale, che in tal caso doveva essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Intervenuto il D. Lgs. n. 39/10, l'attuale co. 2 dell'art. 2409-*bis* esclude la possibilità di prevedere nello statuto che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale solo per le società tenute a redigere il bilancio consolidato. La disposizione è da coordinare con gli artt. 2409-*quinquiesdecies* e *noviesdecies*, in ragione dei quali si deve estendere il divieto alle società che abbiano adottato il sistema dualistico o monistico, e con l'art. 16, D. Lgs. n. 39/10”.

oltrepasati i limiti indicati nel comma 4 dell'art. 11, fosse rimessa all'autonomia delle parti la scelta di attribuire indifferentemente il controllo contabile ad un revisore esterno oppure ai sindaci, non essendovi un regime *ad hoc* riferito al tipo societario prescelto.

Con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 39 del 2010 all'art. 2409-*bis* cod. civ.<sup>176</sup>, l'art. 11 dovrebbe essere interpretato diversamente per le “s.p.a.” imprese sociali: il controllo contabile deve essere attribuito necessariamente ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione, con la facoltà concessa dall'art. 11, o dall'art. 2409-*bis*, co. 3, cod. civ., di prevedere nello statuto che sia investito di tale funzione il collegio sindacale, purché, come stabilito dalla norma codicistica citata, la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Le problematiche sono diverse con riguardo ad una “s.r.l.” impresa sociale e ciò discende dal nuovo art. 2477 cod. civ. che, come abbiamo già precisato, prevede la fungibilità, sia nelle ipotesi di nomina facoltativa sia nelle ipotesi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, tra organo sindacale e revisore legale dei conti<sup>177</sup>. Da tale possibilità discende che vi potrebbero essere delle s.r.l. imprese sociali nelle quali gli obblighi di attribuzione delle funzioni di controllo potrebbero essere assolti attraverso la nomina solamente di un revisore, soggetto esterno alla società, in luogo di un sindaco o di un collegio sindacale, organo interno alla società. In tal modo l'opzione a favore del revisore determinerebbe anche una scelta

---

<sup>176</sup> LUGANO R. e NESSI M., *La nuova disciplina della revisione legale prevista dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, in *Riv. dottori comm.*, 2010, 325; MONTALENTI P., *I controlli societari: recenti riforme, antichi problemi*, in *BBTC*, 2011, 535.

<sup>177</sup> Sul tema si v. STELLA RICHTER M. JR., *E pluribus unum. Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2012, 174.

a favore di un solo tipo di controllo, ossia quello sui bilanci, poiché, mentre all'organo sindacale possono essere attribuite sia funzioni di controllo sulla gestione, sia funzioni di controllo contabile, non così è per il revisore, a cui può essere riservato esclusivamente il controllo contabile: tale scelta non può esservi nella “s.r.l.” impresa sociale, poiché, nell'ipotesi di un revisore legale in luogo del sindaco, mancherebbe quella vigilanza sulla gestione della società che non può non esserci secondo quanto previsto dal decreto sull'impresa sociale.

Nell'ipotesi in cui la “s.r.l.” impresa sociale superi non solo i parametri di cui all'art. 11, co. 1, ma anche quelli contenuti nel comma 4 dell'art. 11, si pone la questione dell'attribuzione delle competenze contabili.

Nella s.r.l. antecedente la Riforma del 2012 la revisione legale dei conti era esercitata automaticamente dal collegio sindacale se l'atto costitutivo non disponeva diversamente (art. 2477, co. 5, cod. civ.), perciò la disposizione codicistica si poneva perfettamente in linea con l'art. 11: nel silenzio dell'autonomia statutaria al collegio sindacale sarebbero state affidate funzioni anche di controllo contabile, in caso di diversa previsione (tanto in forza dell'art. 2477, co. 5, quanto dell'art. 11, co. 4) queste potevano essere esercitate da uno o più revisori contabili.

Con la Riforma del 2012 si è previsto che in caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, si debba fare riferimento alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a.: da ciò discende l'applicabilità anche dell'art. 2409-*bis* cod. civ. alle s.r.l., con conseguente possibilità per il sindaco unico o pluripersonale di essere investito delle funzioni di controllo contabile, ma solo se la

società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In caso contrario lo statuto dovrebbe prevedere, in virtù dell'art. 11, in combinato disposto con l'art. 2409-*bis*, richiamato dall'art. 2477 cod. civ., accanto alla clausola di nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, anche la nomina di un revisore legale dei conti.

#### 4. L'attività di direzione e controllo nelle “società” imprese sociali.

Uno dei problemi di maggior rilievo interpretativo conseguenti alla Riforma del diritto societario è rappresentato dalla possibile estensione dei suoi effetti al di là dell'ambito della disciplina delle società di capitali e cooperative: la Riforma ha in altri termini interferito su norme e principi che regolano enti diversi, quali le società di persone, le associazioni e le fondazioni.<sup>178</sup> Ciò è particolarmente evidente nelle disposizioni relative alla trasformazione eterogenea, ma è emblematica anche la nuova disciplina in tema di direzione e coordinamento che è applicabile agli enti genericamente definiti<sup>179</sup>. Tale carattere transtipico delle disposizioni codicistiche relative all'attività di direzione e coordinamento, così come innovate dalla Riforma, ha sollevato nel tempo non poche problematiche soprattutto con soggetti a cui le

---

<sup>178</sup> STELLA RICHTER M. JR., *Società (riforma delle). - I) Profili sostanziali*, in *Enc. giur.*, XXXIII, Roma, 2003.

<sup>179</sup> Nel diritto tedesco è ormai da tempo che è noto il fenomeno di gruppi in cui ne siano parte enti senza scopo egoistico; per un quadro in merito ai problemi dell'attività di direzione e coordinamento con particolare riferimento agli enti *non profit* si v. EMMERICH V. und HABERSACK M., *Konzernrecht*<sup>9</sup>, München, 2008, 509; KRONKE H., *Familien- und Unternehmensträgerstiftungen*, in HOPT K.J. und REUTER D. (Hrsg.), *Stiftungsrecht in Europa*, Köln, 2001, 159.

*La “società” impresa sociale*

norme societarie si applicano, e tali questioni sono ad oggi arricchite dal contenuto dell'art. 4 del D. Lgs. 155 del 2006, che ha esteso l'applicabilità della disciplina dei gruppi, di cui al capo IX del titolo V del libro V e all'art. 2545-*septies* del codice civile, anche agli enti imprese sociali; nuovamente il legislatore ha ritenuto applicabili disposizioni tipicamente *for profit* ad enti *cd. not for profit*.

L'analisi della regolamentazione dei gruppi in cui sia parte un'impresa sociale non può non iniziare dall'analisi del rinvio alle norme codicistiche operato dal comma 1 dell'art. 4 del decreto, ove si afferma che *“all'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V de libro V del codice civile e l'art. 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione”*.

Dalle prime parole dell'art. 4, co. 1, emerge una asimmetria lessicale: per l'impresa sociale si parla di attività di direzione e controllo, là dove per le società si parla di attività di direzione e coordinamento: la differenza sembra però irrilevante ai fini dell'identificazione delle norme applicabili, dato che la disciplina richiamata è sempre la stessa, *id est* quella codicistica.

Il vero nodo gordiano risiede nella definizione di controllo contenuta nella seconda parte dell'art. 4: le ipotesi di controllo previste dall'art. 2359 cod. civ.<sup>180</sup>, che determinano “attività di direzione e

<sup>180</sup> È noto che nel diritto societario l'ambito di applicazione della disciplina di cui agli artt. 2497 cod. civ. e ss. è definito in ragione dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di società o altri enti. Tale attività si

coordinamento” ai sensi dell'art. 2497-*sexies*, non coincidono con la definizione di controllo che fa presumere “attività di direzione e controllo” di imprese sociali: ci si chiede, in altri termini, se la non corrispondenza delle ipotesi normative significhi una espansione della disciplina contenuta negli artt. 2497 e ss. del codice civile.

Il dato letterale sembrerebbe far propendere per la non omologabilità<sup>181</sup> della formula codicistica con l'espressione contenuta nel decreto sull'impresa sociale, la quale rappresenterebbe una vera e propria estensione dell'ambito di applicazione della disciplina contenuta nel codice, poiché la definizione di controllo contenuta nel decreto non è riconducibile a nessuna di quelle presenti nell'art. 2359 cod. civ. richiamate dall'art. 2497-*sexies* cod. civ.. L'assunto appare confermato da un confronto tra le presunzioni di cui all'art. 2497-*sexies* cod. civ. e all'art. 4, co. 1, II periodo, del decreto: la presunzione contenuta nel disposto codicistico è *iuris tantum* (cioè salvo prova contraria), mentre quella contenuta nel decreto è *iuris et de iure* (ossia in ogni caso).

---

ravvisa in via presuntiva *iuris tantum* nelle ipotesi previste dalla legge: quando sia riferibile a società o enti tenuti al consolidamento dei bilanci, quando emerga una situazione di controllo *ex art.* 2359 cod. civ. oppure quando vi è la stipulazione di un contratto tra le società o sulle clausole dei loro statuti. L'art. 2359 cod. civ. dispone che si ha una situazione di controllo nell'ipotesi in cui una società, direttamente o tramite una sua controllata, detiene la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria di altra società o di voti che, anche non maggioritari, siano sufficienti al fine di esercitare una influenza dominante nella società stessa, così come in ipotesi in cui l'influenza dominante derivi da vincoli contrattuali.

<sup>181</sup> In tal senso anche DONATIVI V., *Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di «imprese sociali»*, in *Riv. soc.*, 2009, 1281; *contra* DI CECCO G., *Il «terzo settore» per i beni culturali alla (tenue) luce della disciplina dell'impresa sociale*, in *Aedon*, 2006, 13 nt. 18; MERUZZI G., *Sub art.* 8, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 134.

La soluzione alessandrina porta l'interprete a chiedersi in quale rapporto la presunzione assoluta contenuta nell'art. 4 del decreto si ponga con le presunzioni relative contenute nell'art. 2497-*sexies* cod. civ., in particolare se la presunzione di cui all'art. 4 si aggiunga o si sostituisca a quelle di fonte codicistica. La lettura più convincente parrebbe essere quella di considerare quella del decreto di carattere speciale, in aggiunta a quelle generali di cui all'art. 2497-*sexies* cod. civ., che ne risultano in tal modo integrate e completate con riferimento alle imprese sociali<sup>182</sup>.

In ordine ai soggetti che possono comporre un gruppo di imprese sociali il legislatore non specifica nulla nell'art. 4 e, pertanto, il perimetro applicativo della disciplina dettata nel decreto è estendibile sia alle società sia agli enti del libro I del codice civile che esercitano o meno un'impresa sociale<sup>183</sup>. Limitando la trattazione alle sole società, non si possono nascondere alcuni problemi di compatibilità che questa scelta legislativa comporta con riguardo ai soggetti controllanti. È nota la infatti *querelle* dottrinale circa

---

<sup>182</sup> In tal senso anche DONATIVI V., *Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di «imprese sociali»*, cit., 1294. Individuato il contenuto estensivo dell'art. 4, non mancano poi problematiche di natura esegetica: l'espressione “organi di amministrazione”, utilizzata al plurale, parrebbe riferirsi al fatto che la presunzione opera solo nei confronti di coloro che possono nominare la maggioranza di tutti gli organi cui sia accreditabile la funzione gestoria nella struttura organizzativa della società impresa sociale; il concetto di “facoltà di nomina” dovrebbe essere intesa quale situazione di vantaggio: tale interpretazione è supportata dalla precisazione che tale concessione è data per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, là dove il concetto di “qualsiasi ragione” potrà consistere sia nell'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi, sia nella presenza di mere circostanze di fatto che diano luogo all'insorgere di situazione di dominio sull'amministrazione dell'impresa sociale.

<sup>183</sup> Si v. SCHIUMA L., *Art. 4*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 155 del 2006*, cit., 157.

l'ammissibilità del controllo avente ad oggetto una società cooperativa<sup>184</sup>: la strada verso l'ammissibilità della partecipazione in società ordinarie da parte di società cooperative è già stata aperta in passato con diverse normative, che hanno permesso, tra l'altro, ad una società mutualistica di ricoprire il ruolo di *holding*, ma se da un lato l'intera gamma delle modalità di controllo potrà avere luogo ove la cooperativa assuma il ruolo di capogruppo con riferimento a partecipate costituite in società di capitali, non potrà aversi controllo azionario ove le partecipate siano a loro volta società cooperative. La dottrina ha ritenuto del tutto inammissibile il controllo cd. proprietario, legato cioè alla titolarità di pacchetti maggioritari di quote o azioni, in quanto comporterebbe la violazione della regola “una testa un voto”, tipica delle società cooperative determinando il superamento dei limiti alla concentrazione di poteri di voto individuali<sup>185</sup>.

Tra i soggetti esclusi dalla possibilità di esercitare attività di direzione e detenere il controllo il comma 3 dell'art. 4 annovera enti privati con finalità lucrative e pubbliche amministrazioni al fine di salvaguardare l'identità intrinseca dell'impresa sociale.

Altra questione concerne la possibilità per le (società) imprese sociali di controllare enti *non profit* oppure società con scopo egoistico.

Nel primo caso non sussistono difficoltà, data l'omogeneità

---

<sup>184</sup> Per la bibliografia sul tema si v. IAMICELI P., Sub *art. 4*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 60 ma anche OPPO G., *Mutualità ed integrazione cooperativa*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, 364.

<sup>185</sup> BONFANTE G., *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010, 40; BUONOCORE V., *La società cooperativa riformata: i profili della mutualità*, in CIAN G. (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, 51.



funzionale tra enti, mentre è nell'ipotesi di controllo di enti di cui al libro V del codice civile che ci si chiede se ciò sia ammissibile. La legge non vieta espressamente quest'ultimo tipo di controllo, tale scelta legislativa appare ragionevole per il fatto che il divieto per la “società” impresa sociale di perseguire uno scopo egoistico attiene al solo lucro soggettivo e non a quello oggettivo. Se viene rispettato tale limite e non viene meno il carattere principale dell'impresa sociale, ossia lo svolgere attività di utilità sociale, nulla osta a che essa possa trovarsi in posizione di controllante. Ulteriore argomentazione, a favore di tale conclusione, è tratta dalla prassi societaria, ma soprattutto dal dato, ormai acquisito, che un'associazione o una fondazione possono svolgere il ruolo di *holding* all'interno di un gruppo di imprese.

Il *favor* per l'ammissibilità dell'impresa sociale, anche in forma societaria, in posizione di controllante, si presta però ad una obiezione: l'art. 13 del D. Lgs. 155 del 2006 impone all'impresa sociale un vincolo sul patrimonio, si dice cioè che in caso di operazioni straordinarie, ovvero di cessazione dell'impresa sociale, il patrimonio deve essere devoluto ad enti che perseguano finalità non lucrative di utilità sociale<sup>186</sup>. Se fosse perciò possibile destinare parte del patrimonio dell'impresa sociale a finanziamento di enti a scopo egoistico, soggiacendo questi ultimi ad attività di direzione e controllo da parte di una impresa sociale, indirettamente si violerebbe la previsione richiamata. A giudizio di chi scrive l'assunto non sembra essere del tutto fondato, poiché la *ratio* dell'art. 13 del D. Lgs. 155 del 2006 è quella di vietare la dispersione del patrimonio in finalità diverse da quelle promosse con il decreto, mentre la

---

<sup>186</sup> Così IAMICELI P., Sub *art. 4*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 69.

partecipazione negli enti del libro V, se fatto alle condizioni sopra indicate, rappresenta una forma di investimento da parte dell'impresa sociale, volto ad incrementarne il patrimonio a fronte della remunerazione delle partecipazioni: se ciò dunque non fosse possibile, si priverebbe ingiustificatamente la “società” impresa sociale di una risorsa finanziaria.

Stabilito che nella dicitura dell'art. 4 si ricomprendono quali soggetti controllanti gli enti *non profit* ed in particolare le imprese sociali (anche sotto forma societaria) e che controllate possono essere sia società con scopo egoistico, sia enti *non profit* tra cui le stesse imprese sociali, si tratta di verificare, sinteticamente, come possono estendersi ai gruppi di imprese sociali le principali disposizioni caratterizzanti la disciplina contenuta agli artt. 2497 ss. del codice civile compatibilmente con la causa altruistica propria dell'impresa sociale.

*In primis* sorge la questione se l'impresa sociale che eserciti attività di direzione e di controllo possa essere soggetta alla responsabilità di cui all'art. 2497 cod. civ.. La risposta a tale quesito può trovare il proprio fondamento nelle conclusioni formulate dalla letteratura giuridica, la quale più volte si è interrogata circa la possibilità per un ente *non profit* di essere soggetto a responsabilità *ex art.* 2497 del codice civile. Osserva la dottrina che, astrattamente, la norma non si attaglia a tale ipotesi, poiché, per la sua applicazione, l'ente dovrebbe aver agito “nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui” e tale circostanza non dovrebbe mai verificarsi nel caso di specie, perseguendo un ente *non profit* sempre uno scopo non egoistico e caratterizzandosi per una eterodestinazione dei risultati patrimoniali eventualmente conseguiti. In realtà, il termine “interesse

imprenditoriale” non è equivalente di scopo lucrativo, ma è riferibile alla possibilità per gli enti privi di scopi egoistici di svolgere, per realizzare i propri fini ideali, attività definibili come economiche. Pertanto, pur nel rispetto del proprio scopo non egoistico, l'ente *non profit* potrebbe perseguire interessi esterni di natura imprenditoriale per favorire illegittimamente attività di impresa esercitate da altri enti anche ad esse strumentali<sup>187</sup>.

Le riflessioni dottrinali testé citate sono vevoli per l'impresa sociale anche nella sua forma societaria, di conseguenza si applicherà alle “società” imprese sociali capogruppo l'art. 2497 cod. civ.<sup>188</sup>.

Sembra applicabile anche l'art. 2497-*quinquies* cod. civ., relativo ai finanziamenti infragruppo da parte della capogruppo, con il rinvio all'art. 2467 cod. civ.: anche qualora fosse capogruppo una impresa

---

<sup>187</sup> Sul punto si v. le note osservazioni di GALGANO F., *Direzione e coordinamento di società*, in SCIALOJA A. e BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Roma-Bologna, 2005, 65; TOMBARI U., *Ente non profit “capogruppo” e disciplina della “direzione e coordinamento di società”*, cit., 172. Sul tema della responsabilità *ex art.* 2497 cod. civ. si v.: CARIELLO V., *Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale*, in *Riv. soc.*, 2003, 1242; SCOGNAMIGLIO G., *Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del 2003*, in ID. (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 19.

<sup>188</sup> Giunge a tale conclusione anche SCHIUMA L., *Il gruppo dell'impresa sociale*, in *NLCC*, 2009, 1191, la quale definisce *abusiva* la condotta di quella capogruppo che, ove il gruppo fosse composto non solo da imprese sociali eterodirette, ma anche da società lucrative controllate, improntasse la gestione lucrativa “di gruppo” ad un criterio di mera economicità, precludendo alla stessa *chance* di remunerazione delle partecipazioni sociali (dei soci esterni) e di soddisfazione dei creditori in nome del suo essere controllata da un'impresa sociale capogruppo. Ed abusiva in quanto “delucrativizzata” può dirsi, al più, l'impresa sociale in forma societaria, non anche la società lucrativa controllata dall'impresa sociale capogruppo.

sociale, nessuna disposizione del D. Lgs. 155 del 2006 potrebbe vietarle il finanziamento a favore di diverse società, in quanto, come si è già precisato, ciò è compatibile con il divieto di perseguire uno scopo di lucro soggettivo.

Considerazioni diverse devono essere fatte per l'art. 2497-*quater* cod. civ.: le cause di recesso in esso elencate non sono incompatibili con la disciplina dell'impresa sociale, poiché nulla vieta che un socio di una "società" impresa sociale decida di esercitare il proprio diritto conformemente alla norma citata, il problema risiede nel rinvio, operato dall'articolo citato, alle disposizioni previste per il diritto di recesso nei singoli tipi societari con riguardo alla restituzione del conferimento: come già evidenziato<sup>189</sup>, tale rimborso non dovrebbe essere ammissibile per il divieto di lucro soggettivo imposto dall'art. 3 del decreto sull'impresa sociale.

Al fine di costituire i gruppi di imprese sociali è necessaria la stipula dell'accordo di partecipazione: circa il suo contenuto parrebbe chiaro il rinvio all'art. 2545-*septies* cod. civ. relativo al gruppo cooperativo paritetico, ove si utilizza la medesima espressione<sup>190</sup>. Richiamando

---

<sup>189</sup> Si v. il capitolo II.

<sup>190</sup> Stabilisce l'art. 2545-*septies* cod. civ.: "il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 1) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative."

quella nozione, sembrerebbe il decreto fare propri sia la causa, sia i contenuti minimi (elencati entrambi nel primo comma dell'articolo del codice civile menzionato) per la costituzione del gruppo, ma nel caso dell'impresa sociale si prescinde dalla presenza, tra le parti, di una o più società cooperative. Peraltro l'accordo dovrebbe necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico o di una scrittura privata autenticata<sup>191</sup>, per poter essere iscritto successivamente nella apposita sezione del registro delle imprese di cui all'art. 5, co. 2, D. Lgs. 155 del 2006 dalla capogruppo<sup>192</sup>, nelle persone degli amministratori, in via solidale, ovvero di ciascuno dei componenti l'organo amministrativo, anche se organi a funzionamento collegiale o chiamati ad agire in modo congiunto, insieme ai documenti contabili e al bilancio sociale in forma consolidata<sup>193</sup>.

---

Il richiamo all'art. 2545-*septies* consente alle cooperative di costituire aggregazioni di tipo gerarchico: la pariteticità dovrebbe essere considerata come criterio di decisione inderogabile, a cui la capogruppo deve attenersi nell'esercizio del potere di direzione e coordinamento; in tal senso COSTI R., *Il gruppo cooperativo bancario paritetico*, in *BBTC*, 2003, I, 384; GENCO R., *Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 512; TOMBARI U., *Società cooperative e gruppi di imprese (gruppo cooperativo paritetico e gruppo cooperativo eterogeneo)*, in *Giur. comm.*, 2007, I, 746 e per ulteriori riferimenti bibliografici sul punto si rinvia a GIORGI V., *Sub art. 2545-septies*, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>, cit., 3231.

<sup>191</sup> Argomentando sulla base del fatto che la forma solenne debba essere data non solo per l'atto costitutivo ma anche per tutte le sue modificazioni e i documenti inerenti: si v. il D.M. 24 gennaio 2008, art. 2 lett. d) e le considerazioni contenuta in nt. 167.

<sup>192</sup> L'obbligo grava sui gruppi di imprese sociali, ma in realtà deve essere riferito alla capogruppo: sulle soluzioni dottrinali si v. SCHIUMA L., *Art. 4*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 155 del 2006*, cit., 162.

<sup>193</sup> In tal senso SCHIUMA L., *Art. 4*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 155 del 2006*, cit.,

Quest'ultimo adempimento obbligatorio, previsto nell'art. 4, solleva la questione interpretativa del rapporto in cui esso si pone rispetto agli obblighi di ordine informativo e pubblicitario previsti nell'art. 2497-*bis* cod. civ.<sup>194</sup>. Diverse sono le argomentazioni prospettate dalla dottrina: parte di essa ritiene che l'art. 4, co. 2, del decreto assorba ogni profilo pubblicitario riguardante le imprese sociali, anche se costituite nella forma delle società di capitali; secondo altro orientamento l'art. 4 si aggiunge all'art. 2497-*bis* cod. civ., ma solo qualora le imprese sociali siano costituite in forma di società di capitali e l'impresa sociale sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre società; non da ultimo si sostiene che l'art. 4 si aggiunge all'art. 2497-*bis* cod. civ., a prescindere dalla forma giuridica adottata dall'impresa sociale<sup>195</sup>. Quest'ultima sembra

---

162.

<sup>194</sup> L'articolo 2497-*bis* cod. civ. stabilisce al comma 1: “La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette”. Ulteriori iscrizioni obbligatorie sono indicate nel comma 4: “La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento” e nel comma 5: “parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati”.

<sup>195</sup> Ad avviso di RUOTOLO A. e BOGGIALI D., *Costituzione di impresa sociale controllata da associazione e clausole statutarie - quesito n. 185-2009/I*, in *Studi e mater.*, 2009, 1655 spec. 1659, in caso di società di capitali impresa sociale controllata da un ente *non profit* è necessaria l'apposita iscrizione nella sezione dedicata all'impresa sociale nel Registro delle imprese, trattandosi di co-elemento essenziale per l'applicazione della relativa

essere la conclusione più plausibile, poiché il legislatore delegato non ha considerato come alternativi i regimi pubblicitari previsti rispettivamente dal codice civile ovvero dal decreto.

Con riguardo invece agli effetti della pubblicità nella apposita sezione ci si pone la questione se siano delle vere e proprie iscrizioni ovvero dei semplici depositi: parte della dottrina propende per quest'ultima soluzione, con la conseguenza che l'iscrizione dell'accordo di partecipazione, dei documenti contabili e del bilancio sociale in forma consolidata avrà efficacia di pubblicità-notizia e non sarà applicabile il rimedio dell'iscrizione d'ufficio se dovesse risultare inadempito l'obbligo di deposito di un accordo di partecipazione la cui avvenuta stipulazione dovesse essere portata a conoscenza del giudice del Registro ai fini dell'adozione del provvedimento *ex art. 2190 cod. civ. e 16 d.P.R. del 07-12-1995, n. 581*<sup>196</sup>.

---

disciplina. Dato che la pubblicità in oggetto è integrativa di quella prevista per gli enti che sono già obbligati al deposito presso il Registro delle imprese, gli ulteriori adempimenti pubblicitari, discendenti dal tipo adottato, sono destinati a trovare autonoma pubblicazione, con conseguente necessità degli adempimenti pubblicitari previsti dall'*art. 2497-bis cod. civ.*

<sup>196</sup> Così DONATIVI G., *Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di imprese sociali*, cit., 1318; anche MACERONI M., *L'iscrizione dell'impresa sociale nella apposita sezione del registro delle imprese*, cit., 311 giunge a simile conclusione con riguardo al deposito dei documenti contabili e del bilancio sociale consolidato. La dottrina è divisa in merito all'attribuzione dell'efficacia delle iscrizioni *ex art. 2497-bis cod. civ.*: la tesi prevalente propende per la funzione di pubblicità notizia desumibile dal fatto che tutta la disciplina della pubblicità nella attività di direzione e coordinamento è improntata al principio di effettività (così SALANITRO N., *Società di capitali e registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 687); non manca però chi sostiene l'efficacia costitutiva di questa pubblicità (in tal senso PIRAZZINI M. (a cura di), *Commento all'art. 2497-bis*, in MAFFEI ALBERTI A. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, 2367).

Le norme relative ai gruppi cd. orizzontali di imprese sociali sono richiamate anch'esse dall'art. 4 del decreto: con riferimento al gruppo cooperativo paritetico si deve escludere che possano partecipare società lucrative o pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni riportate nell'art. 4, co. 3; stante poi la varietà di forme organizzative che l'impresa sociale può assumere, sembrerebbe potersi dire che non solo le cooperative possono fare parte del gruppo cooperativo paritetico, ma anche le altre società disciplinate dal libro V del codice civile.

Le riflessioni fin qui condotte non possono non concludersi con un'ultima breve considerazione, che prende spunto dall'art. 4, co. 3, D. Lgs. 155 del 2006, il quale, come abbiamo già evidenziato, vieta alle imprese private con finalità lucrative di detenere il controllo di un'impresa sociale: si sostiene<sup>197</sup> che, con il ricorso agli artt. 2447-*bis* cod. civ., queste imprese potrebbero superare tale divieto e ottenere in tal modo il controllo in questione. Ciò che permetterebbe tale elusione è l'applicazione dell'art. 2447-*bis* lett. a) cod. civ., secondo cui *“la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare”*: nel concetto di “affare”<sup>198</sup> può essere ricompresa qualsiasi attività di

<sup>197</sup> In tal senso RIVOLTA G.C.M., *Profili giuridici dell'impresa sociale*, cit., 1161; ma si v. anche gli studi di NONNE L., *Note in tema di patrimoni destinati ad uno scopo non lucrativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 1299; nonché ID., *Autodestinazione e separazione patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto societario*, in ZOPPINI A. e MALTONI M. (a cura di), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Riforma del diritto societario e enti non profit*, cit., 268, in tema di patrimonio destinato ad un'attività non lucrativa.

<sup>198</sup> Il termine affare può indicare sia un singolo atto, una singola operazione sia un complesso di atti e quindi un'attività, la quale, rispetto all'attività della società, si pone come ramo d'azienda (MANZO G. e SCIONTI G., *Patrimoni dedicati e azioni correlate: «cellule» fuori controllo?*, in *Soc.*, 2003, 1330) ed



impresa, anche quella disciplinata dal D. Lgs. 155 del 2006, poiché è sufficiente, per aversi un affare, che l'attività sia atta alla produzione di utili, non essendo necessario che la loro destinazione sia essenzialmente egoistica<sup>199</sup>. La “società” impresa sociale dovrebbe allora essere esclusa dalla disciplina sui patrimoni destinati: in caso contrario parrebbe realizzarsi la violazione del divieto contenuto nell'art. 4, co. 3, del decreto, la cui *ratio* è quella di sottrarre l'impresa sociale a possibili impieghi suscettibili di snaturarne l'essenza non lucrativa in dipendenza da un soggetto che persegue istituzionalmente la redistribuzione degli utili.

#### **5. Il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività nella “società” impresa sociale.**

Interessante caratteristica del sub-modello “società” impresa sociale riguarda la partecipazione alla gestione dell'impresa sociale dei cd. *stakeholders*, ossia di una serie di soggetti portatori di un interesse legittimo nell'attività di impresa e che influenzano, o sono influenzati, dalle decisioni della società. Invero, il legislatore ha introdotto nel D. Lgs. 155 del 2006 una forma di cogestione<sup>200</sup> da

---

essendo imputata alla società, si definisce come attività d'impresa (SANTOSUOSSO D.U., *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, 365; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, cit., 179; PRESTI G. e RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale. II. Società*<sup>5</sup>, Bologna, 2011, 114).

<sup>199</sup> In tal senso GENNARI F., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005, 65.

<sup>200</sup> L'espressione è di BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, cit., 932 il quale osserva come il coinvolgimento dei lavoratori evocati, anche se con caratteristiche diverse, il sistema di cogestione o

alcuni autori definita *multi-stakeholder*<sup>201</sup>: l'art. 12 impone alla “società” impresa sociale di prevedere forme di coinvolgimento di lavoratori e destinatari dell'attività, in modo da garantire un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, quanto meno, ma non esclusivamente, in relazione alle questioni che incidono sulle situazioni di lavoro e sulle qualità di

---

codeterminazione (*Mitbestimmung*) presente in Germania, ove nelle grandi e medie imprese i lavoratori possono influenzare la politica imprenditoriale mediante i loro rappresentanti nel consiglio di sorveglianza. La *Mitbestimmung* è però un sistema che si differenzia notevolmente da quanto pensato dal legislatore per l'impresa sociale, poiché non si esaurisce a livello societario, esplicandosi altresì a livello aziendale. Tre sono i modelli in cui si articola la partecipazione dei lavoratori negli organi societari tedeschi: il modello di cogestione paritaria, cd. *Montan-Mitbestimmungsgesetz* (*MontanMitbestG*) per le società di capitali del settore carbosiderurgico con più di 1000 dipendenti, prevede che nel Consiglio di Sorveglianza (*Aufsichtsrat*) siedano un numero uguale di rappresentanti di lavoratori, azionisti e soggetti “neutrali” quello di cogestione minoritaria, cd. *Montan-Mitbestimmungsergänzungsgesetz* (*MontanMitbestErgG*) per le società di capitali non operanti nel settore carbosiderurgico con più di 500 dipendenti, stabilisce che l'*Aufsichtsrat* sia composto per 1/3 da membri eletti direttamente dai dipendenti; infine quello di quasi *paritätische Mitbestimmung*, introdotto per tutte le società di capitali con più di 2000 dipendenti, prevede che vi siano un ugual numero di rappresentati nel CdS ma sono previsti alcuni meccanismi correttivi della piena pariteticità. Per un'analisi più approfondita si rinvia a: HOPPE C. und FUHLORTT M., *Die Nationale Mitbestimmung im Unternehmen*, in *ArbRAktuell*, 2011, 235. La cogestione è prevista anche nello statuto della Società Cooperativa Europea, all'art. 2, lett. h), direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003, nonché dalla direttiva 2001/86/CE in materia di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea, regolamento n. 2157 del 08-10-2001, cui è stata data attuazione in Italia con D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 188. Sul tema si v. anche BANO F., *Art. 12. II*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 270; e ID., *Art. 14*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006*, n. 155, cit., 291.

<sup>201</sup> Si v. ALLEVA F., *Art. 12*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 260,

beni e servizi scambiati<sup>202</sup>.

La previsione in oggetto rappresenta un aspetto di rilevanza causale della nozione di impresa sociale<sup>203</sup> e la sua essenzialità è dimostrata dall'art. 17, co. 3, D. Lgs. 155 del 2006, là dove impone l'osservanza della previsione di cui all'art. 12 anche alle cooperative sociali, per le quali il legislatore delegato ha previsto una serie di agevolazioni, predisponendo per loro un accesso facilitato alla qualifica e

---

secondo cui l'impresa sociale non può che essere impresa *multi-stakeholder*, intendendo per tale quel genere di organizzazioni imprenditoriali che permette a tutte le eterogenee categorie di soggetti portatori di un interesse rispetto alla attività economica dell'ente di rendere influenti le proprie esigenze, a partire dal momento della formazione della volontà negoziale dell'organo di governo fino al controllo sulla qualità del singolo bene o servizio prodotto; *contra* CAFAGGI F., *L'impresa a finalità sociale*, cit., 650, che reputa inopportuna l'obbligatorietà per legge di sistemi *multi-stakeholders*, piuttosto che *mono-stakeholders*; cfr. per ulteriori riferimenti CAPECCHI M., *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica: dagli enti non lucrativi alla impresa sociale*, cit., 100 ss., che sul concetto di impresa *multi-stakeholder* afferma: “l'impresa sociale si caratterizza per l'adozione di quella cultura imprenditoriale che tradizionalmente è patrimonio delle imprese *for profit*, ma socializza i risultati della propria attività non per il tramite della ricaduta degli effetti del mercato sulla collettività, ma tramite la propria organizzazione interna ovvero, tramite peculiari accorgimenti statutari che garantiscano che i risultati positivi dello svolgimento dell'attività non ricadano solo sui soggetti che tradizionalmente ritraggono vantaggio dalla partecipazione all'ente (proprietari e lavoratori), ma, più generalmente, sulla collettività”.

<sup>202</sup> Nelle *Scic* francesi i soci finanziatori ed i finanziatori con certificato ma senza diritto di voto rappresentano i soggetti interessati all'interno della cooperativa impresa sociale, insieme ai beneficiari ed i lavoratori ed i volontari (enti pubblici e/o altre persone o entità) che in qualche modo contribuiscono alla attività della cooperativa. Pertanto, come nell'impresa sociale italiana, la funzione *multi-stakeholder* è un requisito obbligatorio, essendo necessario rappresentare la pluralità di interessi coinvolti nell'ente.

<sup>203</sup> In tal senso CAPELLI I., *La cooperativa impresa sociale*, in CUSA E. (a cura di), *Cooperativa s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, Milano, 2008, 540 spec. 558.

svincolandole dall'obbligo di applicazione di altre disposizioni.

Due sono le categorie che l'art. 12 individua quali soggetti da coinvolgere nella *governance* dell'impresa sociale: i lavoratori<sup>204</sup> ed i destinatari delle attività. Con riguardo ai primi parrebbe potersi affermare che essi sono identificabili in tutti coloro che prestano

---

<sup>204</sup> Parte della dottrina ha sottolineato l'inopportunità che i lavoratori possano trovare posto nelle forme partecipative, cogestendo perciò l'impresa sociale: ZOPPINI A., *Relazione introduttiva ad una proposta per la disciplina dell'impresa sociale*, cit., 360 motiva l'affermazione sostenendo che non può essere la forma di partecipazione tradizionale una soluzione ai complessi problemi riguardanti la posizione dei lavoratori, tra cui quello della loro remunerazione: chi offre lavoro o capitali è motivato da scopi altruistici difficilmente compatibili con una gestione ispirata a criteri produttivistici. La insufficiente retribuzione dei lavoratori non è la sola questione, emerge altresì la necessità di considerare: a) la difficoltà di valutare le prestazioni dei lavoratori; b) la non spendibilità, al di fuori del mercato sociale, di una specializzazione acquisita dai lavoratori in enti *non profit*; c) una scarsa possibilità di comunicazione delle preferenze. Perciò l'Autore delinea altre possibili forme di coinvolgimento, quali forme di rappresentanza parallele agli organi amministrativi dei lavoratori; esercizio di poteri di controllo sulla gestione nell'impresa sociale, se i lavoratori sono finanziatori dell'impresa sociale (essendo ad es. a titolo gratuito); forme di partecipazione economica dei lavoratori attraverso titoli di partecipazione; così anche COSTI R., *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, cit., 12, il quale afferma la non chiarezza delle motivazioni che hanno spinto il legislatore al coinvolgimento dei lavoratori; *contra* NOGLER L., *Il "coinvolgimento" dei lavoratori nell'impresa sociale*, in *Imp. soc.*, 2006, 3, 66 secondo cui il fondamento dell'onere di coinvolgimento dei lavoratori andrebbe ravvisato nell'esigenza di valorizzare il profilo interno degli aspetti relazionali del rapporto tra impresa sociale e lavoratore, al fine di superare la logica di mero contratto scambio; in senso fortemente positivo anche il CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Commissione per le Politiche Sociali ed ambientali) nello Schema di Osservazioni e proposte su "L'impresa sociale", 27 gennaio 2010, secondo cui "la partecipazione di quanti operano nell'impresa sociale e degli utenti [è] elemento determinante, perché congiunge la flessibilità con l'effettività del controllo degli *stakeholders*, controllo che permette di ottenere una serie di garanzie rispetto alle finalità

attività lavorativa nell'impresa sociale, anche se soci, *ex art. 14, co. 3, del decreto*, a prescindere dal carattere oneroso o gratuito del rapporto lavorativo<sup>205</sup>. Oltre al coinvolgimento dei lavoratori il decreto richiama un'altra categoria, *id est* quella dei "destinatari delle attività dell'impresa sociale". Ci si chiede che cosa debba intendersi con tale locuzione: un primo orientamento dà un'interpretazione restrittiva, ritenendo tali esclusivamente i consumatori destinatari dei servizi erogati e dei beni prodotti dall'impresa sociale<sup>206</sup>. Secondo un altro orientamento il termine destinatario deve essere sinonimo di beneficiario poiché, altrimenti, si rischierebbe di "appiattire l'identità dell'impresa sociale su quella di una qualunque impresa ispirata alle logiche del *customer satisfaction*"<sup>207</sup> e, a nostro avviso,

sociali effettive, finalità che stringenti vincoli normativi non possono raggiungere [da soli]".

<sup>205</sup> *Contra* FICI A., *Brevi note sulla partecipazione dei lavoratori nelle cooperative (e nelle imprese) sociali*, in *Imp. soc.*, 2005, 2, 137 e 147 secondo il quale il diritto al coinvolgimento riguarderebbe solo i lavoratori non soci, posto che i lavoratori soci risultano già coinvolti nella gestione dell'impresa in quanto proprietari della stessa.

<sup>206</sup> In tal senso ALLEVA F., *Art. 12*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 263, il quale propende per tale soluzione, nonostante giudichi quella estensiva più corretta e preferibile, in quanto ritiene che il legislatore abbia voluto dare una disciplina minima circoscrivendo la categoria di soggetti.

<sup>207</sup> Così IAMICELI P., *Sub art. 12*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 181, la quale indica quattro tipologie di imprese: quelle che erogano beni o servizi a fruizione individuale; quelli che erogano servizi a fruizione individuale ma da parte di altre imprese (art. 2, co. 1, lett. m); quelli che erogano "servizi" a fruizione collettiva o diffusa; quelli che perseguono il fine dell'inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati; attraverso queste tipologie di imprese sociali individua altrettanti destinatari ovvero beneficiari estendendo quindi la portata terminologica della parola. Nello stesso senso ZOPPINI A., *Relazione introduttiva ad una proposta per la disciplina dell'impresa sociale*, cit., 361, il quale, con riferimento all'enucleazione dei concetti che individuano l'impresa sociale, parla sempre e

probabilmente, il legislatore con tale termine voleva riferirsi al concetto di “beneficiari”, dato che nel d.m. del 24 gennaio 2008, inerente la redazione del bilancio sociale, utilizza in più disposizioni la locuzione “beneficiari delle attività”<sup>208</sup>. In ogni caso l'interesse giuridico qualificato del destinatario concerne non la richiesta della prestazione, bensì il corretto espletarsi della causa non lucrativa<sup>209</sup>.

Individuati i soggetti da coinvolgere, la norma espressamente dispone che devono essere previste forme di coinvolgimento, inteso come “*qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati*”.

---

solo di beneficiari.

<sup>208</sup> Si v. l'Allegato n. 1 – Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale (D.M. 24 gennaio 2008), ove si stabilisce il contenuto obbligatorio del bilancio sociale, punto 1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente lett. t) “numero e tipologie dei *beneficiari* diretti e indiretti, delle attività svolte”; e punto 1.2.4 Sezione C: Obiettivi e finalità lett. e) “forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei *beneficiari* delle attività”.

<sup>209</sup> A parere del *Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili*, nel quaderno sull'impresa sociale dell'aprile 2012, “la categoria dei soggetti di riferimento viene estesa anche ai destinatari delle attività, sebbene manchino precise indicazioni al riguardo su quali siano i destinatari o i criteri per individuare le pertinenti categorie. E' ragionevole prima definire la categoria di destinatari e poi disciplinarne il coinvolgimento nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi ai sensi dell'art. 12, d. lgs. 155/2006; e quindi, in funzione delle specifiche tipologie di destinatari, sarebbe possibile strutturare diversi tipi di regolamenti aziendali o atti costitutivi”.

Il legislatore ha perciò definito tanto gli strumenti di regolazione del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari, quanto il contenuto minimo perché possano dirsi attuate le forme di coinvolgimento<sup>210</sup>. Sono strumenti di regolazione contemplati nel decreto i regolamenti aziendali e gli atti costitutivi<sup>211</sup>, non potrebbe invece essere inserita una clausola statutaria o regolamentare che prevedesse il coinvolgimento dei destinatari solo a condizione di un effettivo ingresso nella compagine sociale, con riserva di gradimento dell'organo sociale, poiché ciò comporterebbe la nullità della clausola per contrarietà a norme imperative, quali l'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1 della legge delega<sup>212</sup> e dell'art. 2 del decreto sull'impresa

---

<sup>210</sup> Secondo KROGH M., *L'impresa sociale. Prime riflessioni sul D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 1417 “la scelta del legislatore non è stata quella di sostituire i normali principi che regolano la *governance* all'interno dell'ente collettivo, ma di apportare alcuni correttivi per consentire un maggiore coinvolgimento di altri soggetti o categorie di soggetti all'interno della proprietà per la realizzazione di obiettivi di efficienza e qualità dei servizi resi in una dinamica imprenditoriale dominata dall'assenza di lucro (ovvero con una sua limitazione nel caso delle cooperative sociali)”.

<sup>211</sup> Si è affermato, condivisibilmente, che l'elenco degli atti societari indicati non è tassativo, invero per regolamento aziendale deve intendersi qualsiasi regolamento adottato dall'ente nell'ambito dei suoi organi di governo; il riferimento all'atto costitutivo deve intendersi comprensivo anche dello statuto, quale atto tipico della regolamentazione della struttura di governo dell'ente: così BOLEGO G., *Sub art. 12, I*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 173; nonché IAMICELI P., *Sub art. 12*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 183. Nel d.m. 24 gennaio 2008 (iscrizione nel registro delle imprese) non si fa menzione nella definizione degli atti che devono essere depositati presso il registro delle imprese e degli atti di autoregolamentazione: perciò sembrerebbe non doversi depositare il regolamento aziendale.

<sup>212</sup> L'articolo dispone che la disciplina dell'impresa sociale debba essere informata a diversi criteri direttivi, tra cui quello di definire il carattere sociale dell'impresa sociale sulla base “delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi [deve essere] in

sociale.

Quanto al contenuto del coinvolgimento, esso deve essere tale da esercitare un'influenza sulle decisioni da adottare nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati. L'influenza può avere caratteristiche diverse a seconda dei mezzi impiegati: alcuni di questi sono già individuati dal legislatore e consistono nell'informazione, nella consultazione e nella partecipazione<sup>213</sup>.

Sotto il profilo dell'informazione questa dovrebbe riguardare, sia per i lavoratori che per i destinatari, l'attività e l'organizzazione dell'impresa sociale nel suo complesso; la consultazione invece potrebbe essere realizzata mediante la costituzione di gruppi di rappresentanza degli interessi di cui i soggetti sono portatori. Con riguardo alla partecipazione i destinatari potrebbero fare parte degli organi di governo con una vera e propria partecipazione al voto anche a prescindere dalla qualifica di socio<sup>214</sup>; i destinatari potrebbero far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa sociale, ovvero concorrere a nominare i consiglieri medesimi<sup>215</sup>.

---

favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi”.

<sup>213</sup> Esprime criticità verso tali forme di coinvolgimento CIAN M., *L'impresa sociale*, in SILVANO G. (a cura di), *Società e terzo settore*, cit., 274, ritenendo che il decreto non imponga alcuna forma di cogoverno, “ma solleciti l'adozione di sistemi dialettici capaci di rendere almeno trasparenti certe scelte amministrative compiute dall'ente e per mezzo dei quali l'effettiva influenza nei confronti degli organi di governo potrà poi di fatto esplicitarsi attraverso canali collocati all'esterno dell'organizzazione dell'impresa”.

<sup>214</sup> In tal senso BONFANTE G., *La delega al governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*, in *Imp. soc.*, 2005, 2, 82.

<sup>215</sup> Secondo SACCONI L., *La legge sull'impresa sociale come selettore di organizzazioni con motivazioni necessarie all'efficienza: quasi un'occasione*



Potrebbero essere attuati anche mezzi atipici di coinvolgimento come, ad esempio, estendere forme di partecipazione al capitale dell'impresa ai lavoratori nella “società” impresa sociale, perseguendo così l'ulteriore obiettivo di finanziare la società impresa sociale<sup>216</sup>.

In ogni caso il legislatore ha lasciato libera l'autonomia statutaria di decidere le forme di coinvolgimento più opportune e più conformi alla struttura: scelta la tipologia generale di coinvolgimento da attuare, si porrà per l'ente l'alternativa tra informazione, consultazione, partecipazione o altre tipologie atipiche, potendo lo statuto delegare affinché la scelta venga compiuta dall'assemblea o dagli amministratori della “società” impresa sociale.

## **6. Il principio di non discriminazione nella “società” impresa sociale.**

La disposizione che introduce il principio di non discriminazione nella disciplina dell'impresa sociale rappresenta una delle norme più controverse e di difficile applicazione stante la genericità della sua formulazione<sup>217</sup>: l'art. 9, co. 1, del D. Lgs. 155 del 2006 non

---

*mancata*, in *Imp. soc.*, 2006, 3, 42 i destinatari potrebbero essere coinvolti qualora la “società” impresa sociale adotti un modello dualistico, con istituzione di un comitato di sorveglianza composto anche da non soci e dotato di poteri di indirizzo e di controllo rispetto ad un consiglio di gestione.

<sup>216</sup> Così FICI A., *Brevi note sulla partecipazione dei lavoratori nelle cooperative (e nelle imprese) sociali*, in *Imp. soc.*, 2006, 4, 139 e 142 ss..

<sup>217</sup> Lo stesso art. 1, lett. b), n. 3) della L. 118 del 2005 si presentava vaga, limitandosi a prevedere l'obbligo a redigere omogenee previsioni in materia “di ammissione ed esclusione dei soci”. La stessa Relazione accompagnatoria, nella esplicazione del contenuto dell'art. 9 del decreto, non aiuta a chiarire la

definisce il principio ma stabilisce solamente che “*il principio di non discriminazione regola le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente*”.

Dall'applicazione della norma scaturiscono perciò problemi eterogenei, che evocano, tra l'altro, questioni che attenti studiosi dell'impresa sociale ascrivono talvolta al rispetto del principio di uguaglianza<sup>218</sup>, talaltra al rispetto del principio della parità di

---

portata del principio affermando semplicemente che “eventuali provvedimenti di ammissione ed esclusione devono essere non lesivi del principio di non discriminazione, e deve essere sempre garantito nello statuto la possibilità di beneficiare di una decisione dell'assemblea dei soci al riguardo”.

<sup>218</sup> Esiste una pluralità di nozioni di discriminazione nel nostro ordinamento: limitandosi alla legislazione ordinaria nella sola materia di rapporti civili, se ne rinviene una prima definizione nel D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 43, secondo cui è discriminazione “*ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*”. Una seconda definizione è contenuta nel D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 di recepimento della Direttiva 2000/43/CE, in cui, peraltro, si stabilisce che il giudice adito per violazione del principio di discriminazione può ordinare il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nonché la cessazione del comportamento e dei suoi effetti. Le definizioni elaborate non appaiono però soddisfacenti per comprendere la portata del principio di non discriminazione nella “società” impresa sociale. Sul punto si v. FEMIA P., *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, 469 spec. 529 ss.. Secondo MERUZZI G., *Sub art. 9*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 142 (nt. 2 a cui si rimanda per la bibliografia sul tema), il principio di non discriminazione non sarebbe altro che una specificazione (in negativo) del principio di uguaglianza e significherebbe divieto di trattamenti diversi che non abbiano una giustificazione obiettiva e ragionevole e che non siano proporzionati al

trattamento<sup>219</sup>. Tralasciando tali complesse ricostruzioni, si analizzerà la portata dell'art. 9, co. 1, con riferimento alle tre relazioni che possono venire in essere tra società e (aspirante) socio e che sono contemplate nell'articolo stesso: il rapporto sociale, l'ammissione del socio e la sua esclusione<sup>220</sup>.

Il principio di non discriminazione nel rapporto sociale sembrerebbe

---

raggiungimento del fine perseguito. L'Autore afferma come questa sia una definizione mutuata, in particolare, dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in sede di interpretazione dell'art. 14 CEDU secondo cui "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione" e perciò quale manifestazione del principio di uguaglianza.

<sup>219</sup> Affermano perentoriamente che si è voluto contraddistinguere l'arco temporale del rapporto sociale con il principio di parità di trattamento: ALLEVA F., *Art. 9*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 232; ma soprattutto BUONOCORE V., *Principio di uguaglianza nel diritto commerciale*, in *Giur. comm.*, 2008, 551; quest'ultimo illustre Autore non specifica però cosa significhi il principio di non discriminazione in termini di parità di trattamento nell'impresa sociale. L'orientamento, che si è qui segnalato con particolare riguardo all'impresa sociale, rientra nel più ampio dibattito del rapporto tra principio di non discriminazione e parità di trattamento: parte della dottrina ha chiarito come la disparità di trattamento sia solo una delle modalità con cui si manifesta e viene praticata la discriminazione e i due concetti non siano necessariamente coincidenti, evidenziando come solo nella comunità il termine giustizia significhi parità, poiché solo se esiste un gruppo sono possibili differenziazioni tra i suoi membri e solo se una regola viene applicata a tutti allora si può parlare di parità di trattamento (si v. sul punto GENTILI A., *Il principio di non discriminazione nei rapporti civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, 207 ss., che muove le proprie considerazioni dalle note teorie di RESCIGNO P., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*<sup>2</sup>, cit., 335); all'opposto il giudizio sulla discriminazione non richiede un confronto tra i trattamenti riservati a soggetti diversi (in arg. CARUSI D., *Principio di uguaglianza, diritto singolare e privilegio. Rileggendo i saggi di Pietro Rescigno*, Napoli, 1998, 13; ma si v.

essere incompatibile con il rapporto sociale che lega i soci a società di persone o di capitali, dato che in queste ultime esso si esplica nella partecipazione individuale all'attività di gruppo in considerazione del quantitativo di azioni o quote da ciascun socio posseduto.

In realtà potrebbe dirsi che nella esplicazione del rapporto sociale, quale partecipazione del socio alla vita della società, alcuni profili possano essere informati al principio di non discriminazione, non tanto con riguardo agli aspetti patrimoniali, essendo questi esclusi dal divieto di lucro soggettivo imposto per tutte le forme giuridiche imprese sociali, ma con riguardo ai diritti cd. amministrativi. Tale principio potrebbe allora tradursi nell'obbligo da parte della

---

anche alcune brevi considerazioni di BALDASSARRE C., *Il principio di non discriminazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, 341). La questione, poi, è vivacemente dibattuta nell'ambito del diritto delle cooperative (sulla base del disposto dell'art. 2527 cod. civ.): ritiene che il principio di non discriminazione sia espressione del principio di parità di trattamento SCHIRÒ S., *Sub art. 2527*, in LO CASCIO G. (a cura di), *La riforma del diritto societario*, X, Milano, 2003, 89; TONELLI E., *Commento all'art. 2527. Requisiti dei soci*, in SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società*, IV, Torino, 2003, 97; *contra* BONFANTE G., *Commento all'art. 2527*, in COTTINO G. - BONFANTE G. - CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, III, Bologna, 2004, 2496. Per un approfondimento del principio di parità di trattamento, si v., *ex plurimis*: SANTUCCI R., *Voce "Parità di trattamento"*, in *Dig. disc. priv. - sez. comm.*, X, Torino, 1994, 456; PASETTI G., *Voce "Parità di trattamento" (diritto civile)*, in *Enc. giur.*, XXII, Roma, 1990; OPPO G., *Eguaglianza e contratto nelle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I, 629.

<sup>220</sup> Dall'analisi di alcuni statuti di società imprese sociale non si ravvisano particolari clausole statutarie che specifichino il significato del principio di non discriminazione, che rimane così generico ed indeterminato: è il caso, ad esempio di una s.r.l. impresa sociale società unipersonale nel cui statuto si è semplicemente affermato che "l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione".

“società” impresa sociale di non comprimere la partecipazione dei soci in maniera differente da socio a socio, ovvero potrebbe essere utilizzato come strumento di gestione della “società” impresa sociale, tutelando il socio contro comportamenti abusivi degli organi sociali<sup>221</sup>.

Il principio di non discriminazione deve regolare anche le modalità

---

<sup>221</sup> A margine del presente lavoro, ci si chiede se il principio di non discriminazione, nel regolare il rapporto sociale, possa costituire un principio che legittimi l'ente a disporre nell'atto costitutivo un sistema di voto coerente con la *ratio* della “società” impresa sociale. Secondo parte della dottrina una “società” impresa sociale, non perseguendo uno scopo lucrativo, mal si presta ad essere governata da un sistema decisionale che tipicamente assegna più potere a chi ha il maggior interesse alla remunerazione del capitale. Sarebbe perciò necessario uno strumento di votazione coerente con lo specifico profilo causale dell'ente: il cd. sistema del voto proporzionale al capitale non parrebbe essere tale, in quanto, nell'impresa sociale, i soci non hanno diritto a percepire utili. Di conseguenza, le azioni, non incorporando i principali diritti patrimoniali, nel tempo tendono ad avere un valore svincolato all'andamento economico della società: venuto meno l'interesse economico collegato al rischio partecipativo, viene a mancare anche la capacità del criterio ponderale di favorire l'assunzione di decisioni ottimali. Preferibile sarebbe invece un sistema di voto a maggioranze numeriche, anziché per quote d'interesse, poiché, in tal modo, quanto più è ampia la partecipazione attiva dei soci alla formazione della volontà sociale, tanto più l'assemblea è in grado di interpretare gli interessi ideali propri della società. In questo quadro il principio di non discriminazione troverebbe maggiore spazio se il sistema di voto, in una società ad es. di capitali, fosse capitario e non proporzionale, poiché nell'assunzione delle decisioni, ossia nell'attuazione del rapporto sociale, ciascun socio non verrebbe discriminato per la quantità di azioni o quote possedute. Accoglie questa tesi LA SALA G.P., *Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni*, Torino, 2011, 40 (e note 104 e 106). Secondo l'Autore dovrebbe darsi spazio all'autonomia negoziale che abbia scelto di assumere la qualifica di impresa sociale, non potendosi ritenere del tutto incompatibile il sistema del cd. voto proporzionale con lo scopo ideale della s.p.a. – impresa sociale: se l'impresa sociale ha un elevato bisogno di capitalizzazione, un sistema di voto proporzionale potrebbe essere utile affinché i soci conferiscano maggiori risorse patrimoniali. Per SCHIUMA L., *Art. 4*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa*

di ammissione ed esclusione dei soci. Con il termine “modalità” il legislatore sembrerebbe riferirsi sia alla possibilità di stabilire nell'atto costitutivo o nello statuto dei requisiti o eventuali parametri per l'accesso alla “società” impresa sociale, sia alla procedura per la valutazione della richiesta di ammissione, in particolare, con riguardo agli organi competenti alla decisione.

Pertanto, nel caso in cui vengano stabiliti dei requisiti che gli aspiranti soci dovrebbe avere, questi devono essere disciplinati rispettando il principio di non discriminazione.

La “società” impresa sociale, tanto di persone quanto di capitali, non può però non attuare tale principio senza considerare il proprio dovere di perseguire scopi non egoistici e senza riferirlo all'attività economica posta in essere secondo le regole di cui all'art. 2 del D. Lgs. 155 del 2006. In mancanza di tali parametri di riferimento, il principio in questione potrebbe tradursi in una generale formula d'ingresso di qualunque estraneo all'interno dell'ente per il solo fatto che possa astrattamente appartenere ad una categoria sociale o perché portatore di un interesse più o meno coincidente con le finalità perseguite dall'ente. Se vi fosse un riconoscimento di un indiscriminato diritto di accesso ai terzi, si potrebbe impedire il

---

*sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, cit., 144-145 almeno in principio la regola del voto capitario sembrerebbe addirsi meglio al funzionamento di un'organizzazione impresa sociale, in quanto caratterizzata per l'assenza di scopo lucrativo. Se non fosse che l'adozione del voto capitario nella s.p.a. non è rappresentato soltanto dallo scopo di lucro, essendo presenti anche dei limiti ordinamentali, derivanti dalla circostanza che buona parte delle regole presupposte, per potersi applicare, necessitano di una forma organizzativa che ricollegghi il controllo alle azioni e il peso decisionale dei soci al numero delle azioni, formula venendo meno la quale, verrebbe meno la ragion d'essere dell'applicazione di quella disciplina alla s.p.a.: sulla dimostrazione di quest'ultima parte si v. anche SCHIUMA L., *Le deleghe di voto tra diritto delle società e diritto del mercato azionario*, Milano, 2005, 54.*

funzionamento dell'ente ed il raggiungimento degli scopi altruistici/ideali prefissati dalla “società” impresa sociale<sup>222</sup>.

Di qui la domanda di quali requisiti lo statuto possa prevedere, per l'ammissione dell'aspirante socio, senza violare il principio di non discriminazione, facendo salve le specifiche caratteristiche di ogni tipo societario, dato che la norma stabilisce che il principio di non discriminazione debba trovare applicazione compatibilmente con la forma giuridica prescelta.

Parrebbe potersi affermare che dovrebbero essere vietate, in una “società” impresa sociale, clausole statutarie che proibiscono in modo assoluto nuove adesioni, o che rimettono la scelta al mero arbitrio degli amministratori, e non dovrebbe essere consentito l'inserimento di una clausola di mero gradimento<sup>223</sup>. Dovrebbero poi escludersi dall'atto costitutivo quelle clausole che prevedono dei requisiti legati al sesso, all'etnia, alla religione o alla fede politica,

---

<sup>222</sup> Alcune considerazioni potrebbero essere mutuare dalla dottrina a commento dell'art. 2527 cod. civ., al cui comma 1 si afferma che “l'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta”. Nel caso del diritto delle cooperative il principio di non discriminazione deve però essere rapportato allo scopo mutualistico e all'attività economica, in tal modo il legislatore ha consegnato all'interprete un principio di più facile identificazione nelle clausole statutarie rispetto a quello contenuto nella disciplina dell'impresa sociale: salvo non volersi intendere, in via puramente interpretativa, tale principio in rapporto allo scopo non egoistico e all'attività economica sociale, in analogia con il principio di non discriminazione dell'art. 2527 cod. civ., quello dell'art. 9 rimane di difficile identificazione. L'ammissione del nuovo socio dovrà essere subordinata al rispetto di eventuali requisiti previsti dall'atto costitutivo, da valutarsi in ragione dell'oggetto sociale e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di interesse generale di cui all'art. 2 del D. Lgs. 155 del 2006.

<sup>223</sup> Manifesta perplessità in merito all'inserimento di una clausola di mero gradimento anche CIAN M., *L'impresa sociale*, in SILVANO G. (a cura di), *Società e terzo settore: la via italiana*, cit., 273.

tuttavia il condizionale è necessario, poiché anche questi *pacta adiecta*, apparentemente discriminatori, in particolari casi, potrebbero trovare una loro giustificazione in riferimento alle caratteristiche del gruppo in cui opera l'impresa sociale: si pensi ad imprese sociali il cui oggetto abbia attinenza con la religione o la fede politica dell'aspirante socio, la cui invalidità potrebbe essere affermata solo in quei casi nei quali si escludono coloro che appartengono ad una determinata fede politica o religiosa, ma non qualora si richieda "in positivo" l'adesione dell'aspirante socio a determinati principi politici o religiosi<sup>224</sup>.

Il principio di non discriminazione deve poi trovare attuazione nella procedura di ammissione. Nelle società di capitali, così come in quelle di persone, l'aspirazione a divenire soci deve intendersi come avuta se vengono rispettate tutte le procedure di ammissione disposte dalla "società" impresa sociale e che devono essere predisposte, in considerazione dello scopo e dell'attività svolta, dalla società per non incorrere nella violazione del principio di non discriminazione<sup>225</sup>.

---

<sup>224</sup> Con riguardo all'applicazione del principio di non discriminazione alle società cooperative si v. per tutti: CHIEFFI A., *Commento all'art. 2527*, in PRESTI G. (a cura di), *Società cooperative*, Milano, 2007, 232.

<sup>225</sup> Secondo KROGH M., *L'impresa sociale. Prime riflessioni sul D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 1422 la norma non prescrive un generale principio di ingresso di qualunque estraneo all'interno dell'ente per il solo fatto che possa astrattamente appartenere ad una categoria sociale o perché portatore di un interesse più o meno coincidente con le finalità perseguite dall'ente, ma prescrive che le modalità di ammissione siano regolate secondo il principio della non discriminazione. Perciò la non discriminazione attiene non ad un generico diritto di entrare a far parte dell'ente, attribuito a qualunque soggetto portatore di un interesse qualificato, ma alla procedura di ammissione o comunque d'ingresso di nuovi partecipanti che deve rispettare il principio di non discriminazione, fatti salvi i principi che regolano l'ingresso di nuovi soci o associati all'interno dei vari schemi organizzativi prescelti.



In assenza di una disciplina specifica nelle società di capitali e di persone<sup>226</sup> volta a regolare la procedura di ammissione dell'aspirante socio, si ritiene che essa potrebbe essere attuata con delibera degli amministratori, avente carattere costitutivo del rapporto associativo. La decisione degli amministratori dovrebbe essere sempre orientata dalle previsioni dell'atto costitutivo, pur potendo tenere in considerazione anche altri elementi, quali, ad esempio, l'efficienza dell'impresa. La delibera, inoltre, dovrebbe essere meramente esecutiva dei criteri e delle procedure indicate nell'atto costitutivo o nello statuto. Per rafforzare il rispetto del principio di non discriminazione potrebbe essere imposto dall'atto costitutivo un obbligo di motivazione del provvedimento di diniego, anche se il dettato legislativo delle società diverse dalle cooperative non lo prevede<sup>227</sup>.

---

<sup>226</sup> Non sussiste questa difficoltà nelle società cooperative, ove l'art. 2528 cod. civ. dispone della procedura di ammissione, nonché del carattere aperto della società in maniera puntuale.

<sup>227</sup> Così la dottrina giuscommercialistica in tema di cooperative, prima della Riforma del 2003: VERRUCOLI P., *Cooperative*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 577. Successivamente GALGANO F., *Diritto commerciale. Le società*<sup>18</sup>, Bologna, 2012, 488; *contra* SCHIRÒ S., *Sub art. 2527*, in LO CASCIO G. (a cura di), *La riforma del diritto societario*, cit., 109, ipotizza la possibilità di configurare una responsabilità di tipo precontrattuale della cooperativa per la violazione del principio di buona fede nella fase di valutazione della proposta di ammissione.

Una riprova di quanto affermato nel testo la si evince anche nella prassi: in uno statuto di una s.r.l. impresa sociale si afferma “chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione delle proprie generalità o dati identificativi; b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e agli eventuali regolamenti, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'organo

Si nota che il rapporto tendenzialmente a struttura aperta dell'impresa sociale non trova corrispondenza nella struttura societaria, ove invece il rapporto è a struttura chiusa: la forma negoziale e la natura degli interessi che costituiscono il sostrato della società determinano una contraddizione che può essere ridotta, non eliminata, con il gioco delle clausole contrattuali. Il problema dell'ingresso di nuovi soci in una s.p.a. o s.r.l. impresa sociale potrebbe essere risolto con l'alienazione da parte dei soci di una parte delle azioni o quote: l'interesse della società all'ampliamento della compagine sociale potrebbe trovare soddisfazione mediante una clausola che imponga ai soci di cedere una frazione della quota o una parte delle azioni ogniqualvolta, a giudizio degli amministratori o dell'assemblea, sia opportuno accettare la richiesta di ammissione di nuovi soci. Una simile clausola non parrebbe essere incompatibile con i principi che regolano le società di capitali: il diritto del socio a conservare integralmente la propria quota di partecipazione non sembra essere un diritto indisponibile da parte della maggioranza, quando il sacrificio sia richiesto dall'interesse della società impresa sociale e purché, ovviamente, sia rispettato il principio della parità di trattamento dei soci<sup>228</sup>. La clausola non esaurisce i suoi effetti nei

---

amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, sottopone la domanda di ammissione all'assemblea, per la deliberazione in merito. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori. *In caso di rigetto della domanda di ammissione, a norma dell'art. 2528 cod. civ., l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni comunicare agli interessati la deliberazione motivata*".

<sup>228</sup> Critico invece è CIAN M., *L'impresa sociale*, in SILVANO G. (a cura di), *Società e terzo settore: la via italiana*, cit., 273 secondo cui non potendosi dire

rapporti interni tra soci, perché la sua funzione essenziale è quella di realizzare l'interesse della società all'ampliamento della compagine sociale. Con una certa sicurezza si può escludere che tale principio sia traducibile in quello della cd. "porta aperta": la motivazione risiederebbe nel significato stesso di "porta aperta", che è quello di considerare la società disponibile nei confronti di ogni persona che chiede di aderire alle stesse condizioni dei soci già ammessi<sup>229</sup>: il principio funzionerebbe cioè da correttivo sugli squilibri capitalistici che sono presenti all'interno di una società (quale è quella cooperativa) finalizzata agli scambi mutualistici, squilibrio che, nella "società" impresa sociale non dovrebbe esserci, essendo questa priva di qualsiasi finalità egoistica. Da ultimo, con riguardo all'applicazione del principio di non discriminazione nel caso di esclusione di un partecipante dall'ente, non sarà consentito stabilire ipotesi che possano prevedere trattamenti differenziati per tipologie di partecipanti all'ente collettivo.

I casi di esclusione del socio dovrebbero essere regolati secondo la forma giuridica prescelta per l'esercizio di impresa sociale e, insieme a quelli eventualmente previsti per ciascun tipo *ex lege*, lo statuto o

---

applicato il principio della porta aperta, nella "società di persone" impresa sociale dovrebbe restare in vigore la regola che richiede il consenso unanime dei soci qualora uno di essi voglia trasferire ad altri la propria quota e l'aspirante socio non potrebbe esigere che l'ente proceda ad un aumento di capitale al fine di fargli spazio nella compagine sociale.

<sup>229</sup> Uscendo dal generico della definizione indicata e precisando meglio i contenuti del principio, due sono le accezioni di porta aperta elaborate nella teoria cooperativistica: quello della adesione libera, ossia accogliere liberamente tutti coloro che desiderano essere ammessi a patto che rispettino le condizioni dello statuto e quello di adesione volontaria, che si riferisce al momento costitutivo della cooperativa formata dalla volontaria adesione dei promotori: cfr., tra i tanti, gli studi di BONFANTE G., *Cooperativa e «porta aperta»: un principio invecchiato*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 392.

l'atto costitutivo potrebbero prevedere casi ulteriori: anche in questa ipotesi potrebbero essere gli amministratori a decidere sul provvedimento di esclusione, compatibilmente con le norme previste per ciascun tipo.

In caso di violazione del principio l'art. 9, al comma 2, non richiama alcuno strumento specifico idoneo a sanzionarne il mancato rispetto, pertanto l'unica alternativa potrebbe essere quella prevista all'art. 16, comma 4, richiedendosi cioè l'intervento degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali affinché gli organi sociali vengano diffidati dal regolarizzare il comportamento, pena la cancellazione dell'iscrizione dalla apposita sezione del Registro delle imprese e conseguente estinzione della “società” impresa sociale.

## **7. La tenuta delle scritture contabili.**

L'analisi dei profili organizzativi della “società” impresa sociale non può prescindere dal considerare gli obblighi formali riguardanti l'ordinamento contabile, dettati non solo per tutelare le aspettative dei terzi sul patrimonio sociale, ma anche per poter attuare le finalità di controllo e di vigilanza sulla realizzazione degli scopi sociali e sul rispetto dei requisiti previsti dalla decreto legislativo<sup>230</sup>.

A tal fine l'art. 10, co. 1, del D. Lgs. 155 del 2006 impone all'ente impresa sociale l'obbligo della tenuta del libro giornale, del libro inventari, nonché di deposito presso il Registro delle imprese di un

---

<sup>230</sup> BOLOGNINO D., *Prima lettura del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”*, in *Impr. soc.*, 2007, 1, 183.

apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. I primi due strumenti di rilevazione non sono altro che quelli disciplinati dagli articoli 2216 e 2217 cod. civ., mentre il documento a cui il decreto fa riferimento sembrerebbe essere un bilancio economico, ossia una scrittura contabile in cui si riassumono i dati delle registrazioni contenute nelle scritture e che esprime i valori del reddito e del capitale della società, da redigersi con il metodo della partita doppia, rispettando i criteri di competenza economica<sup>231</sup>.

Gli obblighi imposti alle “società” imprese sociali sono compresi nella più ampia regolamentazione contabile delle società di capitali, per le quali, sotto i profili appena delineati, non sorgono particolari questioni<sup>232</sup>. Qualora invece il comma 1 si applichi alle società di

---

<sup>231</sup> Bilancio di competenza e non di cassa secondo la regola dell'art. 2423 *bis* n. 3 cod. civ.: il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico quali emergono alla data di chiusura dell'esercizio annuale, che è il periodo di competenza del bilancio, e ciò quantunque il bilancio venga redatto in epoca successiva, quando le poste di bilancio possono avere subito variazioni, perciò conta la data degli accadimenti, non quella della loro conoscenza, che può essere successiva alla chiusura di esercizio. In tal senso RACUGNO G., *L'impresa sociale*, in *Riv. del dir. comm. e del diritto generale delle obblig.*, 2009, 49; BAGNOLI C., *Art. 10*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 241; ANDREAUS M., *Sub art. 10*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155) sull'impresa sociale*, cit., 149 e anche ID., *Le possibili rendicontazioni nell'impresa sociale*, in *Imp. soc.*, 2005, 2, 119.

<sup>232</sup> Per le s.p.a. si applicheranno gli artt. 2423 cod. civ. e ss. per le s.a.p.a si applicano, in forza del rinvio contenuto nell'art. 2454 cod. civ., le norme relative alla s.p.a.; per le s.r.l. in forza del rinvio contenuto nell'art. 2478-*bis* cod. civ., valgono per la redazione del bilancio, le disposizioni di cui agli art. 2423 cod. civ. e ss., salvo quanto disposto dall'art. 2435-*bis* cod. civ.; per le società cooperative si applicano, in forza del rinvio contenuto nell'art. 2519 cod. civ., e in quanto compatibili, le norme relative alla società per azioni;

persone imprese sociali, esse dovranno rendere pubblica la propria situazione patrimoniale ed economica con il deposito del bilancio presso il Registro, diversamente da quanto previsto per le società di persone non imprese sociali che nel codice civile non sono obbligate a tale formalità<sup>233</sup>.

Di diversa portata è l'obbligo imposto dal comma 2 dell'art. 10,

---

per i consorzi vale quanto disposto dall'art. 2615-*bis*, che rinvia per la redazione della situazione patrimoniale alle norme relative al bilancio di esercizio delle s.p.a.. Sul bilancio di esercizio si v. COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 7\*, Torino, 1994, 388.

<sup>233</sup> Si ritiene che anche le società di persone debbano redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 cod. civ. e ss., in quanto applicabili (in tal senso si v. le *Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali*, redatte dall'Agenzia per il Terzo Settore). Per le società di persone i ravvisano nel codice civili alcuni principi regolanti la materia contabile: per le s.s., con disposizioni che valgono anche per la s.n.c. in virtù del rinvio operato dall'art. 2293 cod. civ., l'art. 2261 cod. civ. attribuisce espressamente ai soci non amministratori il diritto al rendiconto annuale degli affari compiuti dalla società, salvo diverso termine previsto dall'atto costitutivo e l'art. 2262 precisa che, dopo l'approvazione del rendiconto, salvo sempre diversa previsione, ogni socio ha diritto di percepire la sua parte di utili. Con riguardo alle s.a.s, invece, l'art. 2320, ultimo comma, prevede che i soci accomandanti abbiano in ogni caso il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché di verificarne l'esattezza controllando i libri e gli altri documenti della società; mentre il successivo art. 2321 aggiunge che detti soci non sono tenuti alla restituzione degli utili che abbiano percepito in buona fede secondo un bilancio regolarmente approvato. Infine, su un piano più generale, l'art. 2217 cod. civ., nel disciplinare le scritture contabili obbligatorie delle imprese commerciali, menziona nuovamente il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite, con cui deve chiudersi l'inventario annuale dell'impresa, aggiungendo che il conto dei profitti e delle perdite deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite, e che nelle valutazioni di bilancio occorre attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

secondo cui l'organizzazione deve “*redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*”<sup>234</sup>, *sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale*<sup>235</sup>, *in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale*”.

L'introduzione di un bilancio sociale obbligatorio, per enti del libro I e del libro V che assumano la qualifica di impresa sociale, porta a chiedersi se già prima dell'emanazione del decreto un simile strumento abbia trovato spazio tra gli istituti tradizionali che presiedono alla disciplina della contabilità<sup>236</sup>.

---

<sup>234</sup> D.m. 24 gennaio 2008, concernente la redazione del bilancio sociale ed emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

<sup>235</sup> Come rilevato precedentemente (si v. la nt. 141) l'Agenzia è stata soppressa e le sue funzioni generali sono state trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: in mancanza di una esplicita disposizione che regolamenti il passaggio anche di questi specifici compiti, parrebbe potersi dire che il parere vincolante sussista ancora, ma sarà reso dall'Ufficio competente all'interno del Ministero testé citato.

<sup>236</sup> L'utilizzo dello strumento del bilancio sociale, ad integrazione e complementarità del bilancio di esercizio, nasce dalla progressiva consapevolezza delle società dell'insufficienza del sistema informativo tradizionale ad esprimere la dimensione sociale: nella dottrina italiana esistono una pluralità di definizioni di bilancio sociale, per il quale si trovano – talvolta come sinonimi, talaltra con accezioni in parte diverse – anche terminologie quali rendiconto sociale, resoconto sociale, bilancio socio-economico *et similia*. Controverso è anche lo stesso utilizzo del termine bilancio, dato che la redazione del bilancio sociale, in Italia come in molti Paesi europei, non è obbligatoria, né esistono delle raccomandazioni di organismi indipendenti che ne individuino incontestabilmente i contenuti minimi. Secondo VERDE M., *Il bilancio sociale. Riflessioni sullo stato dell'arte alla luce del D. Lgs. 155 del 2006*, in *Imp. soc.*, 2008, 2, 144: “in linea generale, possiamo assimilare il bilancio sociale ad un documento pensato per dare visibilità alle domande ed alla necessità d'informazione e di trasparenza del proprio pubblico di riferimento. Esso rappresenta uno strumento che può essere in grado di fornire la certificazione di un profilo

Al riguardo si devono distinguere le osservazioni a seconda del soggetto redigente il bilancio sociale, se sia una organizzazione con scopo ideale o un ente che persegue scopi egoistici. Le società di capitali di maggiori dimensioni sono solite, solo su base volontaria, predisporre un bilancio al fine di rendere noto ai soggetti esterni le proprie attività sulla base di canoni quali l'eticità, la protezione degli *stakeholders* e la tutela ambientale. La funzione informativa è perciò opzionale, mancando un sistema legislativo che imponga la correttezza dei parametri di misurazione utilizzati, l'adeguatezza delle procedure per acquisire e valutare i dati e in conseguenza la veridicità dei risultati raggiunti. Nonostante ciò, attraverso un documento autonomo, il bilancio sociale redatto da enti aventi scopo di lucro arricchisce l'informazione e proprio per garantire un adeguato livello informativo, caratterizzato dalla attendibilità della comunicazione sociale nei confronti dei destinatari, le imprese spesso si dotano di forme di autoregolamentazione tanto più efficaci quanto maggiore è il riflesso reputazionale e la capacità delle diverse categorie di *stakeholders* di esercitare una costante azione di

---

etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto non solo in termini strutturali, ma soprattutto morali, agli occhi della collettività di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito”.

Si rinvia sul tema alla letteratura economica italiana, la quale, al contrario di quella giuridica, è vastissima, *ex multis*: BORZAGA C. e SOLARI L., *La gestione delle imprese sociali: problemi e prospettive*, in BORZAGA C. e DEFOURNY J. (a cura di), *L'impresa sociale in prospettiva europea*, Trento, 2001, 295; CHIRIELEISON C., *Il bilancio sociale: significati, valori e limiti*, in *Studi e note sull'econ.*, 2001, 97; COLOMBO G.M. e STIZ G., *Il bilancio sociale delle organizzazioni non profit*, Milano, 2003.



monitoraggio<sup>237</sup>.

Il quadro del bilancio sociale negli enti *non profit* appare diverso: la funzione informativa, essendo intimamente connessa alla “vocazione” di tali soggetti a svolgere attività sociale, non può rappresentare una scelta opzionale, imponendosi, al contrario, una puntuale e specifica disciplina che non può essere rimessa alla sola autoregolamentazione<sup>238</sup>. A differenza delle società la rendicontazione sociale nel *non profit* assolve ad una funzione ancora più strategica e cruciale, dal momento che essa si pone nelle società solamente come completamento ed integrazione di un bilancio di esercizio che rimane comunque lo strumento principe di informazione dei risultati raggiunti, mentre per gli enti del Terzo Settore non vi è altra forma di rendicontazione che descriva i risultati ottenuti<sup>239</sup>. Tuttavia anche per gli enti *not for profit* non sussiste una legge che regolamenti obbligatoriamente il bilancio sociale<sup>240</sup>.

---

<sup>237</sup> Sul punto VELLA F., *Il bilancio sociale: quale regolamentazione?*, in ECCHIA G. - MARANGONI G. - ZARRI L. (a cura di), *Il bilancio sociale e di missione per le organizzazioni non profit*, Milano, 2005, 83.

<sup>238</sup> In tal senso VELLA F., *La rendicontazione sociale delle imprese: quale disciplina?*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, (diritto commerciale, società)*, III, Milano, 2005, 4043 spec. 4056.

<sup>239</sup> Sul punto HINNA A., *Rendicontazione sociale e tassonomie organizzative. Il bilancio sociale di missione nelle fondazioni italiane tra governance e accountability*, in ECCHIA G. - MARANGONI G. - ZARRI L. (a cura di), *Il bilancio sociale e di missione per le organizzazioni non profit*, Milano, 2005, 83.

<sup>240</sup> Nella *Community Interest Company* è invece obbligatoria una relazione annuale di interesse comunitario (che assolve la stessa funzione del bilancio sociale), secondo il *Regulatory Guidance* della CIC, la relazione deve includere: (a) una descrizione corretta e accurata del modo in cui la comunità ha beneficiato delle attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio; (b) una descrizione delle operazioni che l'azienda ha effettuato nel corso dell'esercizio e la consultazione delle persone beneficiarie delle attività della società, nonché l'esito di tali consultazioni, (c) le informazioni relative al

Per queste ragioni il decreto prevede per le imprese sociali un obbligo di bilancio sociale<sup>241</sup> da redigersi annualmente e che deve contenere i criteri con cui l'impresa sociale ha inteso predisporre il bilancio, le informazioni sia generali sia inerenti la struttura, il governo e l'amministrazione, gli obiettivi e le finalità, nonché l'esame della situazione finanziaria. Esso deve, perciò, interloquire con il bilancio economico, ma non esaurirsi in esso, fornendo molte più indicazioni. Peraltro la pubblicità non è solo quella che può essere data con il deposito presso il Registro delle imprese, ma il decreto stabilisce il dovere per l'impresa sociale di dare ampia pubblicità al bilancio sociale approvato attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici. Dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale si evince poi come la funzione del bilancio sociale coinvolga non soltanto i dati relativi al

---

presidente della società e agli emolumenti degli amministratori. La relazione annuale dovrebbe poi includere anche informazioni riguardanti la ripartizione dei dividendi, il trasferimento di beni, la retribuzione di eventuali obbligazioni.

<sup>241</sup> Le *Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali*, redatte dalla (ex) Agenzia per il Terzo Settore definiscono la "Relazione di missione" come "il documento che accompagna il bilancio in cui gli Amministratori espongono e commentano le attività svolte nell'esercizio, oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di esprimere il giudizio degli Amministratori sui risultati conseguiti, di determinare la destinazione del risultato stesso, se positivo, e la copertura – e/o i provvedimenti relativi – se il risultato è negativo. La Relazione di missione deve [peraltro] garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi sulle prospettive di continuità aziendale". Sul punto, per ulteriori riferimenti sul bilancio sociale, si v. anche il *Quaderno dell'Impresa sociale. Documento n. 1. Lineamenti tecnico operativi*, del giugno 2009 redatti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di concerto con l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

raggiungimento delle finalità sociali dell'ente, ma anche quelli sulle modalità di produzione dei beni e sul grado di tutela e coinvolgimento dei beneficiari dell'attività: la “società” impresa sociale deve comunicare come e quanto è stata capace di realizzare la propria *mission*<sup>242</sup>.

L'innovazione contenuta nell'art. 10, con le specificazioni del Decreto Ministeriale appare di tutta evidenza, poiché nella disciplina del Terzo Settore, fino all'emanazione del D. Lgs. 155 del 2006, erano prevalsi assetti regolamentari ispirati esclusivamente alla contabilità di bilancio di impresa societaria<sup>243</sup>. La portata innovativa spiega i propri effetti anche per le società, introducendo l'obbligatorietà del bilancio sociale, fino al 2006 ritenuto una opzione facoltativa per la società stessa.

Ancora una volta l'adesione della società al modello organizzativo delineato nella legge speciale sull'impresa sociale dimostra una marcata caratterizzazione della disciplina del sub-modello di “società” impresa sociale anche sotto il profilo della tenuta delle scritture contabili e soprattutto dei bilanci, essendo elementi tipici della “società” impresa sociale.

---

<sup>242</sup> Così HINNA A., *Il bilancio di missione: il bilancio sociale delle organizzazioni non profit*, in HINNA L. (a cura di), *Il bilancio sociale*, Milano, 2002, 563.

<sup>243</sup> Si pensi alla disciplina delle Onlus (art. 8 d.lgs. 460/1997), ove il bilancio non ha tanto la funzione di garantire la trasparenza e rivelare la missione, quanto più di fornire un utile strumento di controllo di eventuali atteggiamenti elusivi da parte delle Onlus (sul punto ANDREAUS M., *Condizioni e presupposti per un'effettiva rendicontazione delle aziende non profit*, in *Imp. soc.*, 2003, 68, 51) e delle fondazioni bancarie (art. 9 d. lgs. 153/1999) per le quali si v. TIEGHI M., *Le fondazioni bancarie*, Milano, 2004, 182.

## CAPITOLO QUARTO

### *Profili finanziari della “società” impresa sociale*

SOMMARIO: 1. La responsabilità patrimoniale della “società” impresa sociale. - 2. La cessione d'azienda.

#### **1. La responsabilità patrimoniale della “società” impresa sociale.**

Non sono molte le disposizioni relative agli aspetti finanziari che caratterizzano la “società” impresa sociale: il legislatore si è preoccupato di regolare l'aspetto della responsabilità patrimoniale dell'organizzazione impresa sociale e quello della cessione d'azienda<sup>244</sup>. Con riguardo alla disposizione che regola la

---

<sup>244</sup> In Belgio, nella società a finalità sociale, non vi sono norme specifiche relative alla responsabilità della società, ma si specifica che gli amministratori sono responsabili, in termini di restituzione e risarcimento dei danni, per l'utilizzo degli utili per finalità diverse dal perseguire gli obiettivi sociali. La restituzione può essere fatta valere anche nei confronti dei terzi, se i soci dimostrano di avere “un interesse rilevante”. La società può essere

responsabilità patrimoniale, il primo comma dell'art. 6 dispone che *“nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio”*<sup>245</sup>, facendo salvo quanto già è disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile.

Tale norma è stata pensata per fornire un'agevolazione a quegli enti che non hanno accesso ad un regime di limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio dell'organizzazione, come nel caso degli enti del libro I del codice civile che scelgono di diventare imprese sociali; la clausola che esclude le società dall'applicazione dell'art. 6 del decreto è da ritenere una scelta ragionevole se riferita alle società di capitali e alle società cooperative, poiché per loro il criterio di acquisto della limitazione di responsabilità è connaturato all'esistenza stessa della società. Per quelle società, invece, delle cui obbligazioni sociali non

---

sciolta da un ordine del giudice a seguito di una richiesta presentata dai soci, dal pubblico ministero o dai terzi che abbiano interesse, se lo statuto della società non è conforme ai requisiti legali o se, quantunque conforme, vengano violati dalla società i requisiti legali. A differenza di altri sistemi giuridici la funzione di controllo sulla finalità sociale è sostanzialmente attribuita ai Tribunali e non alle autorità amministrative. Tuttavia, almeno in linea di principio, un ruolo importante può essere svolto dai terzi interessati, a condizione che essi siano informati in merito alla gestione dell'impresa sociale.

<sup>245</sup> L'art. 1, co. 1, lett. b) n. 8 della L. 118 del 2005 annovera tra i principi e criteri direttivi anche quello di stabilire disposizioni omogenee in ordine alla responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni sorte durante il suo svolgimento, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente.

risponde di regola solamente la società con il proprio patrimonio, ma la cui disciplina di diritto comune prevede la responsabilità illimitata di tutti i componenti o, quanto meno, di coloro che ne hanno la gestione, si pone la questione se tale norma possa a loro riferirsi. Sembrerebbe potersi affermare che tale disposizione sia applicabile, là dove sussistano i requisiti previsti dall'art. 6, a quelle società (come quelle commerciali di persone imprese sociali) che secondo la propria disciplina rispondono con il patrimonio dell'ente per le obbligazioni sociali, ma alla cui responsabilità si aggiunge quella di tutti o di alcuni soggetti<sup>246</sup>, poiché il regime contenuto nell'art. 6 si caratterizza per la possibilità di acquisire una responsabilità limitata al solo patrimonio dell'ente<sup>247</sup>. In tal modo, adeguandosi alle

<sup>246</sup> Sulle tema del rapporto tra personalità giuridica ed autonomia patrimoniale si v. le considerazioni di CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, cit., 42 e 43; PRESTI G. e RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale. II. Società*<sup>5</sup>, cit., 14.

<sup>247</sup> Così BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, cit., 931; BOVA A. e ROSATI D., *Il terzo settore e l'impresa sociale: sostegni o sfide per il welfare state?*, Roma, 2008, 84; CALANDRA BUONAURO V., *Impresa sociale e responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 854; RACUGNO G., *Voce "Impresa sociale"*, cit., 5; SALATINO G., *L'impresa sociale*, cit., 405; propendono, invece, a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma ai soli enti del libro I DI CECCO G., *Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: qualche spunto ricostruttivo*, cit., 87; MORO P., *Sub art. 6*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 104, il quale ritiene che "l'intervento del legislatore pare essere indirizzato ad incidere solo sulla disciplina delle associazioni non riconosciute [...]. La lettura della Relazione di accompagnamento alla L. 118 del 2005, secondo cui in aderenza ad un preciso criterio di delega, è prevista una limitazione della responsabilità al solo patrimonio per quegli enti e associazioni per i quali non sia già previsto dalla disciplina generale una limitazione di responsabilità, porta a rilevare che il legislatore sembra volere circoscrivere l'ambito di applicazione della norma ai soli enti ed associazioni che non avendo personalità giuridica non hanno autonomia patrimoniale perfetta".

condizioni patrimoniali richieste dall'art. 6 del decreto, la società non avrebbe più alcuna ragione di voler conseguire la personalità giuridica, essendo stato creato un sistema alternativo rispetto a quello che si ha con il conseguimento della personalità giuridica<sup>248</sup>.

Atteso che le “società” di persone imprese sociali possono beneficiare del regime previsto dall'art. 6, ci si chiede quali siano i requisiti che gli enti devono avere per potervi accedere.

*In primis* appare opportuno soffermarsi sul concetto di patrimonio superiore ai ventimila euro. La dicitura “patrimonio minimo” dovrebbe essere intesa in senso analogo al concetto di “capitale minimo”<sup>249</sup>, dato che rappresenta la soglia per poter accedere al beneficio. Non si può però nascondere che i due concetti sono tenuti ben distinti nella letteratura giuridica, poiché il concetto di capitale esprime un valore fisso, mentre il patrimonio (netto) varia a seconda

---

<sup>248</sup> Il legislatore con questa norma ha introdotto una nuova forma di limitazione della responsabilità patrimoniale, slegata dall'adozione di un certo modello organizzativo, discendendo, invece, dalla natura dell'attività esercitata dall'impresa: così anche CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale previsti dal d. lgs. 155/2006 “Disciplina dell'impresa sociale”, a norma della L. 118/2005*, cit., 65; e CETRA A., *Art. 6*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 173.

<sup>249</sup> Così CALANDRA BUONAURA V., *Impresa sociale e responsabilità limitata*, cit., 854; CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale previsti dal d. lgs. 155/2006 “Disciplina dell'impresa sociale”, a norma della L. 118/2005*, cit., 66; nonché CIAN M., *L'impresa sociale*, in SILVANO G. (a cura di), *Società e terzo settore: la via italiana*, cit., 255. Peraltro, lettura sembrerebbe essere avallata dalla Relazione accompagnatoria allo Schema di decreto legislativo, ove si afferma che è previsto un patrimonio minimo per godere del beneficio della responsabilità limitata al patrimonio dell'ente “fissato in analogia al capitale minimo delle s.r.l. e al patrimonio normalmente richiesto in sede di acquisizione della personalità da parte di associazioni e fondazioni”.

delle vicende dell'ente. Alla luce di ciò, qualora non si aderisca all'interpretazione di cui sopra, che considera i due termini come sinonimi, parrebbe utile apporre nell'atto costitutivo della “società” impresa sociale una clausola che fissi l'ammontare del patrimonio al di sopra dei ventimila euro, vincolando così l'impresa a destinare una dotazione indisponibile e stabile di risorse. In mancanza di una simile clausola non si saprebbe se il regime di responsabilità sia quello stabilito dalla specifica disciplina di soggetto oppure quello tipico della “società” impresa sociale.

L'art. 6 non si preoccupa di assicurare la effettività della presenza del requisito, ossia come accertare nella pratica che tali ventimila euro siano effettivamente presenti, anche se ciò non significa che esso debba mancare: parte della dottrina propone, quale modalità di accertamento del patrimonio dell'ente che non abbia risorse costituite unicamente da denaro, una valutazione da parte di un terzo, scelto secondo i criteri stabiliti per la selezione dell'esperto nella valutazione dei conferimenti nelle s.p.a. e nelle s.r.l., *ex artt.* 2343, co. 1, e 2465, co. 1, cod. civ., il quale dovrà redigere apposita relazione di stima da allegare nell'atto costitutivo<sup>250</sup>.

Stabilisce poi l'art. 6 del D. Lgs. 155 del 2006 che il beneficio è riconosciuto solo “*dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese*”. Si pone in tal modo all'interprete la questione se il requisito patrimoniale debba sussistere fin dal momento dell'iscrizione o possa essere acquisito anche in un

<sup>250</sup> In tal senso: ALLEVA F., *L'impresa sociale italiana*, cit., 111; CETRA A., *Art. 6*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 187; SALATINO G., *L'impresa sociale*, cit., 406.



momento successivo a seguito di nuovi versamenti o incrementi patrimoniali.

Sembrerebbe logico pensare che, dato il carattere agevolativo della previsione di cui all'art. 6, dovrebbero poter fruire del beneficio anche quegli enti che raggiungano la soglia patrimoniale richiesta in un momento successivo a quello della loro costituzione. Seguendo tale impostazione, la limitazione della responsabilità al solo patrimonio dell'ente varrà dal momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese per gli enti in possesso del requisito patrimoniale fin dal momento della loro costituzione, mentre per gli enti che lo raggiungano in un tempo successivo, il beneficio riguarderà soltanto le obbligazioni sorte successivamente all'iscrizione nel Registro delle imprese della modificazione dell'atto costitutivo che attesti il raggiungimento della soglia patrimoniale richiesta<sup>251</sup>.

Elementi di peculiarità della “società” impresa sociale derivano anche dall'analisi del comma 2 dell'art. 6, secondo cui *“quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa”*: ci si chiede se la decadenza prevista dalla norma in questione riguardi unicamente quelle forme giuridiche per le quali la limitazione della responsabilità costituisce una deroga al regime patrimoniale di diritto comune, non operando, di conseguenza con riguardo alle società e

---

<sup>251</sup> In tal senso CALANDRA BUONAURA V., *Impresa sociale e responsabilità limitata*, cit., 860.

alle cooperative imprese sociali. L'opinione dottrinale dominante dà risposta positiva, altrimenti si avrebbe una vistosa eccezione al regime legale di queste ultime che non appare giustificata<sup>252</sup>.

Applicando la previsione di decadenza di cui al comma 2 alla “società” (di persone) impresa sociale, delle obbligazioni assunte risponderà in solido con il patrimonio dell'organizzazione anche chi ha agito in nome e per conto di essa e, poiché si tratta di responsabilità accessoria e non sussidiaria, i creditori potranno far valere le proprie pretese indifferentemente nei confronti del patrimonio dell'organizzazione o di colui che ha agito in nome e per conto dell'ente. Tale conclusione comporta un effetto vantaggioso per le “società” di persone imprese sociali, in quanto delimita il campo dei soggetti responsabili: nelle società semplici il codice civile prevede che a rispondere illimitatamente siano non solo i soci che hanno agito in nome e per conto della società, ex art. 2267 cod. civ., ma anche tutti gli altri soci, salvo sia stato diversamente stabilito; nella s.a.s., invece, i soli soci accomandatari rispondono illimitatamente, a norma dell'art. 2313 cod. civ.<sup>253</sup>. La disciplina della limitazione di responsabilità per le imprese sociali comporta anche un effetto pregiudizievole, ossia la non applicazione del *beneficium excussionis*, operando la responsabilità tra ente e chi ha agito in suo nome in termini di accessorietà e non di sussidiarietà<sup>254</sup>.

---

<sup>252</sup> Così CALANDRA BUONAURA V., *Impresa sociale e responsabilità limitata*, cit., 862; CETRA A., *Art. 6*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al decreto sull'impresa sociale*, cit., 188; COSTI R., *L'impresa sociale prime annotazioni esegetiche*, cit., 866.

<sup>253</sup> Sul punto: SALATINO G., *L'impresa sociale*, cit., 408.

<sup>254</sup> Per la verità il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale è disciplinato diversamente a seconda del tipo di società di persone: nelle società semplici esso opera in via eccezionale, ossia è il socio che può far

Verificatasi la decadenza dal beneficio della limitazione di responsabilità, ci si chiede se essa si estenda a tutte le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa sociale o soltanto a quelle contratte dopo il verificarsi della causa di decadenza. La dottrina ritiene che entrambi siano logicamente sostenibili, per quanto la prima ipotesi possa vanificare gli effetti del beneficio<sup>255</sup>.

Di non facile soluzione è poi la questione di cosa accada qualora l'ente, accertata la perdita, provveda alla reintegrazione del patrimonio al di sopra dei ventimila euro: si potrebbe pensare il beneficio della limitazione di responsabilità come ripristinabile, ma tale conclusione si porrebbe in conflitto con la tutela degli interessi dei terzi, i quali potrebbero far credito nella convinzione che i soci agenti in nome e per conto della società impresa sociale rispondano illimitatamente e solidalmente. Se però si ritiene che la decadenza operi in via definitiva, non si avrebbe più quella funzione premiale che costituisce il fondamento dell'art. 6 del decreto. La soluzione più ragionevole parrebbe essere quella di considerare ammissibile il ritorno al regime derogatorio, di cui al comma 1 dell'art. 6, se la perdita viene coperta ed il patrimonio ripristinato, ma solamente per le obbligazioni sorte dal momento della iscrizione nel Registro delle imprese della modifica dell'atto costitutivo che ha operato la riduzione e la successiva ricostituzione del capitale. Peraltro, se

---

valere il beneficio indicando i beni su cui il può rivalersi il creditore, il quale aveva già aggredito il patrimonio del socio; nelle s.n.c. il *beneficium* opera automaticamente, perciò il creditore deve prima tentare di soddisfare il proprio credito sul patrimonio sociale: cfr. CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, cit., 86.

<sup>255</sup> Si v. CALANDRA BUONAURA V., *Impresa sociale e responsabilità limitata*, cit., 857.

l'aumento del capitale non viene effettuato, la perdita potrebbe essere causa di scioglimento della “società” impresa sociale là dove il patrimonio residuo sia manifestamente insufficiente per proseguire nell'iniziativa.

## 2. La cessione d'azienda.

È noto come l'azienda possa essere oggetto di atti dispositivi, con riguardo ad uno o più beni aziendali, di diversa natura: può essere alienata, conferita in società, donata e su di essa possono essere costituiti diritti reali o personali di godimento a favore di terzi<sup>256</sup>.

Tali atti dispositivi possono avere ad oggetto anche l'azienda di una “società” impresa sociale, in quanto le norme contenute nel codice civile sono ad essa applicabili. Le disposizioni codicistiche devono però conciliarsi con i principi inderogabili disposti dal D. Lgs. 155 del 2006: in particolare, l'art. 13, co. 1, obbliga il cessionario di una organizzazione impresa sociale a realizzare “*la cessione d'azienda [preservando] il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'art. 2*”, ciò in quanto la destinazione dei beni per tali finalità è elemento caratterizzante un ente impresa sociale<sup>257</sup>.

---

<sup>256</sup> A titolo solo esemplificativo si v. in generale: CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*<sup>6</sup>, cit., 140; e la monografia sul tema di MARTORANO F., *L'azienda*, Torino, 2010.

<sup>257</sup> È chiaro che nella locuzione “cessione d'azienda” è compresa anche la cessione di un ramo d'azienda: se cedendo solo una parte si incide sulla produzione di beni e servizi di utilità sociale tanto da comportare il non raggiungimento delle finalità di interesse generale di cui all'art. 2, dovrà essere ritenuta come non ammissibile.

La “società” impresa sociale cedente risulta perciò vincolata a cedere l'azienda (o un ramo di essa) solamente a soggetti che possano assicurare il mantenimento del complesso produttivo acquistato a servizio degli interessi generali di cui all'art. 2 del decreto. Pertanto, il cessionario, pur potendo essere causalmente compatibile con uno scopo egoistico, dovrà proseguire nello svolgimento delle attività che l'ordinamento considera particolarmente meritorie<sup>258</sup>. Il rischio che il complesso produttivo oggetto di cessione venga distratto dagli ambiti socialmente rilevanti, qualora il cessionario persegua finalità egoistiche, appare molto più elevato, sicché parte della dottrina<sup>259</sup> ritiene ragionevole che egli debba obbligarsi contrattualmente all'utilizzo dell'azienda nelle aree in cui era utilizzato in precedenza, assumendo, tra l'altro, la qualifica di impresa sociale<sup>260</sup>. La sussistenza di tale clausola, vincolante il cessionario in tal senso, dovrebbe costituire una possibile modalità per il rispetto del requisito del perseguimento obbligatorio da parte del cessionario di finalità di interesse generale, accertata successivamente dall'autorità amministrativa in punto di rilascio delle autorizzazioni<sup>261</sup>. In tal

---

<sup>258</sup> La *ratio* della disposizione sembra essere contenuta proprio nella meritevolezza delle attività perseguite attraverso l'impresa sociale: il legislatore ha voluto che questa proseguisse, a beneficio della comunità, pur in assenza di adeguatezza dei profili funzionali e strutturali del cessionario.

<sup>259</sup> In tal senso CETRA A., *Art. 13*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 286.

<sup>260</sup> Pur aderendo all'argomentazione dottrinale, si ritiene che una simile pattuizione non debba necessariamente contenere l'obbligo di assumere la qualifica di titolare di impresa sociale da parte del cessionario, poiché in tal caso non sarebbe essenziale una simile pattuizione, dato che, come stabilisce l'art. 13, co. 6, non sussistono le imposizioni contenute nell'art. 13 qualora il beneficiario dell'atto sia un'altra organizzazione che eserciti un'impresa sociale.

<sup>261</sup> Il tipo di verifica da parte dell'autorità preposta è diretta a valutare la

modo, spiega la dottrina, la disposizione in esame non sarebbe passibile di quelle elusioni a cui invece sarebbe esposta in mancanza di siffatta clausola. Non si comprende però, in tale soluzione, quale sia la conseguenza sul piano contrattuale dell'eventuale inadempimento della pattuizione di cui sopra; sembra invece indubitabile che l'autorità competente, in sede di controlli, debba attivare il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 16, co. 3 e 4, diffidando il cessionario a regolarizzare i comportamenti illegittimi e, in caso di inottemperanza, imponendo lo scioglimento, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo *ex art.* 13, comma 3 del decreto<sup>262</sup>.

---

congruità dell'offerta di acquisto d'azienda, ma anche la garanzia che il cessionario può offrire nella prosecuzione dell'attività economica già svolta dall'impresa sociale: in tal senso KROGH M., *L'impresa sociale. - Prime riflessioni sul D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, cit., 1436. Il d.m. 24 gennaio 2008 (Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, co. 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155) stabilisce che nel caso di cessione d'azienda, gli amministratori dell'organizzazione impresa sociale cedente debbano notificare "al Ministero della solidarietà sociale, con le modalità di cui al punto 3, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

a) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità di cui al punto 3, lettera a), riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la cessione;

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare, oltre alle informazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 della lettera b) del punto 3:

1. le modalità con le quali l'acquirente intende rispettare il requisito del perseguimento delle finalità di interesse generale;

2. i criteri di valutazione dell'azienda e le modalità di determinazione del prezzo".

<sup>262</sup> In tal senso anche DI CECCO G., *Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: quale spunto ricostruttivo*, cit., 286.

*La “società” impresa sociale*

Uno dei decreti attuativi del D. Lgs. 155 del 2006<sup>263</sup> stabilisce che per completare la procedura di cessione d'azienda, l'impresa sociale debba depositare i documenti, previsti tanto dalla disciplina codicistica quanto dall'art. 13 del decreto, relativi alla cessione d'azienda presso il Registro delle imprese per la registrazione nella apposita sezione. Anche la disciplina codicistica, all'art. 2556, co. 2, cod. civ., prevede però che *“i contratti di cui al primo comma [quelli cioè che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di imprese soggette a registrazione], in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”*: sotto il profilo pubblicitario dovranno pertanto essere adempiute entrambe le iscrizioni, tanto nella sezione ordinaria quanto in quella apposita prevista per le imprese sociali.

---

<sup>263</sup> D.m. 24 gennaio 2008 art. 2, co. 4, che regola le procedure per il deposito degli atti presso il Registro delle imprese.

## **RIFLESSIONE DI SINTESI**

Nonostante la prevalenza dell'opinione secondo cui i casi di società senza scopo di lucro siano ancora delle eccezioni, appare difficile non poter convenire che l'istituto dell'impresa sociale induce a ripensare tale convincimento.

È quanto si ricava dall'indagine svolta nel presente lavoro: il legislatore, dando la possibilità agli enti del libro V del codice civile di assumere la qualifica di impresa sociale ha creato un sub-modello di “società” impresa sociale che si caratterizza per l'assenza dello scopo di lucro soggettivo e che si pone quale alternativa rispetto ai tipici modelli classici societari aventi uno scopo egoistico: la “società” impresa sociale rappresenta una scelta definitiva per la società stessa poiché, in caso di perdita della qualifica di impresa sociale, si avrà lo scioglimento dell'ente con devoluzione del patrimonio secondo l'art. 13 commi 3 e 4 del D. Lgs. 155 del 2006.

Tale sub-modello societario risulta essere innovativo non solo per il suo carattere irreversibile, ma, come abbiamo osservato, anche per le



*La “società” impresa sociale*

caratteristiche che lo contraddistinguono, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello finanziario: dall'analisi è emersa una vera e propria fusione tra disciplina societaria e regole del mondo *non profit* (quali, ad esempio, la creazione di una struttura proprietaria diretta a realizzare scopi ideali e finalità di interesse generale, o l'obbligo di redigere il bilancio sociale), ma l'infiltrazione di principi e regole non tipiche del sistema societario hanno anche evidenziato discrasie e difficoltà di conciliazione con le regole codicistiche pensate per realizzare scopi prettamente egoistici.

## BIBLIOGRAFIA

ABBADESSA P., *Le disposizioni generali sulle società*, in RESCIGNO P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, VI, Torino, 1985, 25.

ABRIANI N., *Decisione dei soci. Amministrazione e controllo*, in AA. VV., *Diritto delle società. Manuale breve*<sup>5</sup>, Milano, 2012, 306.

ABRIANI N., *Collegio sindacale e sindaco unico nella s.r.l. dopo la legge di stabilità*, in *Soc.*, 2011, 1427.

ALLEVA F., *L'impresa sociale italiana*, Milano, 2007.

ALLEVA F., *Art. 9*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 223.

AMBROSINI S., *Sub artt. 2403-2406*, in COTTINO G. - BONFANTE G. - CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004, I, 894.

ANDREAS M., *Sub art. 10*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 146.

ANDREAS M., *Le possibili rendicontazioni nell'impresa sociale*, in *Imp. soc.*, 2005, 2, 119.

- ANDREAUS M., *Condizioni e presupposti per un'effettiva rendicontazione delle aziende non profit*, in *Imp. soc.*, 2003, 68, 51.
- ANGELICI C., *Le basi contrattuali della società per azioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 1\*, Torino, 2004, 99.
- ANGIULI A., *L'impresa sociale come categoria trasversale di ente non profit*, in *Dir. fam.*, 2008, 1153.
- APPIO C. L., *Brevi riflessioni in tema di nomina alle "cariche sociali" nell'impresa sociale*, in *Giur. comm.*, 2011, II, 223.
- ASCARELLI T., *Il negozio indiretto; contratto misto, negozio indiretto*, in *F. it.*, 1936, I, 778.
- ASCARELLI T., *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1949.
- ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale*<sup>3</sup>, Milano, 1962.
- ASCARELLI T., *Personalità giuridica e problemi delle società*, ora in ID., *Problemi giuridici*, Milano, 1959.
- ASCARELLI T., *Riflessioni in tema di consorzi, mutue, associazioni e società*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1953, 327.
- ASCARELLI T., *Società, associazione, consorzi, cooperative e trasformazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 425.
- AURICCHIO A., *Negozio indiretto*, in *Nuovo dig. it.*, XI, Torino, 1965, 220.
- BALDASSARRE C., *Il principio di non discriminazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, 341.
- BALLERSTEDT K., *Der gemeinsame Zweck als Grundbegriff des Rechts der Personengesellschaften*, in *JuS*, 1963, 253.
- BANO F., *Art. 12 II*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 268.
- BANO F., *Art. 14*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova*

*disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 291.

BARACHINI F., *La pubblicità commerciale dopo l'istituzione del registro delle imprese (note in commento all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 242.

BASILE M., *Le persone giuridiche*, Milano, 2003.

BAUGNIET J., *Société et association, société et entreprise en droit belge*, in VERRUCOLI P. (a cura di), *Evolution et perspective du droits des sociétés*, Milano, 1968, I, 36.

BENATTI L., Sub artt. 2397-2406, in MAFFEI ALBERTI A. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, II, 817.

BEN NER A., *Nonprofit Organizations: Why do They Exist in Market Economics*, in ROSE-ACKERMAN S., *The Economics of Nonprofit Institutions. Studies in Structure and Policy*, New York-Oxford, 1996

BENOIT MOURY A., *La création d'une société à finalité sociale. Son impact sur la classification des groupements en droit belge et sur la théorie de la commercialité*, in *Act du droit*, 1997, 701.

BIGIAVI W., *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948.

BLANDINI A., *Dalla cd. "impresa non lucrativa" all'"impresa sociale": spunti per una riflessione*, in *Riv. dir. dell'impresa*, 2007, 479.

BOLEGO G., Sub art. 12. I, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 167.

BOLOGNINO D., *Prima lettura del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118"*, in *Impr. soc.*, 2007, 1, 183.

BONFANTE G., *La nuova società cooperativa*, Bologna, 2010, 40.

BONFANTE G., *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, in *Soc.*, 2006, II, 929.

BONFANTE G., *La delega al governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*, in *Impr. soc.*, 2005, 2, 80.

BONFANTE G., *Commento all'art. 2527*, in COTTINO G. - BONFANTE G. - CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, III, Bologna, 2004, 2496.

BONFANTE G., *Cooperativa e «porta aperta»: un principio invecchiato*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 392.

BORGIOLI A., *Consorzi e società consortili*, in CICU A. e MESSINEO F. (diretto da), *Trattato di Diritto civile e Diritto commerciale*, Milano, 1985, 139.

BORZAGA C. e MARANO P., *Sub art. 16. Funzioni di monitoraggio e ricerca*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 227.

BORZAGA C. e SOLARI L., *La gestione delle imprese sociali: problemi e prospettive*, in BORZAGA C. e DEFOURNY J. (a cura di), *L'impresa sociale in prospettiva europea*, Trento, 2001, 295.

BOVA A. e ROSATI D., *Il terzo settore e l'impresa sociale: sostegni o sfide per il welfare state?*, Roma, 2008, 84.

BRECCIA U., *Le nozioni di "tipico" e "atipico": spunti critici e ricostruttivi*, in AA.VV., *Tipicità e atipicità nei contratti*, Milano, 1983, 7.

BUCCI G., *Utili e ristorni*, in *Giur. comm.*, 1976, II, 408.

BUCCELLI A., *Art. 2*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 78.

BUCCELLI A., *Art. 16*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 330.

BUONOCORE V., *La società cooperativa riformata: i profili della*

- mutualità*, in CIAN G. (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, 51.
- BUONOCORE V., *Può esistere un'impresa sociale?*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 833.
- BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*<sup>4</sup>, Torino, 2000.
- BUTA G.M., *La scomparsa del sindaco monocratico nelle s.p.a. e la possibile riapparizione del collegio nelle s.r.l.*, in *Giur. mer.*, 2012, 2029.
- CABRAS G., *Le trasformazioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 7\*\*\*, Torino, 1997, 66.
- CAFAGGI F., *I diversi modelli imprenditoriali*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 261.
- CAFAGGI F., *Complementarietà istituzionali ed evoluzione dei modelli organizzativi nella riforma del diritto societario*, in *Merc. conc. e regole*, 2002, 9.
- CAFAGGI F. e IAMICELI P., *New Frontiers in the Legal Structure and Legislation of Social Enterprises in Europe: A Comparative Analysis*, in *EUI Working Papers LAW*, 2008, 16.
- CAFAGGI F., *La legge delega sull'impresa sociale: riflessioni critiche tra passato (prossimo) e futuro (immediato)*, in *Impr. soc.*, 2005, 2, 62.
- CAFAGGI F., *L'impresa a finalità sociale*, in *Pol. dir.*, 2000, 4, 595.
- CAFAGGI F., *Rapporto di sintesi*, in DIGESTUS, *Verso l'impresa sociale. Un percorso europeo*, Roma, 1999.
- CAGNASSO O., *Sub artt. 2475-2475 bis*, in COTTINO G. - BONFANTE G. - CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, II, Bologna-Roma, 2004, 1863.
- CAGNASSO O., *Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l'organo di*

*controllo o revisore nelle s.r.l.*, in *Il nuovo dir. delle soc.*, 2012, 12, 17.

CALANDRA BUONAURA V., *Impresa sociale e responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 849.

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*<sup>8</sup>, Torino, 2012.

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*<sup>6</sup>, Torino, 2008.

CAMPOBASSO G.F., *Associazioni e attività d'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 589.

CAPECCHI M., *Art. 3*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 116.

CAPECCHI M., *Sub art. 7. Denominazione*, in FICI A. e GALLETTI G. (a cura di) *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 117.

CAPECCHI M., *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica: dagli enti non lucrativi alla impresa sociale*, Padova, 2005.

CAPELLI I., *La società di capitali (momentaneamente) senza soci*, in *Il nuovo dir. delle soc.*, 2011, 20, 26.

CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociali previsti dal d.lgs. 155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 118/2005"*, in CESARINI F. e LOCATELLI R. (a cura di), *Modelli di governance e problemi gestionali*, Milano, 2007, 51.

CAPELLI I., *I diversi modelli di impresa sociale dopo il D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 753.

CAPELLI I., *La cooperativa impresa sociale*, in CUSA E. (a cura di), *Cooperativa s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, Milano, 2008, 540.

CAPOBIANCO E., *Cooperative sociali e associazioni di*

- volontariato: verso il tramonto della neutralità?*, in *Not.*, 1996, 559.
- CARIELLO V., *Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale*, in *Riv. soc.*, 2003, 1242.
- CARUSI D., *Principio di uguaglianza, diritto singolare e privilegio. Rileggendo i saggi di Pietro Rescigno*, Napoli, 1998, 13.
- CARRABBA A., *Lo scopo delle associazioni e delle fondazioni (art. 1, co. 3, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)*, in *Riv. not.*, 2001, 763.
- CARRABBA A., *Scopo di lucro e autonomia privata. Le funzioni nelle strutture organizzative*, Napoli, 1994.
- CAVALLI G., *I sindaci*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 5\*, Torino, 1988, 49.
- CAVANNA I., *Enti "non profit" e neutralità delle forme associative*, in *Not.*, 1997, 69.
- CERAMI P. e PETRUCCI A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*<sup>3</sup>, Torino, 2010.
- CETRA A., *Art. 13*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 277.
- CETRA A., *Art. 6*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 172.
- CETRA A., *L'impresa collettiva non societaria*, Torino, 2003.
- CHIEFFI A., *Commento all'art. 2527*, in PRESTI G. (a cura di), *Società cooperative*, Milano, 2007, 232.
- CHIRIELEISON C., *Il bilancio sociale: significati, valori e limiti*, in *Studi e note sull'econ.*, 2001, 97.
- CIAN M., *Società in generale*, 4 del dattiloscritto che ho potuto consultare per la cortesia dell'Autore.



- CIAN M., *I ristorni*, in *Stud. iuris*, 2012, 435.
- CIAN M., *L'impresa sociale*, in SILVANO G. (a cura di), *Società e Terzo settore. La via italiana*, Bologna, 2011, 255.
- CIRENEI M.T., *Voce "Società sportive"*, in *Appendice al noviss. dig. it.*, VII, Torino, 1987.
- COLI U., *Collegia e sodalitates*, Bologna, 1913.
- COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 7\*, Torino, 1994, 388.
- COLOMBO G.M., *Per l'impresa sociale gli incentivi non bastano*, in *Corr. Trib.*, 2011, 25, 2048.
- COLOMBO G.M. e STIZ G., *Il bilancio sociale delle organizzazioni non profit*, Milano, 2003.
- COLUSSI V., *Voce "Impresa collettiva"*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989.
- COSSU F., *Il sindaco unico nelle s.r.l.: prime riflessioni interpretative sulla monocratizzazione dell'organo di controllo*, in *Riv. not.*, 2012, 595
- COSTI R., *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 860.
- COSTI R., *La nozione di impresa sociale nella legge delega*, in *Impr. soc.*, 2005, 5, 74.
- COSTI R., *Il gruppo cooperativo bancario paritetico*, in *BBTC*, 2003, I, 384.
- COSTI R., *Fondazione e impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, 1.
- COVA A., *La situazione italiana: una storia di non profit*, in VITTADINI G. (a cura di), *Il non profit dimezzato*, Milano, 1997.
- CUSA E., *Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina*, in BENAZZO P. - CERA M. - PATRIARCA

S. (a cura di), *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, Torino, 2011, 115.

CUSA E., *I ristori delle società cooperative*, Milano, 2000, 53

DABORMIDA R., *Un nuovo tipo di impresa mutualistica: la cooperativa sociale*, in *Soc.*, 1992, 9.

D'ALESSANDRO F., *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, Padova, 1989, già in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, I, Milano, 1969, 241.

DALFINO D., *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese*, in *Soc.*, 2010, 1004.

DE ACUTIS M., *Le Sezioni Unite e il comma 2 dell'art. 2945 c.c., ovvero tra obiter dicta e contrasti (forse) soltanto apparenti*, in *NGCC*, 2010, 260.

DE ANGELIS L., *La trasformazione delle società*, Milano, 1998.

DE GIORGI M.V., *Le organizzazioni collettive*, in LIPARI N. e RESCIGNO P. (a cura di), *Fonti, soggetti, famiglia - I. Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, 335.

DE GIORGI M.V., *Dalla "vuota socialità del codice" alla "vuota" impresa sociale*, in *Lav. e dir.*, 2008, 361.

DE GIORGI M.V., *Note introduttive*, in ID. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 1.

DE GIORGI M.V., *La legge delega sull'"impresa sociale"*, in *Stud. iuris*, 2005, II, 1265.

DE GIORGI M.V., *La scelta degli enti privati: riconoscimento civilistico e/o registrazione speciale?*, in *NGCC*, 2001, II, 83.

DE GIORGI M.V., *Nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, 287.

DE LUCA N., *Formazione e ripartizione dei ristori*, in

ABBADESSA P. e PORTALE G.B. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, IV, Torino, 2007, 1064.

DEMONTY B. e CAPRASSE O., *Sociétés à finalité sociale*, in *Répertoire Notarial*, XII, 1998, 1.

DEMURO I., *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezze, nuove competenze e semplificazioni*, in *Giur. comm.*, 2012, 590.

DI CECCO G., *Il «terzo settore» per i beni culturali alla (tenue) luce della disciplina dell'impresa sociale*, in *Aedon*, 2006, 13 nt. 18.

DI CECCO G., *Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: qualche spunto ricostruttivo*, in *Riv. dir. dell'impresa*, 2006, 67.

DI CECCO G., *Sulle forme giuridiche previste nello schema di d.lgs. recante norme in tema di «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale»*, in MARASÀ G. (a cura di), *La disciplina degli enti "non profit"*, Torino, 1998, 66

DI SABATO F., *Autonomia privata e tipicità delle società*, in AFFERNI V. e VISINTINI G. (a cura di), *Principi civilistici nella riforma del diritto societario*, Milano, 2005, 15.

DI SABATO F., *I fini sociali dell'impresa etica*, in *Riv. soc.*, 2006, 633.

DI SABATO F., *La nozione di impresa nell'ambito delle organizzazioni non profit*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 243.

DONATIVI V., *Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di "imprese sociali"*, in *Riv. soc.*, 2009, 1281.

DUQUE D. J., *Société, association et entreprise en droit espagnol*, in VERRUCOLI P. (a cura di) *Evolution et perspective du droits des sociétés*, I, Milano, 1968, 79.

- EMMERICH V. und HABERSACK M., *Konzernrecht*<sup>9</sup>, München, 2008, 509.
- FALZEA A., *Brevi note sui caratteri differenziali tra società ed associazione*, in *Giur. compl. cass. sez. civ.*, 1947, III, 987.
- FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939.
- FARENGA L., *Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento*, in *Dir. fall.*, 1981, I, 222.
- FASTRICH L., §1 Zweck; Gründerzahl, in BAUMBACH A. und HUECK A. (Hrsg.), *GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*<sup>19</sup>, München, 2010, 33.
- FEDERICO V. - RUSSO D. - TESTI E., *Impresa sociale, concorrenza e valore aggiunto. Un approccio europeo*, Padova, 2012, 89.
- FEMIA P., *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, 469.
- FERLAZZO NATOLI L. e MONTESANO P., *L'impresa sociale. Ossimoro del terzo settore o nuova frontiera*, in *Boll. trib.*, 2009, III, 1653.
- FERRARA sr., *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli-Torino, 1915.
- FERRARA F. jr. e CORSI F., *Gli imprenditori e le società*<sup>15</sup>, 2011.
- FERRI G., *Delle società*, in SCIALOJA A. e BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1981, 66.
- FERRI G., *Imprese soggette a registrazione*, in SCIALOJA A. e BRANCA G. (diretto da), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1963, 133.
- FERRO LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano, 1971.
- FICI A., *Cooperative e imprese sociali: profili comparatistici*, in *Riv. dir. dell'impr.*, 2009, 617.

*La "società" impresa sociale*

FICI A., Sub *art.* 3, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 37.

FICI A., Voce "Impresa sociale", in *Dig. disc. priv.*, Aggiornamento, 2007, 663.

FICI A., *I nuovi decreti attuativi del 155/2006*, in *Imp. soc.*, 2007, 4, 223.

FICI A., *Brevi note sulla partecipazione dei lavoratori nelle cooperative (e nelle imprese) sociali*, in *Imp. soc.*, 2006, 4, 137.

FICI A., *Cooperative sociali e riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 75.

FICI A., *La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina*, in *Impr. soc.*, 2003, 3, 23.

FIKENTSCHER W., *Zu Begriff und Funktion des «gemeinsamen Zwecks» im Gesellschafts- und Kartellrecht*, Karlsruhe, 1974, 87.

FLEISCHER H., *GmbHG § 1 Zweck, Gründerzahl*, in EKKENGA J. - FLEISCHER H. *et al.* (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum GmbHG*, München, 2010, 173.

FLUME W., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, I, pt. I, die Personengesellschaft*, Berlin - Heidelberg - New York, 1977.

FOIS C., *L'autonomia statutaria e i suoi limiti*, in CIAN G. (a cura di), *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario. I quaderni della rivista di diritto civile*, Padova, 2004, 107.

FOIS C., *Commento all'art. 10 della L. 23 marzo 1981, n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *NLCC*, 1982, 613.

FOIS C., *La società per azioni tra codice civile e legislazione speciale. Preliminari ad una indagine esegetica*, in *Riv. soc.*, 1985, 62.

FUSARO AN., *Art. 1. I*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 18.

FUSARO AN., *Trasformazioni eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della riforma del diritto societario sul "terzo settore"*, in *Contr. impr.*, 2004, 295.

FUSARO AN., *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Padova, 1991.

FUSARO AN., *Sub art. 13*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 194.

FUSARO AN., *Art. 5*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 165.

FUSARO AN., *Art. 7*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 198.

GALGANO F., *Diritto commerciale. Le società*<sup>18</sup>, Bologna, 2012, 488.

GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, IV, Padova, 2010.

GALGANO F., *Lex mercatoria*<sup>5</sup>, Bologna, 2010.

GALGANO F., *Direzione e coordinamento di società*, in SCIALOJA A. e BRANCA G. (a cura di), *Commentario del codice civile*, Roma-Bologna, 2005, 65.

GALGANO F., *La società per azioni*, in ID. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*<sup>2</sup>, VII, Padova, 1988, 92.

GALGANO F., *Il diritto privato fra codice e Costituzione*, Bologna, 1983.

GALGANO F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*.

Sub *artt.* 36 – 38<sup>2</sup>, Bologna - Roma, 1976.

GALLETTI D., Sub *art.* 1, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 1.

GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*<sup>15</sup>, Napoli, 2003.

GENCO R., *Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 512.

GENNARI F., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Padova, 2005, 65.

GENTILI A., *Il principio di non discriminazione nei rapporti civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, 207.

GERMAIN M., *Les sociétés commerciales*, Paris, 2009.

GINEVRA E., *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?*, in *Riv. soc.*, 2007, 1238.

GIORDANO A., *Impresa sociale e scopo di lucro*, in AA. VV., *Studi in onore di Emilio Betti*, Milano, 1962, V, 175.

GIORGETTI G., *L'impresa sociale dal punto di vista del Management: problemi e prospettive*, in AFFERNI V. e VISINTINI G. (a cura di), *Principi civilistici nella riforma del diritto societario*, Milano, 2005, 257.

GIORGI V., Sub *art.* 2545 septies, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>, Padova, 2011, 3231.

GIOVANARDI A., Sub *artt.* 17-18, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 249.

GRANELLI C., *Attività d'impresa ed enti del libro I del c.c.: progetti di riforma*, in ZAMBRANO V. (a cura di), *Non profit persona mercato*, Milano, 2005, 59.

GRAZIANI A. - MINERVINI G. - BELVISO U., *Manuale di diritto commerciale*<sup>14</sup>, Padova, 2012.

GROSSI P., *Itinerari moderni della persona giuridica*, I, Milano, 1982/1983, 5, da *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*.

GRUNEWALD B., *Gesellschaftsrecht*<sup>8</sup>, Tübingen, 2010.

GUYON Y., *Droit des affaires*<sup>12</sup>, tome 1. *Droit général et Sociétés*<sup>11</sup>, Paris, 2003.

HANSMANN H.B., *A Reform Agenda for the Law of Nonprofit Organizations*, in HOPT K.J und REUTER (Hrsg.), *Stiftungsrecht in Europa: Stiftungsrecht und Stiftungsrechtsreform in Deutschland, den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Schweiz, Liechtenstein und den USA*, Köln, 2001, 241.

HANSMANN H.B., *The two Nonprofit Sectors: fee for Service Versus Donative Organizations*, in HODGKINSON V. e LYMAN R. & ASSOCIATES (a cura di), *The future of the Nonprofit Sector*, S. Francisco, 1989, 91.

HANSMANN H.B., *The Role of Nonprofit Enterprise*, in *The Yale Law Journal*, 1980, 89, 5, 835.

HINNA A., *Rendicontazione sociale e tassonomie organizzative. Il bilancio sociale di missione nelle fondazioni italiane tra governance e accountability*, in ECCHIA G. - MARANGONI G. - ZARRI L. (a cura di), *Il bilancio sociale e di missione per le organizzazioni non profit*, Milano, 2005, 83.

HINNA A., *Il bilancio di missione: il bilancio sociale delle organizzazioni non profit*, in HINNA L. (a cura di), *Il bilancio sociale*, Milano, 2002, 563.

HOPPE C. - FUHLORTT M., *Die Nationale Mitbestimmung im Unternehmen*, in *ArbRAktuell*, 2011, 235.

HOPT K.J. und REUTER D., *Stifungsrecht in Europa: eine Einführung*, in HOPT K.J. und REUTER D. (Hrsg.), *Stifungsrecht in Europa*, Köln, 2001, 2.

HOPT K.J., *The board of Nonprofit Organizations: Some Corporate*



*Governance Thoughts from Europe*, in *ECGI Working Paper Series in Law n. 125*, 2009, consultabile sul sito [www.ecgi.org/wp](http://www.ecgi.org/wp) [ultimo accesso: 10.05.2012].

IACCARINO G., *Le società consortili dopo la riforma del diritto societario*, in *Not.*, 2006, 41.

IAMICELI P., Sub *art. 4*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 60.

IAMICELI P., Sub *art. 12*, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 177.

IAMICELI P., *L'impresa sociale in Europa: alcuni spunti di comparazione*, in BORZAGA C. e ZANDONAI F., (a cura del CGM), *Beni comuni - Quarto rapporto sulla cooperazione sociale in Italia*, Torino, 2005, 428.

IAMICELI P., *La società di interesse "comunitario" nel diritto inglese: spunti di comparazione a margine della legge delega italiana sull'impresa sociale*, in *Imp. soc.*, 2005, 2, 160.

IBBA C., *La pubblicità delle imprese*<sup>2</sup>, Padova, 2012.

IBBA C., *Le società legali*, Torino, 1992.

IRRERA M. e CATALANO M.S., *Travagli legislativi sul sindaco monocratico per le s.p.a. e per le s.r.l.*, in *Il nuovo dir. delle soc.*, 2012, 5, 12.

IRTI N., *L'età della decodificazione*<sup>4</sup>, Milano, 1999.

JAEGER C., *Kommentierung der § 1 GmbHG*, in ZIEMONS H. und JAEGER C. (Hrsg.), *Beck'scher Online-Kommentar GmbHG*<sup>12</sup>, München, 2012, Rn. 10, consultabile sul sito [www.beck-online.beck.de](http://www.beck-online.beck.de) [ultimo accesso: 10.11.2012].

KROGH M., *L'impresa sociale. - Prime riflessioni sul d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, in *Studi e Mater.*, 1379.

KRONKE H., *Familien- und Unternehmensträgerstiftungen*, in HOPT K.J. und REUTER D. (Hrsg.), *Stiftungsrecht in Europa*, Köln, 2001, 159.

KÜBLER F., *Gesellschaftsrecht*<sup>5</sup>, Heidelberg, 1998, 32.

KÜBLER F., *Gesellschaftsrecht im Spannungsfeld überlieferter Rechtsformen und moderner Regelungsprobleme*, in *NJW*, 1984, 1857.

LA PORTA U., *Dal «tipo contrattuale» al «modello di società»: autonomia contrattuale e norme inderogabili nel nuovo diritto societario*, in *Soc.*, 2002, 12.

LA SALA G.P., *Principio capitalistico e voto non proporzionale nella società per azioni*, Torino, 2011, 40.

LANDI G., *Voce «Manomorta»*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975.

LIOTTI G., *Società di capitali prima dell'iscrizione: la Cassazione torna sul tema*, in *Not.*, 2012, 372.

LOFFREDO F., *Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*<sup>3</sup>, Milano, 2010.

LUGANO R. e NESSI M., *La nuova disciplina della revisione legale prevista dal D. Lgs. 27 gennaio n. 39*, in *Riv. dottori comm.*, 2010, 325.

MACERONI M., *L'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 2010, 282.

MACRÌ C., *La vicenda delle società sportive: dal diritto speciale al diritto comune*, in *Stud. iuris*, 1997, 3.

MALESANI M., *Sub art. 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI A. (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1658.

MALHERBE J. - NICAISE P. - DE CORDT Y., *Code des sociétés et autres dispositions relatives au droit des groupements*, Bruxelles, 2004.

MANZO G. e SCIONTI G., *Patrimoni dedicati e azioni correlate:*

«cellule» fuori controllo?, in *Soc.*, 2003, 1330.

MARASÀ G., *Osservazioni su controlli di pubblicità degli enti del Libro I cod. civ. nel quadro attuale e nelle prospettive di riforma*, in AA.VV., *Studi in onore di Piero Schlesinger*, Milano, 2004, 305.

MARASÀ G., *Il sistema dei controlli e della pubblicità degli enti del primo libro del codice civile*, in VISINTINI G., (a cura di) *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 100.

MARASÀ G., *Le trasformazioni eterogenee*, in *Riv. not.*, 2003, 585.

MARASÀ G., *Riflessioni su oggetto e scopi delle associazioni del libro primo del codice civile nelle prospettive di riforma*, in *NGCC*, 2001, II, 219.

MARASÀ G. e IBBA C., *Il registro delle imprese*, Torino, 1997.

MARASÀ G., *Contratti associativi e impresa, attualità e prospettive*, Padova, 1995.

MARASÀ G., *Scopi non lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del Libro V del codice civile: problemi e prospettive*, in PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti “non profit” in Italia*, Padova, 1994.

MARASÀ G., *Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei contratti associativi*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 311.

MARASÀ G., *Voce “Società speciali” e “società anomale”*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993.

MARASÀ G., *Consorzi e società consortili*, Torino, 1990.

MARASÀ G., *Voce “Società consortili”*, in *Enc. giur.*, XXXIII, Roma, 1988.

MARASÀ G., *Voce “Società - I) Contratto di società”*, in *Enc. giur.*, XXXIII, Roma, 1988.

MARASÀ G., *Le «società» senza scopo di lucro*, Milano, 1984.

- MARASÀ G., *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.*, 1982, 493.
- MARGADO A., *SCIC: Società cooperativa di interesse collettivo*, in *Imp. soc.*, 2004, 4, 120.
- MAROCCHI G., *L'impresa sociale. Una istituzione per l'integrazione delle virtù deboli*, in GUI B. (a cura di), *Il Terzo Settore tra economicità e valori*, Padova, 1997, 235.
- MARTORANO F., *ConSORZI e forme societarie*, in *Riv. soc.*, 1982, 1151.
- MARTORANO F., *L'azienda*, Torino, 2010.
- MATERA P., *La prospettiva statunitense in tema di non profit e la riforma del settore nel Regno Unito: due sponde dell'atlantico a confronto*, in ZAMBRANO V. (a cura di), *Non profit, persona, mercato*, Milano, 2005, 119.
- MENDOLA R., Sub art. 2, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 20.
- MERLE PH., *Droit Commercial. Sociétés commerciales*<sup>8</sup>, Paris, 2001.
- MERUZZI G., Sub art. 8, in FICI A e GALLETTI G. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 123.
- MERUZZI G., Sub art. 9, in FICI A e GALLETTI G. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 141.
- MERUZZI G., Sub art. 11, in FICI A. e GALLETTI D. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 155.
- MINERVINI G., *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, Napoli, 1996, 220.
- MIOTTO L., Sub art. 2409-bis, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a

- cura di), *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>, 2011, 2889.
- MONTAGNANI C., *La verifica del "tipo sociale" e una recente vicenda giudiziaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, II, 1.
- MONTALENTI P., *I controlli societari: recenti riforme, antichi problemi*, in *BBTC*, 2011, 535.
- MONTALENTI P., *La società quotata*, in COTTINO G. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, IV, t. 2, Padova, 2004, 4.
- MORELLO A., *Le società atipiche*, Milano, 1983.
- MORO P., Sub art. 6, in FICI A e GALLETTI G. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 104.
- MUSCHIO M., Sub art. 5, in FICI A e GALLETTI G. (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, 83.
- NOGLER L., *Il "coinvolgimento" dei lavoratori nell'impresa sociale*, in *Imp. soc.*, 2006, 3, 66.
- NONNE L., *Note in tema di patrimoni destinati ad uno scopo non lucrativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 1299.
- NONNE L., *Autodestinazione e separazione patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto societario*, in ZOPPINI A. e MALTONI M. (a cura di), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Riforma del diritto societario e enti non profit*, Padova, 2007, 268.
- NOTARI M., *Le società azionarie. - Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni*, in AA.VV. (a cura di), *Diritto delle società. Manuale breve*<sup>5</sup>, Milano, 2012, 121.
- NUZZO M., *Riflessioni sulla riforma del Titolo II del Libro I del Codice Civile*, in *Federalismi*, 2006, 19 consultabile sul sito <http://www.federalismi.it/> [ultimo accesso 27.01.2012].
- OPPO G., *L'impresa come fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 109.

- OPPO G., *Eguaglianza e contratto nelle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I, 629.
- OPPO G., *L'essenza delle società cooperative e gli studi recenti*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, 385.
- PAOLUCCI L. F., Sub art. 2545 sexies, in ID. (a cura di), *Le società cooperative dopo la riforma. Appendice*, Padova, 2004, 99.
- PAOLUCCI L. F., *Disciplina delle cooperative sociali (sub art. 1)*, in *NLCC*, 1997, 1353.
- PASETTI G., *Voce "Parità di trattamento" (diritto civile)*, in *Enc. giur.*, XXII, Roma, 1990.
- PAULICK A., *Das Ende der "GmbH" im Gemeinnützigkeitsrecht?*, in *DNotZ*, 2008, 167.
- PAVONE LA ROSA A., *Il registro delle imprese*, in BUONOCORE V. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2001.
- PEGLOW K., *Le contrat de société en droit allemand et en droit français comparés*, Paris, 2003.
- PERRONE A., Sub art. 2403, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>, Padova, 2011, 2875.
- PIRAZZINI M., *Commento all'art. 2497 bis*, in MAFFEI ALBERTI A. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, 2367.
- PONZANELLI G., *Impresa sociale: le nuove frontiere del non profit*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 10.
- PONZANELLI G., *Gli enti del primo libro: dal codice civile alle riforme annunciate*, in *Vita not.*, 2000, III, 1226.
- PONZANELLI G., *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 1996.
- PONZANELLI G., *Le "non profit organizations"*, Milano, 1985.

- PORTALE G. B., *Lezioni di diritto privato comparato*, Torino, 2001.
- PREITE D., *Lo scopo negli enti del primo libro del codice civile: nuovi sviluppi in dottrina e in giurisprudenza*, in PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti "non profit" in Italia*, Padova, 1994, 283.
- PREITE D., *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988.
- PRESTI G. e RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale. II. Società*<sup>5</sup>, Bologna, 2011.
- PUTRIGNANO V., *L'impresa sociale nel disegno di legge a.s. 2095*, in *Riv. dir. secur. soc.*, 2005, 197.
- RACUGNO G., *L'impresa sociale*, in *Riv. del dir. comm. e del diritto generale delle obblig.*, 2009, 49.
- RAGUSA MAGGIORE G., *Il registro delle imprese*, Milano, 2002.
- RAGUSA MAGGIORE G., *Consorzio e causa lucrativa*, in *Dir. fall.*, 1982, II, 1662.
- RAGUSA MAGGIORE G., *Rinascita dello scopo lucrativo nelle società*, in *Dir. fall.*, 1993, I, 193.
- RESCIGNO P., *Introduzione al codice civile*<sup>7</sup>, Bari, 2001, 12
- RESCIGNO P., *Manuale del diritto privato italiano*<sup>11</sup>, Napoli, 1995.
- RESCIGNO P., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*<sup>2</sup>, II, Padova, 1988.
- REUTER D., Sub § 54, in SÄCKER F.J. e RIXECHER R. (Hrsg.), *Münchener Kommentar zum BGB, I, Allgemeiner Teil, §§ 1-240*<sup>6</sup>, München, 2012, 425.
- RIGOTTI M., Sub art. 2403, in MARCHETTI P. - BIANCHI L.A. - GHEZZI F. - NOTARI M. (a cura di), *Commentario alla riforma della società*, Milano, 2005, 159.
- RIVOLTA G. C. M., *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in *Giur. comm.*, 2004, 1161.

- RIVOLTA G. C. M., *Ricerca biotecnologica e "impresa sociale"*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 239.
- ROCCHI E., *La nuova disciplina dei ristorni*, in VELLA F. (a cura di), *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, Torino, 2004, 55.
- ROSSI A., *S.r.l. unipersonale e "tramonto dello scopo lucrativo"*, in *Giur. comm.*, 1997, I, 115.
- ROTH G.H., *Kommentierung der § 1 GmbHG Zweck; Gründerzahl*, in ROTH G.H. und ALMEPPEN H. (Hrsg.), *GmbHG<sup>7</sup>*, München, 2012, Rn. 11-13, consultabile sul sito [www.beck-online.beck.de](http://www.beck-online.beck.de) [ultimo accesso: 10.11.2012].
- RUBINO D., *Negoziato indiretto*, in *Nuovo dig. it.*, VIII, Torino, 1939, 998.
- RUOTOLO A., *La trasformazione degli enti no profit*, in *Studi e Mater.*, 2010, 825.
- RUOTOLO A. e BOGGIALI D., *Costituzione di impresa sociale controllata da associazione e clausole statutarie - quesito n. 185-2009/I*, in *Studi e Mater.*, 2009, 1655.
- SAENGER I., *Gesellschaftsrecht*, München, 2010.
- SALAMON L.M. and ANHEIR H.K. (eds.), *Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National Analysis*, Manchester, 1997.
- SALANITRO N., *Società di capitali e registro delle imprese*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 687.
- SALATINO G., *L'impresa sociale*, in *Contr. e impresa*, 2011, 394.
- SANDEI C., *Sub art. 2387*, in CIAN G. e TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario breve al codice civile<sup>10</sup>*, Padova, 2011, 2834.
- SANTINI G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 151.
- SANTINI G., *Associazioni o società tra artisti?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, 708.



SANTOSUOSSO D.U., *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, 365.

SANTUARI A., *Le organizzazioni non profit*, Padova, 2012.

SANTUARI A., *Evoluzione storica, aspetti giuridici e comparatistici delle organizzazioni non profit*, in GUI B. (a cura di), *Il Terzo Settore tra economicità e valori*, Padova, 1997, 169.

SANTUARI A., *L'impresa sociale: un concetto giuridico? (sulla riforma del libro I del codice civile in materia di enti non profit)*, in *Dir. fam. e persone*, 2000, 895.

SANTUCCI R., *Voce "Parità di trattamento"*, in *Dig. disc. priv. – sez. comm.*, X, Torino, 1994, 456.

SARALE M., *Consorzi e società consortili*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, III, pt. III, Padova, 2004, 407.

SARALE M., *Sub art. 2500-septies c.c.*, in COTTINO G. - BONFANTE G. - CAGNASSO O. - MONTALENTI P. (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, III, Bologna, 2004, 2280.

SBISÀ G., *Fattori di evoluzione del diritto privato, scomposizione degli istituti e ricostruzione del sistema*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 822.

SCHAUHOFF S., *§ 6 Gemeinnützigkeit*, in ID., *Handbuch der Gemeinnützigkeit*<sup>3</sup>, München, 2010, 261.

SCHIANO DI PEPE G., *Art. 8*, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 212.

SCHIANO DI PEPE G., *Brevi considerazioni critiche intorno ad un progetto di regolamentazione della impresa sociale*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 339.

SCHIANO DI PEPE G., *Esercizio metaindividuale dell'impresa: nuove prospettive (a proposito di non profit, onlus e altro)*, in *Riv.*

*dir. dell'impresa*, 2002, 223.

SCHIRÒ S., Sub art. 2527, in LO CASCIO G. (a cura di), *La riforma del diritto societario*, X, Milano, 2003, 89.

SCHIUMA L., *Il gruppo dell'impresa sociale*, in *NLCC*, 2009, 1183.

SCHIUMA L., *Forme giuridiche e nuovi strumenti di regolazione del rapporto pubblico-privato nei servizi di welfare mix - Gli strumenti imprenditoriali del welfare mix - Profili di diritto commerciale*, in RINELLA A. e SCHIUMA L. (a cura di), *Forme giuridiche e nuovi strumenti di regolazione del rapporto pubblico-privato nei servizi di welfare mix*, Treviso, 2008, 167.

SCHIUMA L., Art. 4, in DE GIORGI M.V. (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, 138.

SCHIUMA L., *Le deleghe di voto tra diritto delle società e diritto del mercato azionario*, Milano, 2005, 54.

SCHLESINGER P., *Categorie dogmatiche e normative in tema di non profit organizations*, in PONZANELLI G. (a cura di), *Gli enti "non profit" in Italia*, Padova, 1994, 271.

SCHMIDT K., *Gesellschaftsrecht*<sup>4</sup>, Köln - Berlin - Bonn - München, 2002.

SCIUTO M., *La revoca del sindaco*, in ALESSI R. - ABRIANI N. - MORERA U. (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Milano, 397.

SCIUTO M. e SPADA P., *Il tipo della società per azioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, Torino, 1\*, 2004, 4.

SCOGNAMIGLIO G., *Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del 2003*, in ID. (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 19.

- SFAMENI P., *Azioni di categoria e diritti patrimoniali*, Milano, 2008, 37.
- SIMONETTO E., *Utili, dividendi e acconti dividendo nella società per azioni*, Padova, 1963, 10 ss.
- SIRONI A., Sub *art. 2387*, in MARCHETTI P. - BIANCHI L.A. - GHEZZI F. - NOTARI M. (a cura di), *Commentario alla riforma della società*, Milano, 2005, 277 ss..
- SPADA P., *Autorità e libertà nel diritto delle società per azioni*, 1996, I, 703.
- SPADA P., *Voce "Società - II) Tipi di società: in generale"*, in *Enc. giur.*, XXXIII, Roma, 1988.
- SPADA P., *Dalla nozione al tipo della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, 95.
- SPADA P., *La tipicità delle società*, Padova, 1974.
- SPOLIDORO M.S., *Le società consortile*, Milano, 1984.
- STAGNO D'ALCONTRES A., Sub *art. 2346*, in NICCOLINI G. e STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, I, Napoli, 2004, 260.
- STEDING R., *Verstärkung der Atypizität - Entwicklungstrend des typisierten Gesellschaftsrechts?*, in *NZG*, 2000, 184.
- STELLA RICHTER M. jr., *E pluribus unum. Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2012, 174.
- STELLA RICHTER M. jr., *Società (riforma delle) - I) Profili sostanziali*, in *Enc. giur.*, XXXIII, Roma, 2003.
- STELLA RICHTER M. jr., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo di società per azioni*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 1\*, Torino, 2004, 211.
- STOCK R.A., *Wahl der Rechtsform im gemeinnützigen Nonprofit-Bereich*, in *NGZ*, 2001, 440.

TEDESCHI G.U., *Il collegio sindacale*, in SCHLESINGER P. (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 1992, 63.

TIDU A., *Associazione e impresa, I. Generalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, 501.

TIEGHI M., *Le fondazioni bancarie*, Milano, 2004, 182.

TOMBARI U., *Ente non profit "capogruppo" e disciplina della "direzione e coordinamento di società"*, in ZOPPINI A. e MALTONI M. (a cura di), *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Riforma del diritto societario e enti non profit*, Padova, 2007, 172.

TOMBARI U., *Società cooperative e gruppi di imprese (gruppo cooperativo paritetico e gruppo cooperativo eterogeneo)*, in *Giur. comm.*, 2007, I, 746.

TONELLI E., *Commento all'art. 2527. Requisiti dei soci*, in SANDULLI M. e SANTORO V. (a cura di), *La riforma delle società*, IV, Torino, 2003, 97.

TROPLONG R.T., *Commentaire du contrat de société*, Bruxelles, 1843.

URICCHIO A., *Verso una disciplina tributaria dell'impresa sociale*, in *Non Profit*, 2007, 457.

VELLA F., *Il bilancio sociale: quale regolamentazione?*, in ECCHIA G. - MARANGONI G. - ZARRI L. (a cura di), *Il bilancio sociale e di missione per le organizzazioni non profit*, Milano, 2005, 83.

VELLA F., *La rendicontazione sociale delle imprese: quale disciplina?*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, (diritto commerciale, società)*, III, Milano, 2005, 4043.

VERDE M., *Il bilancio sociale. Riflessioni sullo stato dell'arte alla luce del D. Lgs. 155 del 2006*, in *Imp. soc.*, 2008, 2, 144.

VERRUCOLI P., *Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma (L. 23 marzo 1981, n. 91)*, in *Riv. dir. comm.*, 1982,

I, 131.

VERRUCOLI P., *La società cooperativa*, Milano, 1958, 140.

VERRUCOLI P., *Cooperative*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 577.

VITALE G., *Comunione e società*, in *Riv. dir. comm.*, 1965, I, 392.

VITTORIA D., *Il problema della compatibilità tra gli enti del Primo Libro del codice civile e l'attività d'impresa*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 229.

VITTORIA D., *Il cambiamento del tipo per gli enti del I libro del codice civile*, in *Contr. imp.*, 1992, 1165.

VITTORIA D., *Gli enti del primo libro del codice civile: l'attuale assetto normativo e le prospettive di riforma*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Le fondazioni in Italia e all'estero*, Padova, 1989, 23.

VITTORIA D., *Le fondazioni culturali ed il consiglio di amministrazione. Evoluzione della prassi statutaria e prospettive della tecnica fondazionale*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, I, 303.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale. Le società commerciali*, II, Milano, 1923.

VOLPE PUTZOLU G., *Le società consortili*, in COLOMBO G.E. e PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 8\*, Torino, 1992, 269.

VOLPE PUTZOLU G., *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano, 1977.

WEISBROAD B.A., *The Nonprofit Economy*, Cambridge (Mass.), 1988.

WINDSCHEID B., *Lehrbuch des Pandektenrechts*, II, Frankfurt a. M., 1900, 725 nt. 7.

ZANARONE G., *Il ruolo del tipo societario dopo la riforma*, in ABBADESSA P. e PORTALE G.B. (a cura di), *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006,

55.

ZOPPINI A., *Perché riformare il primo libro del codice civile per la parte inerente alle associazioni e alle fondazioni*, in ZAMBRANO V. (a cura di), *Non profit, persona, mercato*, Milano, 2005.

ZOPPINI A., *Le prospettive di riforma delle associazioni e delle fondazioni: considerazioni a margine della riforma del diritto societario*, in VISINTINI G. (a cura di), *Gli enti non profit tra codice civile e legislazione speciale*, Napoli, 2003, 255.

ZOPPINI A., *Le prospettive di riforma delle associazioni e delle fondazioni: considerazioni a margine della riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. impr.*, 2003, 45.

ZOPPINI A., *Riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche*, in *Corr. giur.*, 2001, 291.

ZOPPINI A., *Relazione introduttiva ad una proposta per la disciplina dell'impresa sociale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 335.

ZOPPINI A., *L'associazione europea*, in LIPARI N., *Diritto Privato Europeo*, I, Padova, 1997, 287.

ZOPPINI A., *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995.

## **ABSTRACTS**

La ricerca mira a ricostruire la figura di una società senza scopo di lucro quale è una società che rivesta la qualifica di impresa sociale ai sensi del D. Lgs. 155 del 24 marzo 2006.

L'indagine definisce *in primis* il panorama legislativo in cui è stato introdotto il decreto legislativo istitutivo dell'impresa sociale, sottolineando non solo il progressivo avvicinamento di disciplina delle forme giuridiche del libro I rispetto a quelle del libro V, ma anche quelle contaminazioni, tra la disciplina degli enti *not for profit* e quella delle società finalizzate a realizzare scopi egoistici, che hanno determinato un progressivo scolorimento di alcuni tratti caratteristici degli enti del libro V del codice civile.

Successivamente lo studio si focalizza sulla natura giuridica della “società” impresa sociale, esaminando in particolare l'impatto sullo schema societario dell'inserimento della causa non egoistica propria dell'impresa sociale e giungendo alla conclusione che la “società” impresa sociale rappresenti un sub-modello societario.

Nell'ultima parte della ricerca si analizzano le caratteristiche di tale sub-modello, risultato della combinazione delle regole contenute nel D. Lgs. 155 del 2006 e di quelle presenti nel libro V del codice civile, sotto il profilo sia organizzativo che finanziario e degli eventuali conflitti tra disciplina societaria e disciplina tipicamente *non profit* propria del D. Lgs. 155 del 2006.

\*\*\*

Mit dieser Arbeit soll die Rechtsform einer Gesellschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht, d.h. einer Gesellschaft, untersucht werden, die als gemeinnütziges Unternehmen im Sinne der italienischen

Gesetzesverordnung Nr. 155 vom 14. März 2006 gilt.

Zu Beginn wird die Gesetzgebungssituation aufgezeigt, in die hinein die Gesetzesverordnung zur Einführung des gemeinnützigen Unternehmens verabschiedet wurde, wobei nicht nur die fortschreitende Annäherung der Rechtsformen des I. Buches an die des V. Buches des italienischen Zivilkodex sondern auch die gegenseitige Beeinflussung zweier Welten – der der Non-Profit-Organisationen und der der gewinnorientierten Gesellschaften – hervorgehoben werden soll, da diese zu einem zunehmenden Verblenden gewisser typischer Merkmale der in Buch V geregelten Körperschaften geführt hat.

In weiterer Folge befasst sich die Studie mit der Rechtsnatur der „*società*“ *impresa sociale* und hier insbesondere mit der Auswirkung der für das gemeinnützige Unternehmen charakteristischen fehlenden Gewinnabsicht auf die Gesellschaftsstruktur, woraus die Schlussfolgerung gezogen wird, dass die „*società*“ *impresa sociale* eine Art Unterform der klassischen Gesellschaft darstellt.

Im letzten Teil der Arbeit werden die Organisations- und Finanzierungsmerkmale dieser Unterform als Ergebnis der Kombination aus den in Gesetzesverordnung 155/2006 enthaltenen und den in Buch V des Zivilkodex enthaltenen Bestimmungen ebenso wie die eventuellen Konflikte zwischen Gesellschaftsrecht und in besagter Verordnung verankertem Non-Profit-Recht erörtert.